

XVIII legislatura

A.S. 1766:

"Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Marzo 2020
n. 135



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1766: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"». NL135, marzo 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1
Articolo 1 (<i>Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Potenziamento delle reti di assistenza territoriale</i>).....	3
Articolo 4 (<i>Disciplina delle aree sanitarie temporanee</i>)	4
Articolo 5 (<i>Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici</i>).....	5
Articolo 6 (<i>Requisizioni in uso o in proprietà</i>)	6
Articolo 7 (<i>Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari</i>).....	7
Articolo 8 (<i>Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari</i>)	8
Articolo 9 (<i>Potenziamento delle strutture della Sanità militare</i>).....	10
Articolo 10 (<i>Potenziamento risorse umane dell'INAIL</i>)	11
Articolo 11 (<i>Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità</i>)	12
Articolo 12 (<i>Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario</i>).....	14
Articolo 13 (<i>Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie</i>).....	15
Articolo 14 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria</i>)	15
Articolo 15 (<i>Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale</i>)	16
Articolo 16 (<i>Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività</i>).....	16
Articolo 17 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID</i>).....	17
Articolo 18 (<i>Rifinanziamento fondi</i>).....	18
TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	19
Capo I Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale	19
Articolo 19 (<i>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</i>).....	19
Articolo 20 (<i>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</i>)	22
Articolo 21 (<i>Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</i>)	23
Articolo 22 (<i>Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga</i>)	24
Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori	26

Articolo 23 (<i>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19</i>)	26
Articolo 24 (<i>Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>)	30
Articolo 25 (<i>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19</i>)	31
Articolo 26 (<i>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</i>)	32
Articolo 27 (<i>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</i>)	34
Articolo 28 (<i>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</i>).....	35
Articolo 29 (<i>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</i>)	35
Articolo 30 (<i>Indennità lavoratori del settore agricolo</i>)	36
Articolo 31 (<i>Incumulabilità tra indennità</i>).....	37
Articolo 32 (<i>Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020</i>)	37
Articolo 33 (<i>Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL</i>).....	37
Articolo 34 (<i>Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</i>).....	38
Articolo 35 (<i>Disposizioni in materia di terzo settore</i>).....	39
Articolo 36 (<i>Disposizioni in materia di patronati</i>).....	39
Articolo 37 (<i>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici</i>).....	40
Articolo 38 (<i>Indennità lavoratori dello spettacolo</i>)	40
Articolo 39 (<i>Disposizioni in materia di lavoro agile</i>)	41
Articolo 40 (<i>Sospensione delle misure di condizionalità</i>).....	42
Articolo 41 (<i>Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione</i>)	42
Articolo 42 (<i>Disposizioni INAIL</i>)	43
Articolo 43 (<i>Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari</i>)...	43
Articolo 44 (<i>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</i>)	45
Articolo 45 (<i>Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico</i>)	45
Articolo 46 (<i>Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti</i>)	45
Articolo 47 (<i>Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare</i>).....	46
Articolo 48 (<i>Prestazioni individuali domiciliari</i>).....	46

TITOLO III MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Articolo 49 (<i>Fondo centrale di garanzia PMI</i>)	47
Articolo 50 (<i>Modifiche alla disciplina FIR - Fondo indennizzo risparmiatori</i>)	50

Articolo 51 (<i>Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'articolo 112 del TUB</i>).....	52
Articolo 52 (<i>Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)</i>)	53
Articolo 53 (<i>Misure per il credito all'esportazione</i>)	53
Articolo 54 (<i>Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"</i>)	54
Articolo 55 (<i>Misure di sostegno finanziario alle imprese</i>)	56
Articolo 56 (<i>Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19</i>)	59
Articolo 57 (<i>Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</i>)	64
Articolo 58 (<i>Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81</i>)	65
Articolo 59 (<i>Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19</i>)	66

TITOLO IV MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE.....67

Articolo 60 (<i>Rimessione in termini per i versamenti</i>)	67
Articolo 61 (<i>Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</i>).....	67
Articolo 62 (<i>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</i>).....	70
Articolo 63 (<i>Premio ai lavoratori dipendenti</i>).....	73
Articolo 64 (<i>Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</i>)	74
Articolo 65 (<i>Credito d'imposta per botteghe e negozi</i>)	75
Articolo 66 (<i>Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	75
Articolo 67 (<i>Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</i>)	79
Articolo 68 (<i>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</i>).....	80
Articolo 69 (<i>Proroga versamenti nel settore dei giochi</i>)	83
Articolo 70 (<i>Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>)	85
Articolo 71 (<i>Menzione per la rinuncia alle sospensioni</i>).....	86

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI86

Capo I Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.....86

Articolo 72 (<i>Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese</i>)	86
Articolo 73 (<i>Semplificazioni in materia di organi collegiali</i>).....	87
Articolo 74 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno</i>).....	88

Articolo 75 (<i>Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese</i>)	105
Articolo 76 (<i>Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19</i>)	106
Articolo 77 (<i>Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici</i>)	106
Articolo 78 (<i>Misure in favore del settore agricolo e della pesca</i>)	107
Articolo 79 (<i>Misure urgenti per il trasporto aereo</i>).....	108
Articolo 80 (<i>Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo</i>)	109
Articolo 81 (<i>Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020</i>).....	111
Articolo 82 (<i>Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche</i>).....	111
Articolo 83 (<i>Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare</i>)	112
Articolo 84 (<i>Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</i>)	114
Articolo 85 (<i>Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</i>).....	116
Articolo 86 (<i>Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19</i>).....	116
Articolo 87 (<i>Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali</i>)	118
Articolo 88 (<i>Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</i>).....	120
Articolo 89 (<i>Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo</i>)	120
Articolo 90 (<i>Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura</i>)	121
Articolo 91 (<i>Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici</i>).....	122
Articolo 92 (<i>Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone</i>)	122
Articolo 93 (<i>Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea</i>).....	124
Articolo 94 (<i>Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo</i>)	125
Articolo 95 (<i>Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo</i>)	125
Articolo 96 (<i>Indennità collaboratori sportivi</i>)	127
Articolo 97 (<i>Aumento anticipazioni FSC</i>).....	128
Articolo 98 (<i>Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa</i>).....	128
Articolo 99 (<i>Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	130
Articolo 100 (<i>Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca</i>)	131
Articolo 101 (<i>Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</i>)	132
Articolo 102 (<i>Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</i>).....	133

Articolo 103 (<i>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</i>).....	135
Articolo 104 (<i>Proroga della validità dei documenti di riconoscimento</i>).....	135
Articolo 105 (<i>Ulteriori misure per il settore agricolo</i>)	136
Articolo 106 (<i>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società</i>).....	136
Articolo 107 (<i>Differimento di termini amministrativo-contabili</i>)	137
Articolo 108 (<i>Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale</i>).....	139
Articolo 109 (<i>Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19</i>)	140
Articolo 110 (<i>Rinvio questionari Sose</i>)	141
Articolo 111 (<i>Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario</i>)	141
Articolo 112 (<i>Sospensione quota capitale mutui enti locali</i>).....	142
Articolo 113 (<i>Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti</i>).....	144
Articolo 114 (<i>Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni</i>)	144
Articolo 115 (<i>Straordinario polizia locale</i>)	145
Articolo 116 (<i>Termini riorganizzazione Ministeri</i>).....	145
Articoli 117 (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i>) e 118 (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali</i>)	146
Articolo 119 (<i>Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio</i>).....	146
Articolo 120 (<i>Piattaforme per la didattica a distanza</i>).....	147
Articolo 121 (<i>Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari</i>).....	149
Articolo 122 (<i>Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</i>).....	150
Articolo 123 (<i>Disposizioni in materia di detenzione domiciliare</i>).....	152
Articolo 124 (<i>Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i>).....	154
Articolo 125 (<i>Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni</i>)	155
Articolo 126 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	156

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI162

TITOLO I

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Articolo 1

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 incrementa per l'anno 2020 i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità dell'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

Il comma 3 dispone un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Anche questo incremento è a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

La RT si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, occorre segnalare che non sono forniti dati per valutare la congruità dell'incremento rispetto alle nuove esigenze per cui non è possibile stimare se l'incremento disposto risulterà sufficiente o saranno necessari ulteriori finanziamenti. Peraltro, l'incremento è ripartito tra le regioni in base alle quote ordinarie di accesso al fondo sanitario nazionale, senza quindi tenere conto delle effettive necessità.

Inoltre, l'incremento dei fondi contrattuali e per incarichi di lavoro autonomo è a valere sul finanziamento sanitario complessivo che tuttavia viene incrementato al successivo articolo 18.

Articolo 2

(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

Il comma 1 autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai

relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT afferma che la disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023.

Per il calcolo degli oneri, indicato in dettaglio nella seguente tabella, si è tenuto conto, per la dirigenza, dei livelli retributivi di cui al CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, mentre per le unità di personale tecnico-sanitario, del valore retributivo relativo alla posizione economica F1.

Per il 2020, si stima che l'assunzione avverrà per l'inizio di aprile, per un onere pari a 9/12 dell'onere a regime.

UNITA'	58	
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO	45.260,77	2.625.124,66
VAC. CONTR. 118 LD2	303,16	17.583,28
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	491.627,72
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi incarichi art.61	4.400,00	255.200,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	290.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	3.290,00	190.820,00
TOTALE ANNUO LORDO	66.730,27	3.870.355,66
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	24.942,75	1.446.679,47
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	91.673,02	5.317.035,13

UNITA'	29	
TECNICI SANITARI AIII F1 (CCNL 2016/2018)	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO PER 13 MENSILITA' comprensiva di IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	24.162,43	700.710,47
VAC. CONTRATTUALE IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	156,00 2.772,72	4.524,00 80.408,88
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	27.091,15	785.643,35
accessori		
FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	52.714,46
ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	238.506,44
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	13.681,35	396.759,15
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	50.814,60	1.473.623,40
UNITA' TOTALI	87	
SPESA COMPLESSIVA A REGIME INCLUSI ONERI INDIRETTI		6.790.658,53

Al riguardo, andrebbero fornite le fonti dei parametri stipendiali illustrati nonché i prospetti di calcolo degli effetti indotti.

Articolo 3 **(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)**

Il comma 1, al fine di incrementare le attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, attribuisce alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie la facoltà di stipulare contratti con le strutture accreditate per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019. Tale facoltà può essere esercitata in attuazione del piano finalizzato ad aumentare i posti letti in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive e qualora dal piano emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza.

Il comma 2, qualora le strutture pubbliche e private accreditate individuate dal piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato di cui al comma 1, autorizza le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate.

Il comma 3, al fine di far fronte alla carenza di personale medico e sanitario, dispone che le strutture private accreditate e non siano tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle strutture. Le attività rese sono remunerate con una indennità ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente provvedimento.

Il comma 4 prevede che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 e le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il comma 5 fa salve le misure già adottate per causa di forza maggiore per far fronte all'emergenza della diffusione del COVID-19.

Il comma 6 per l'attuazione dei commi 1 e 2 autorizza la spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2020 mentre per l'attuazione del comma 3 autorizza la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente relativo all'anno 2020. L'assegnazione a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano avviene secondo la tabella di cui all'allegato A e in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, pur se l'autorizzazione di spesa è configurata come limite di spesa, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei fabbisogni necessari per gli acquisti di prestazioni sanitarie da erogatori privati e per avvalersi di personale, locali ed apparecchiature di strutture private. In particolare, atteso che il riparto delle risorse su base regionale effettuato nell'allegato A sembra sia effettuato in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario per il 2019, andrebbe chiarito se tale modalità di riparto tiene conto delle singole esigenze regionali che attualmente vedono alcune di esse maggiormente impegnate sul fronte della lotta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 rispetto ad altre regione e sia dunque una modalità di riparto in grado di venire incontro alle esigenze finanziarie di tutte le regioni.

Pur essendo gli oneri coperti a valere dell'ordinario finanziamento del sistema sanitario nazionale, si ricorda che l'articolo 18 prevede un suo incremento di 1.410 milioni per l'anno 2020.

Articolo 4 ***(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)***

La norma introduce norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo.

Le opere edilizie possono essere effettuate in deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Le opere edilizie potranno essere altresì effettuate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nelle strutture accreditate ed autorizzate.

Sono fatte salve le misure già adottate dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

All'attuazione della presente norma si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sul finanziamento destinato all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.

L'assegnazione dell'importo a ciascun destinatario, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le province autonome il concorso provinciale al finanziamento dell'edilizia sanitaria, avviene secondo la tabella di cui all'allegato B.

Al trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

La RT describe la norma.

Al riguardo, pur se l'autorizzazione di spesa è configurata come limite di spesa, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa il numero di aree sanitarie temporanee da attivare e il conseguente numero di opere di edilizia sanitaria da porre in essere. In particolare, atteso che il riparto delle risorse su base regionale sembra sia effettuato in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario per il 2019, andrebbe chiarito se tale modalità di riparto tiene conto delle singole esigenze regionali che attualmente vedono alcune di esse maggiormente impegnate sul fronte della lotta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 rispetto ad altre regione e sia dunque una modalità di riparto in grado di venire incontro alle esigenze finanziarie di tutte le regioni.

Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere recato dalla presente disposizione, a valere sulle risorse destinate all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1998 e che nessun pregiudizio sia arrecato alle finalità già previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 5

(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

Il comma 1 autorizza il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale.

A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

Il Commissario straordinario entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.

I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche.

I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che si autorizza il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione medica. Il Commissario si avvale di Invitalia spa quale soggetto gestore della misura, con oneri a carico delle risorse stanziare, che sono

accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che si prevede verranno attribuiti in eguale misura per contributi e finanziamenti agevolati.

Agli oneri recati dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Al riguardo, si osserva che non viene fornita alcuna indicazione circa le modalità con cui saranno spesi i 50 milioni di euro autorizzati, salvo la specificazione che saranno ripartiti in eguale misura tra contributi e finanziamenti. Andrebbero anche illustrati gli oneri per l'attività di Invitalia spa che sono a carico della medesima autorizzazione di spesa.

Articolo 6 ***(Requisizioni in uso o in proprietà)***

L'articolo 6 autorizza:

- il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi medici sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati;
- il prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Sono stabiliti, al riguardo, i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:

- a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
- b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

Per quanto riguarda la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, l'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.

In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

La RT afferma che con la norma si autorizza il capo del Dipartimento della protezione civile a disporre con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili autorizzate ai sensi del comma 10, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Inoltre, è prevista la possibilità per il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, di disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere o altri immobili, a fronte della quale viene prevista una indennità di requisizione calcolata come percentuale del valore di mercato del bene.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla disposizione si autorizza la spesa nel limite massimo di 150 mln di euro per il 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18 comma 4.

Al riguardo, posto che si pone un limite di spesa, andrebbero fornite indicazioni almeno di massima sulle requisizioni che si prevede verranno effettuate al fine di dimostrare la congruità dello stanziamento rispetto alle necessità.

Articolo 7

(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

Al comma 2 si stabiliscono i requisiti per l'arruolamento.

Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale *on-line* sul sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale arruolato è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento.

Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che gli oneri per il reclutamento straordinario del personale sanitario militare in servizio temporaneo mediante una ferma della durata di un anno (n. 120 Ufficiali Medici con il grado di tenente e n. 200 sottufficiali infermieri con il grado di Marescialli) sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo medio unitario del trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Gli oneri per il richiamo del personale medico appartenente alla "riserva selezionata" (n. 60 Ufficiali Medici), in aggiunta a quelli previsto dall'art. 12 della legge 160 del 2019, sono stati calcolati moltiplicando le unità da immettere in servizio per il costo medio unitario spettante in base al grado, ipotizzando il richiamo nel grado di Capitano. Al personale in parola è stato attribuito pertanto il trattamento economico del pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Commi da 1 a 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente							
Unità immissioni straordinarie	120	120	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 56.162,43	€ 56.162,43							
Totale Onere Ufficiali	4.773.806,55	1.965.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo							
Unità immissioni straordinarie	200	200							
Costo Medio Unitario	€ 45.318,11	€ 45.318,11							
Totale Onere Marescialli	6.420.065,58	2.643.556,42							
Totale Onere complessivo	€ 11.193.872,13	€ 4.609.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20
Comma 5	Capitano	Capitano							
Costo Medio Unitario	€ 60.121,88	€ 60.121,88							
Unità da richiamare	60	60							
Oneri totali	€ 2.555.179,90	€ 1.052.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali si è ipotizzato il richiamo nel grado di capitano.

Articolo 8

(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

Il comma 1 autorizza il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

Gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

- per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

La RT afferma che la disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede che il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, di durata annuale non rinnovabili fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

Gli oneri sono quantificati come segue:

Tabella di quantificazione dei costi per ciascuna annualità [2020 e 2021] considerando il conferimento degli incarichi nel prossimo mese di giugno.

2020			2021		
N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1
6	6	€ 38.496,66	6	6	€ 38.496,66
€ 115.489,98			€ 115.489,98		

Il costo complessivo del biennio 2020-2021 per le 6 le unità di personale è pari a euro 230.979,96.

Alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati e pari a 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi previsti dal bilancio della Difesa, in particolare:

- per il 2020, il fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate (cap. 1121 p. g. 1) di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- per l'anno 2021, il fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Anna dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (cap. 1153 p.g.1).

Al riguardo, andrebbero fornite le fonti dei parametri retributivi assunti e chiarito se siano comprensivi di tutte le voci attribuibili; andrebbero poi forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti.

Sulla copertura, in primo luogo, andrebbe assicurata la disponibilità dei due fondi per le esigenze in esame. Si rileva poi che il fondo utilizzato per il 2021 è destinato al patrimonio infrastrutturale delle forze armate, pur avendo esso natura corrente, andrebbe comunque garantito che la riduzione in esame non pregiudichi altri interventi programmati a valere sul medesimo fondo.

Articolo 9

(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

Il comma 1 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che gli oneri di cui al comma 1 per il potenziamento della sanità militare ammontano a 34,6 milioni di euro e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- 20 milioni per n. 2 ospedali da campo *role 2 advanced*, con capacità di 12 posti letto in terapia intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto;
- 4 milioni per approvvigionamento di n. 4 moduli aggiuntivi da associare ai *role 2* già disponibili;
- 1,5 milioni per approvvigionamento di macchinari e materiali per la produzione di dispositivi di protezione individuale presso le strutture di riferimento (mascherine, tute e occhiali);
- 0,4 milioni per la realizzazione di n. 6 posti letto;
- 0,5 milioni per acquisto di materiale igienizzante;
- 0,9 milioni per acquisto n. 6 ambulanze di biocontenimento (e 150.000 x 6);

- 3,3 milioni per l'acquisto immediato di n. 100.000 kit di protezione individuale (costo 33 € x 100.000);
- 1,5 milioni per acquisto di sistemi di trasporto isolati aviotrasportabili 10 (75.000 euro x 10) e per elitransporto 10 (60.000 euro x 10) e n. 3 camere di isolamento campale (50.000 euro x 3= 150.000 €);
- 2 milioni per acquisto di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- 0,5 milioni per il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Per quanto riguarda, invece, la produzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, il costo per litro di tali sostanze ammonta a circa euro 20. Lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrne circa 800 litri al giorno. Il limite di 704.000 euro consente, pertanto, una produzione di circa 35.200 litri che si possono realizzare in due mesi lavorativi.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 35,304 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Al riguardo, alla luce dell'analitica illustrazione delle voci di spesa non ci sono osservazioni sulla quantificazione. Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi classifica tutta la spesa di cui al comma 1 come spesa in conto capitale mentre alcune voci sembrano avere natura corrente come ad esempio l'acquisto di farmaci, di materiale igienizzante, di dispositivi di protezione individuale.

Sul comma 2 si rileva soltanto che lo stanziamento in favore dello stabilimento di Firenze è sufficiente per due mesi di produzione per cui andrebbe assicurato che non sorgano nuove esigenze di finanziamento per il resto dell'anno.

Articolo 10 ***(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)***

Il comma 1 autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge n.14 del 2020, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, paria euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che la disposizione prevede, per l'INAIL, l'autorizzazione ad acquisire 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione

coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro 15.000.000, considerando che i predetti incarichi saranno conferiti, presumibilmente, dal 1° aprile 2020.

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento pro-capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000	16.000.000
Infermieri	100	40.000	4.000.000
TOTALE ANNUALE			20.000.000
TOTALE PER 9 MESI			15.000.000

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Relativamente alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con apposita variazione degli stanziamenti già previsti per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Al riguardo, si rileva che la copertura di nuovi oneri a valere del bilancio dell'Istituto non appare una modalità corretta di copertura, posto che ovviamente gli stanziamenti di bilancio erano calibrati su altre e precedenti esigenze. Nello specifico si tratta dei rapporti in convenzione con medici specialistici ambulatoriali, per cui andrebbe dimostrato che il fabbisogno per tali rapporti possa conseguentemente ridursi, anche alla luce degli incarichi temporanei disposti.

Articolo 11

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

Il comma 1 incrementa lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale.

Per le medesime finalità l'Istituto è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

- a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
- b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
- c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
- d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT afferma che al fine di far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento, connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, e per il periodo connesso alla predetta emergenza, la norma prevede un maggiore contributo di parte corrente a favore dell'Istituto Superiore di Sanità pari a 4 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

A valere sulle predette risorse la disposizione autorizza l'Istituto a reclutare a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

- 20 unità con qualifica di Dirigente medico,
- 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo;
- 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
- 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER).

Si provvede ad un incremento, per un totale di euro 4 milioni, della dotazione finanziaria di parte corrente dell'ente, anche al fine di consentire – per un'ottimale gestione dell'emergenza in atto – il predetto reclutamento straordinario di risorse umane con contratto a tempo determinato, in deroga al Piano Triennale di Attività ed alle percentuali di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 218/2016. Per quanto attiene agli oneri di personale questi sono quantificati nel modo seguente: euro 2.838.311,69 per l'anno 2020 ed euro 3.405.974,03 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con riferimento alle figure professionali richieste i costi unitari ed annui, comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione, sono quantificati nel modo seguente:

Qualifica	Tabellare (comprensivo di 13° mensilità)	Retribuzione Accessoria	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	Costo unitario	Unità da assumere	Totale
Dirigente medico	45.260,77	23.810,26	24.299,19	93.370,22	20	1.867.404,37
Primo Ricercatore- Tecnologo II Livello	41.397,94	3.419,68	17.201,00	62.018,62	5	310.093,11
Ricercatore Tecnologo III Livello	32.684,10	3.106,78	13.736,54	49.527,42	20	990.548,39
CTER VI Livello	23.896,85	10.490,80	13.197,98	47.585,63	5	237.928,15
				Totale	50	3.405.974,03

Il costo complessivo per le 50 unità aggiuntive è quantificato in euro 3.405.974,03 per 12 mensilità (euro 2.838.311,69 per 10 mensilità considerata l'assunzione immediata in coerenza con le esigenze emergenziali). La quota parte del maggiore contributo che non è utilizzato per la copertura dei costi assunzionali (pari a circa 1,16 milioni nel 2020 e a circa 590.000 euro per gli anni 2021 e 2022) restano a disposizione del bilancio dell'ente per esigenze di funzionamento. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, preso atto dei parametri stipendiali assunti alla base della quantificazione, ne andrebbe indicata la fonte e andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti. Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della Salute.

Articolo 12

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

Il comma 1, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, consente alle aziende e agli enti del SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 14 del 2020, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Il comma 2 prevede analoga disposizione, ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, afferma che il trattenimento in servizio del personale in questione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, atteso che, anche alla luce delle attuali circostanze, sembra poco plausibile che il personale destinato al pensionamento non sarebbe stato, anche attraverso procedure in deroga alla vigente normativa, immediatamente sostituito, in tal modo venendo a determinare quella fattispecie (pensione del dipendente a fine carriera e stipendio per il neo-assunto) che, per la finanza pubblica, si presenta più onerosa di quella conseguente al trattenimento in servizio del personale in questione (stipendio del dipendente a fine carriera).

Articolo 13

(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

Il comma 1 consente, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 394 del 1999 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 14 del 2020.

La RT, oltre ad illustrare il contenuto e le finalità della norma, ribadisce che le regioni e province autonome possono procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti con titolo conseguito all'estero in deroga alle vigenti procedure ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 14 del 2020, nei limiti delle risorse ivi previste.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

Il comma 1 esclude l'applicazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto-legge n. 6 del 2020 (quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

La RT esclude che la disposizione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Il comma 1, fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 9 del 2020 per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Il comma 2 prevede che i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

Il comma 3 stabilisce che i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

Il comma 4 dispone che, qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

La RT, dopo averla illustrata, sottolinea il carattere ordinamentale della disposizione, escludendo quindi che dalla stessa derivino oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'attività di verifica di conformità dei DPI in questione alle norme vigenti demandata all'ISS e all'INAIL ai sensi dei commi 2 e 3 sia svolta a valere sulle risorse ordinariamente disponibili nei bilanci dei suddetti enti.

Articolo 16

(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Il comma 1 considera, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 9 del

2020, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Il comma 2 autorizza tutti gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

La RT afferma che, stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Il comma 1, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, affida ad AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli di cui al comma 2.

Il comma 2 chiarisce che i dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

Il comma 3, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, demanda al comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, il compito di esprimere il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

Il comma 4 dispone che il Comitato Etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli.

Il comma 5 stabilisce che il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS dell'AIFA e quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro il 27 marzo una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dei dati nonché per le modalità di adesione agli studi.

Il comma 6 afferma che dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Al riguardo, alla luce della clausola di invarianza finanziaria e della natura complessivamente limitata dei nuovi compiti gravanti sull'AIFA e sull'Istituto Spallanzani di Roma in conseguenza del presente articolo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 18 ***(Rifinanziamento fondi)***

Il comma 1 incrementa di 1.410 milioni di euro per il 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale (FSN) standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge n. 14 del 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

Il comma 2 differisce, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, al 31 maggio il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno (si tratta di termini in materia di verifica dell'equilibrio di bilancio 2019 del Servizio sanitario nazionale e di azioni conseguenti).

Il comma 3, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, incrementa per l'anno 2020 il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018, di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10.

Il comma 4 rinvia per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo alle disposizioni dell'articolo 126.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo gli oneri configurati in termini di tetti di spesa.

TITOLO II

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CAPO I

ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Il comma 1 consente ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Il comma 2 dispensa i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (informazione e consultazione sindacale), dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo (termini in materia di assegno ordinario), fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ovvero situazioni temporanee di mercato).

Il comma 3 esclude i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 dal conteggio ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (24 o 30 mesi in un quinquennio mobile, unitamente alla CIGS), e dagli articoli 12 (13 settimane di durata continuativa, prorogabili fino ad un massimo di 52), 29, comma 3, 30, comma 1, (durata massima dell'assegno ordinario) e 39 del decreto legislativo n. 143 del 2015 (utilizzabilità dei fondi di solidarietà per i lavoratori in apprendistato professionalizzante; durata massima complessiva di prestazioni a valere sui fondi di solidarietà; modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni a valere sui medesimi fondi; condizionalità per l'erogazione di tali prestazioni), e li neutralizza ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (prestazioni determinate in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro richiedente, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso).

Il comma 4 esclude, limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie, l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 5 (contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro), 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale nel caso di fruizione dell'assegno di solidarietà), e 33, comma 2 (contribuzione addizionale nel caso di fruizione dell'assegno ordinario), del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 5 prevede la concessione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al

Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Il comma 6 stabilisce che i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità del presente articolo.

Il comma 8 richiede che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. A tali lavoratori non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni).

Il comma 9 riconosce le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 10 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT afferma che dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS sono emerse le seguenti platee.

4,7 milioni di lavoratori dipendenti sono assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.158,08 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 2% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO. Pertanto, la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica stimato sulla base dell'ipotesi di una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% degli aventi diritto e di una durata media della prestazione pari a 1 mese.

La platea dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato assicurati per CISOA sono 127.800 con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro. La concessione della misura prevista dal decreto in esame prevede un maggior onere dovuto ad un maggiore ricorso alla CISOA per il 95% di tale platea per la durata di un mese. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, complessivamente, si stima un onere pari a 359,2 milioni di euro, di cui 245,6 milioni di euro per prestazione e 113,6 per coperture figurative.

6,5 milioni (di cui 1,5 tutelati da Fondi sostitutivi non rientranti nella platea oggetto del provvedimento in esame) di lavoratori rientrano nel campo di applicazione del decreto, essendo tutelati dai Fondi di solidarietà con conseguente diritto alla concessione dell'assegno ordinario (considerando anche un maggior ricorso conseguente alla situazione contingente) senza tener conto dei limiti aziendali e temporali. La maggiore spesa per il Fondo di integrazione salariale (FIS) per il 2020,

per quanto attiene all'estensione dell'assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15, viene quantificata in circa 723 milioni di euro, di cui 443 milioni di prestazione e 280 milioni di contribuzione correlata alla prestazione e riguarda circa 324.000 lavoratori. A tale valutazione si giunge considerando il ricorso alla prestazione di assegno ordinario da parte dell'80% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richieda l'assegno ordinario per il 40% del suo organico. La prestazione media stimata ha una durata di 1,5 mesi.

Per le aziende del FIS con un numero di dipendenti superiore a 15 l'onere correlato all'abolizione per l'anno 2020 dei tetti aziendali (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di durata della prestazione viene quantificato, considerando le stesse ipotesi di ricorso al Fondo, in circa 128 milioni di euro, diviso in 87 milioni di prestazioni e 41 milioni di contribuzione figurativa correlata.

Per quanto riguarda l'estensione della causale, e quindi un maggior ricorso alle prestazioni negli altri fondi di solidarietà gestiti dall'INPS, il provvedimento comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stimabili in circa 137 milioni di euro, ripartiti in 88 milioni di euro in termini di trattamenti e 49 milioni per la contribuzione figurativa.

Il comma 6 comporta oneri per la finanza pubblica pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, conformemente al tetto di spesa riportato dal medesimo comma.

Nei termini sopra riportati sono stati quantificati i seguenti limiti di spesa:

<i>(milioni di euro)</i>			
Articoli 19 e 21	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
CIGO per lavoratori già tutelati (1)	245,6	113,6	359,2
Fds assegno ordinario (2)	618	370	988
(1) + (2)	863,6	483,6	1347,2
Fondi alternativi	50	30	80
Totale	913,6	513,6	1.427,2

Al riguardo, in relazione alla CIGO, preso atto delle platee indicate e delle retribuzioni medie, la quantificazione è sostanzialmente corretta, anche se sembra leggermente sovrastimato l'onere correlato alle prestazioni. Va comunque evidenziato che non sembra prudentiale l'ipotesi di una fruizione del trattamento limitata ad 1 mese a fronte di una durata massima legale di 9 settimane (più di 2 mesi).

Per quanto attiene alla maggiore spesa per il Fondo di integrazione salariale (FIS) per il 2020, derivante dall'estensione dell'assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti fra 5 e 15, si prende atto della platea di lavoratori coinvolti (324.000 unità, considerando il ricorso alla prestazione di assegno ordinario da parte dell'80% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richieda l'assegno ordinario per il 40% del suo organico), sulla quale non si dispone di sufficienti elementi di valutazione, anche se, mentre le due percentuali adottate per determinare la platea dei fruitori dall'ammontare complessivo degli addetti sembrano nel complesso ragionevoli, non sembra molto realistica l'implicita stima circa l'insieme

degli addetti delle imprese con 5-15 dipendenti¹. Si ritiene che la quantificazione dell'onere in circa 723 milioni di euro (di cui 443 milioni di prestazioni e 280 milioni di contribuzione figurativa) sia sostanzialmente corretta, sulla base (implicita) di una retribuzione media mensile intorno ai 1.700 euro e della durata di 1,5 mesi ipotizzata dalla RT, a sua volta sufficientemente prudentiale.

Non si dispone di elementi di verifica degli oneri correlati all'abolizione dei tetti aziendali e dei limiti di durata in relazione all'utilizzo del FIS (128 milioni di euro fra prestazioni e contribuzione figurativa) e all'ampliamento della causale per il ricorso agli altri fondi di solidarietà gestiti dall'INPS (137 milioni di euro complessivi). Maggiori chiarimenti appaiono quindi necessari.

In ogni caso, il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale blocco di ulteriori erogazioni nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa rappresenta un efficace presidio a tutela del limite stesso.

Articolo 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Il comma 1 permette alle aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

Il comma 2 subordina la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 3, limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie, esclude l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile).

Il comma 4 esclude l'applicazione, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di

¹ Sulla base dei dati della RT sarebbero evidentemente poco più di 1 milione i lavoratori addetti presso imprese con 5-15 dipendenti. Tale dato non risulta riscontrabile, atteso che il portale I.stat reca una suddivisione delle imprese per addetti strutturata tramite fasce di 0-9 addetti (7,6 milioni di lavoratori) e 10-49 addetti (3,4 milioni di lavoratori).

integrazione salariale, degli articoli 24 e 25 (consultazione sindacale e successivo procedimento) del decreto legislativo n. 148 del 2015, limitatamente ai termini procedurali.

Il comma 5 riconosce le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 6, in relazione al passaggio dalla cassa integrazione straordinaria a quella ordinaria già disposta con il decreto-legge n. 9 del 2020 per i comuni della originaria "zona rossa", subordina la concessione della cigo non più all'interruzione, bensì alla sospensione, degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Il comma 7 rinvia per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo alle disposizioni di cui all'articolo 126.

La RT afferma che la sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 200.000 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% e una durata media della prestazione pari a 1 mese. L'onere derivante dalla misura in esame è pari 338,2 milioni di euro, di cui 201,8 milioni di euro per prestazioni e 136,4 milioni di euro per coperture figurative.

Al riguardo, preso atto della platea indicata, sulla quale non si dispone di elementi di riscontro, e della retribuzione media mensile, plausibile e prudenziale, sulla base dell'assunto di una fruizione media della prestazione pari ad 1 mese, la quantificazione relativa alle prestazioni è corretta, mentre sembra leggermente sovrastimato l'onere per la contribuzione figurativa.

Si osserva tuttavia che la previsione di una durata media della prestazione pari a 1 mese, a fronte di un massimo legale fissato a 9 settimane (quindi più di 2 mesi), non sembra ispirata a criteri di prudenzialità.

Va poi evidenziato che non sembra essere stato calcolato il mancato introito correlato all'esenzione dal versamento del contributo addizionale del 9% prevista dal comma 3.

Comunque, il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale rigetto di ulteriori domande costituisce efficace presidio ai fini del rispetto del tetto di spesa.

Articolo 21

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Il comma 1 consente ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Il comma 2 dispone che i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 3 riconosce le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

Il comma 4 esclude l'applicazione, limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie, di quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 5 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT afferma che l'onere è ricompreso nelle valutazioni e nel limite di spesa riguardanti l'assegno ordinario di cui all'articolo 19.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte sull'articolo 19, prendendo atto dell'asserzione che la relativa RT ha tenuto conto della disposizione in esame nei calcoli dell'onere per l'assegno ordinario, anche se in realtà non ne fa specifico riferimento.

Articolo 22

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Il comma 1 autorizza le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, a riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Il comma 2 esclude dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

Il comma 3 riconosce il trattamento di cui al presente articolo nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 stabilisce che i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di

tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il comma 5 trasferisce le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che autorizzano le relative prestazioni.

Il comma 6 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto per il trattamento di cui al comma 1. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 7 conferma l'efficacia di quanto previsto dagli articoli 15 (cassa integrazione in deroga nei comuni di cui all'originaria "zona rossa") e 17 (cassa integrazione in deroga per un massimo di 1 mese e nel limite complessivo di 200 milioni di euro nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) del decreto legge n. 9 del 2020.

Il comma 8 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT afferma che, con riferimento alla tipologia di lavoratori interessata dal presente articolo, dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2,6 milioni di unità (compresi gli agricoltori e la pesca), con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.259,7 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 90% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 1 mese, ottenendo quindi il valore di 3.293,2 milioni di euro, di cui 2.320,1 milioni di euro per prestazioni e 973,1 milioni per coperture figurative.

Al riguardo, preso atto dei dati riferibili alla platea di potenziali soggetti interessati e alla loro retribuzione media, che appaiono plausibili, nonché della percentuale di ricorso alla cassa integrazione in deroga (90%), sufficientemente prudenziale, si ritiene corretta la quantificazione dell'onere recata dalla RT, sulla base dell'ulteriore assunto di un utilizzo del beneficio per la durata media di 1 mese, a fronte di una possibile durata massima pari a 9 settimane (quindi più di 2 mesi).

Su tale ultima ipotesi (1 mese di durata media), stante la situazione venutasi a creare e le aspettative al momento più realistiche, non si ritiene di formulare un giudizio di sufficiente prudenzialità.

In ogni caso, il meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale blocco della concessione di ulteriori trattamenti rappresenta efficace presidio per il rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3.

CAPO II
NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI
SOSTEGNO AI LAVORATORI

Articolo 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19)

Il comma 1 dispone che per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 2 dispone la conversione degli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 (congedo parentale ordinario) e 33 (prolungamento del congedo parentale per ogni minore con handicap in situazione di gravità) del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità. Inoltre essi non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il comma 3 stabilisce che i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il comma 4 riconosce la fruizione del congedo di cui al presente articolo alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, e la subordina alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il comma 5, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, dispone che il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il comma 7 estende le disposizioni del presente articolo anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il comma 8 prevede, a decorrere dal 17 marzo, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per

l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* della legge n. 50 del 2017.

Il comma 9 riconosce il bonus di cui al comma 8 anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il comma 10 demanda all'INPS la definizione delle modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Il comma 11 riconosce i benefici di cui al presente articolo nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 12 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT afferma che le stime riportate sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 12.

Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando le seguenti percentuali di propensione al ricorso della misura in esame, che tengono conto delle altre possibili forme di astensione dal lavoro, nonché delle osservazioni della serie storica dei beneficiari di congedo parentale degli ultimi 5 anni riferita ai soli lavoratori dipendenti che dimostrano, a normativa vigente, la limitata attrattività della misura:

- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annua pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 60%
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annua superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 40%
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annua superiore a 60.000 euro: 25%;
- Lavoratori autonomi: 50%
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 50%.

In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher di importo pari a 600 euro complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto del 10% circa rispetto alle propensioni per il congedo.

Lavoratori dipendenti del settore privato

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione di 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
- retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni

Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota D/S considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

Lavoratori autonomi

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%.

Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari all'1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Nella tabella seguente è riportato un riepilogo dell'onere complessivo derivante dalla concessione per 12 giorni del congedo parentale al 50% o del *voucher* a seguito della chiusura delle scuole in tutta Italia.

Tipologia di lavoratore	Onere Congedo parentale (50%)				Voucher 600 euro		Totale	
	Beneficiari	Indennità	Copertura figurativa	Totale onere	Beneficiari	Totale onere	Beneficiari	Onere
Dipendenti privati	1.456.577	609,1	401,9	1.011,0	161.812	97,1	1.618.418	1.108,1
Lavoratori con figli con handicap	125.207	51,9	34,3	86,2	13.912	8,4	139.119	94,6
Lavoratori autonomi	79.959	23,5	12,0	35,5	8.884	5,3	88.843	40,8
Lavoratori cococo	30.684	9,4	6,2	15,6	3.409	2,0	34.093	17,6
TOTALE	1.692.426	693,9	454,4	1.148,3	188.047	112,8	1.880.473	1.261,1

In sintesi, gli oneri in milioni di euro relativi all'articolo sono sintetizzati nella seguente tabella:

	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
Congedo parentale	693,9	454,4	1148,3
Voucher	112,8		112,8
Totale	806,7	454,4	1261,1

Al riguardo, premesso che la metodologia di calcolo degli oneri è condivisibile, si osserva che le percentuali di adesione adottate (complessivamente intese, includendo coloro che opteranno per il bonus) scontano un moderato incremento rispetto a quelle finora rilevate per autonomi e co.co.co., mentre per i dipendenti viene ipotizzata una percentuale di adesione inferiore al 50% che può considerarsi in linea con la media ponderata finora presumibile. In merito alla prudenzialità di tali ipotesi si nutrono delle perplessità, considerando che l'indennità in questione rappresenta il 50% della retribuzione, mentre quella per il congedo parentale ordinario si attesta al 30%. Inoltre, la chiusura delle scuole dovrebbe determinare un tasso di adesione maggiore.

Rilevate tali problematiche in ordine alla definizione delle platee (anche i tassi di adesione dei lavoratori con figli in condizione di handicap grave potrebbero risultare superiori al 60% circa stimato dalla RT) e ritenuta nel complesso sufficientemente

prudenziale una durata media dell'accesso al congedo per 12 giorni, sulla base delle retribuzioni giornaliere indicate dalla RT, si evidenzia una sottostima di circa il 10% degli oneri correlati a tale istituto, sia in termini di indennità che di contribuzione figurativa, tanto per i lavoratori dipendenti quanto per i lavoratori con figli con handicap in condizione di gravità².

In relazione al *bonus baby sitting*, data la platea indicata e preso atto che si è prudenzialmente ipotizzato un utilizzo pieno (600 euro, quindi per tutti i 15 giorni) dello strumento, si osserva che non sembrerebbero essere stati calcolati, atteso che la RT non ne fa menzione, gli oneri per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, per i quali il beneficio è previsto ai sensi del comma 9.

Considerando che tale bonus spetta a tutte le tipologie previste dalla norma, l'ipotesi di adesione di solo il 10% rispetto alle propensioni al congedo (quindi percentuali oscillanti tra il 4 e il 6% del totale dei lavoratori), appare particolarmente contenuta e andrebbe supportata da maggiori giustificazioni. Va detto peraltro che un aumento dell'utilizzo del bonus comporterebbe una riduzione del ricorso al più oneroso congedo parentale dato che ai sensi del comma 8 i due istituti sono alternativi. Andrebbe comunque chiarito se i lavoratori possano utilizzare in parte un istituto e in parte l'altro oppure se, come sembra, l'alternativa sia rigida e quindi una volta utilizzato anche un solo giorno di congedo non si possa utilizzare il bonus babysitter e viceversa.

Comunque, in caso di insufficienza delle risorse stanziare, lo stringente limite di spesa previsto dovrebbe preservare i saldi. Infatti, la previsione del consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento del limite di spesa, consente di garantire il rispetto del predetto limite.

Articolo 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Il comma 1 incrementa di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il comma 2 riconosce il beneficio di cui al comma 1 al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Il comma 3 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT ipotizza, sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, le seguenti platee nel campo di applicazione del presente provvedimento:

- N° lavoratori beneficiari permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave (art. 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001 - art. 33, comma 3,

² Ad esempio per i dipendenti privati, data la retribuzione giornaliera di 75 euro per 12 giorni di utilizzo, con una platea di 1.456.577 si avrebbe $1.456.577 \times 37,5 \times 12 = 655,5$ milioni di euro anziché i 609 indicati in tabella dalla RT.

della legge n. 104 del 1992): circa 70.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;

- N° lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave: circa 330.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
- N° lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per lavoratori con handicap grave (ex articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992): circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera di 85,0 euro.

Sulla base dei dati sopra riportati, l'onere derivante dall'incremento del numero di giornate di fruizione dei congedi in esame, a fronte degli attuali 3 giorni mensili, di ulteriori 12 giorni complessivi, per i mesi di marzo ed aprile 2020, risulta pari a 590,5 milioni di euro, di cui 444,0 milioni di euro per prestazioni e 146,5 milioni di euro per copertura figurativa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19)

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Il comma 2 pone a carico della P.A. con la quale intercorre il rapporto di lavoro, l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo.

Il comma 3 prevede che per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8, in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 4 stabilisce che, ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Il comma 5 riconosce i benefici di cui al presente articolo nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 6 dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge n. 9 del 2020.

Il comma 7 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo 126.

La RT, in relazione ai commi 1 e 2, afferma che la previsione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico del congedo di cui al comma 1, che comunque non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici e a cui si associa, in caso di concreta fruizione, una riduzione della retribuzione nella misura del 50%, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In riferimento al *bonus baby-sitting* per gli operatori dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati, nonché per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse al COVID-19, la RT, tenuto conto delle platee interessate e della relativa quota con figli, ha stimato il limite di spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

Con riferimento al comma 6, la RT ricorda che le assenze per la fruizione dei permessi aggiuntivi ivi previsti, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti.

Al riguardo, si sottolinea che la RT stima evidentemente un ricorso al *bonus baby sitting* da parte di circa 30.000 lavoratori dei settori interessati dalla norma. Sul punto sarebbe auspicabile l'acquisizione di elementi a supporto di tale quantificazione che, ad un primo esame, non sembra essere caratterizzata da sufficiente prudenzialità. Va comunque evidenziato che il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri ed eventuale rigetto delle domande eccedenti le risorse garantisce il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. Non vi sono osservazioni sulle restanti disposizioni.

Articolo 26

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Il comma 1 equipara il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge n. 6 del 2020, dai lavoratori del settore privato, a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento ed esclude che sia computabile ai fini del periodo di comporta.

Il comma 2 equipara, fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti

autorità sanitarie al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 9 del 2020.

Il comma 3 prevede che per i periodi di cui al comma 1 il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il comma 4 considera validi i certificati di malattia trasmessi, prima del 17 marzo 2020, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Il comma 5, in deroga alle disposizioni vigenti, dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

Il comma 6 prevede che, qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sia redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Il comma 7 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT valuta gli oneri derivanti dall'attuazione della modifica normativa in esame considerando, a normativa vigente, i soggetti interessati non percettori di indennità di malattia in quanto sani.

Sulla base degli ultimi dati sui contagi e ipotizzando che:

- per ogni nuovo contagiato vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 4 persone;
- il 5% contragga la malattia entro una settimana (accedendo al regolare indennizzo per malattia);
- il periodo di "quarantena" sia di 14 giorni effettivi e 10 lavorativi;
- il 63% sia costituito da soggetti in età attiva tra i 18 e i 66 anni (dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2019);
- il 60% faccia parte del settore privato;
- la retribuzione media giornaliera sia di 80 euro;

ne deriva un onere per la finanza pubblica per l'anno 2020 di circa 130 milioni di euro di cui 98 milioni di euro per prestazioni e 32 milioni di euro per contribuzione figurativa.

Al riguardo, si osserva che le ipotesi assunte appaiono realistiche. Tuttavia, non viene indicato il numero di contagiati considerato, il che rende impossibile una valutazione della stima effettuata. Si consideri che attualmente (venerdì 20 marzo) il numero di contagiati supera le 35.000 unità, il che porterebbe i soggetti interessati dal comma 1 sulle 50.000 unità, con un onere per prestazioni pari a circa 40 milioni di euro, rispetto ai 98 milioni di euro stimati dalla RT, che evidentemente ipotizza un ulteriore incremento dei contagi del 145% circa rispetto ai livelli attuali.

Sulla prudenzialità di tale scelta si ritiene di non poter effettuare valutazioni.

Comunque, il rispetto del limite di spesa previsto (130 milioni euro) dovrebbe essere garantito, in relazione alla finanza statale, dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e blocco della valutazione di ulteriori domande, previsto dal comma 5.

Non appare tuttavia chiaro se tale meccanismo operi soltanto fino ad esaurimento delle risorse indicate dal comma 5, riattivando a quel punto la normativa generale che, in combinato disposto con la norma di carattere ordinamentale di cui al comma 1 (che, in quanto tale, resterebbe efficace anche una volta cessata l'efficacia del comma 5, che pone a carico dello Stato gli oneri correlati), determinerebbe maggiori oneri, in parte a carico degli enti previdenziali; ovvero se il rifiuto di ulteriori domande sia assoluto e quindi non si verificherebbe nessun passaggio dell'onere a carico del soggetto (l'INPS) ordinariamente chiamato a sopportarlo.

Infine, non sembra priva di risvolti onerosi, rispetto alla previgente normativa, la disposizione di cui al comma 2.

Articolo 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Il comma 1 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 2 dispone che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT ha individuato, tramite accertamento amministrativo, circa 339.000 potenziali beneficiari ai quali, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro a titolo di indennità. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 203,4 milioni di euro.

Al riguardo, andrebbe chiarita la fonte del dato sulla platea, che appare particolarmente limitata. Sarebbero quindi auspicabili chiarimenti sui criteri utilizzati per la sua determinazione.

Comunque, il rispetto del tetto di spesa, anche in presenza di un numero potenziale di beneficiari maggiore di quello stimato nella RT, è garantito dal consueto

meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale blocco di ulteriori erogazioni del trattamento.

Articolo 28

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

Il comma 1 riconosce ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 2 dispone che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT chiarisce che la proposta normativa riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CDCM (coltivatori diretti, coloni e mezzadri), Artigiani, Commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 350.000 soggetti iscritti ai CDCM, 1.405.000 iscritti agli Artigiani e 1.845.000 iscritti ai Commercianti (complessivi 3.600.000 di beneficiari), ai quali dovrebbero essere erogati 600 euro. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a 2.160 milioni di euro.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la quantificazione è corretta e che il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri ed eventuale blocco di ulteriori concessioni del trattamento rappresenta un efficace presidio per il rispetto del limite massimo di spesa.

Articolo 29

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Il comma 1 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo u.s., un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 2 dispone che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT chiarisce che tale trattamento non è cumulabile con altre indennità concesse per la perdita involontaria del lavoro. Per individuare la platea dei beneficiari la RT ha attinto dai dati degli archivi dell'INPS relativi ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali con pagamento di NASPI nell'anno 2018: pur trattandosi di lavoratori stagionali che quindi in ciascun anno verosimilmente danno luogo agli stessi eventi di cessazione, e trascurando l'esclusione per chi al momento dell'entrata in vigore della norma risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, tale platea è stata prudenzialmente incrementata rispetto a quella dell'intero anno 2018 del 10%, per tener conto degli ulteriori 2-3 mesi, oltre l'anno intero di riferimento, per gli eventi di cessazione. Secondo tali ipotesi la platea di riferimento si attesterebbe su circa 173.000 lavoratori. Pertanto la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere a carico della finanza pubblica pari a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, la quantificazione è corretta, nel presupposto di un'esatta individuazione della platea dei lavoratori interessati. Comunque, il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri ed eventuale blocco di ulteriori erogazioni dell'indennità garantisce il rispetto del limite di spesa.

Articolo 30 ***(Indennità lavoratori del settore agricolo)***

Il comma 1 riconosce agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 2 dispone che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT, sulla base dei dati di archivio, ha stimato che la platea dei soggetti interessati è pari a circa 660.000 operai agricoli a tempo determinato ai quali dovrebbero essere erogati i 600 euro di bonus. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima prudenzialmente un onere complessivo per il 2020 pari a circa 396 milioni di euro.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che platea indicata sembra coerente con i circa 900.000 operai a tempo determinato impegnati complessivamente in agricoltura (la norma pone il limite minimo delle 50 giornate effettive di attività, per cui una quota di questi ultimi soggetti non potrà accedere al beneficio). In ogni caso, il rispetto del tetto di spesa è garantito dal consueto meccanismo citato nei precedenti articoli.

Articolo 31 ***(Incumulabilità tra indennità)***

Il comma 1 stabilisce che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

La RT esclude che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32 ***(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)***

Il comma 1 proroga al 1° giugno 2020, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge n. 334 del 1968, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 338 del 1989.

La RT ricorda che secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

La norma proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 al giorno 1° giugno 2020. Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all'interno dello stesso anno, non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33 ***(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)***

Il comma 1, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nel corso del 2020,

amplia da 68 a 128 giorni i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1 (per la NASpI), e dall'articolo 15, comma 8 (per la DIS-COLL), del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Il comma 2 fa salva, per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario, la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Il comma 3 amplia altresì di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 (comunicazioni all'INPS inerenti allo svolgimento di una nuova attività lavorativa o al reddito previsto derivante da un altro lavoro), di cui all'articolo 10, comma 1 (comunicazioni all'INPS inerenti all'avvio di un'attività autonoma o di un'impresa individuale), e di cui all'articolo 15, comma 12 (la medesima fattispecie, con riferimento alla DIS-COLL), del medesimo decreto legislativo.

La RT ricorda che secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica si stimano di entità assolutamente trascurabile.

Al riguardo, nulla da osservare, giacché si condivide l'asserzione della RT circa l'entità assolutamente trascurabile degli oneri aggiuntivi, atteso che è plausibile che la quasi totalità delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo e che un ampliamento dei termini potrebbe comunque non incidere sui comportamenti dei soggetti ritardatari.

Articolo 34

(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

Il comma 1 sospende di diritto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Il comma 2 sospende, per il medesimo periodo di cui al comma 1 e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

La RT afferma che la sospensione della decadenza e della prescrizione non comporta ulteriori e/o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la decadenza farebbe slittare alcuni pagamenti all'anno successivo, con un aggravio in termini di cassa per la finanza pubblica, ma con compensazione in virtù di eventuali recuperi per lo slittamento dei termini prescrizionali.

Al riguardo, pur rilevando che, in assenza della norma in esame, i termini in questione non verrebbero verosimilmente lasciati spirare, non appare supportata da alcun elemento oggettivo l'asserita equiparazione fra gli effetti di cassa rinviati all'anno prossimo e i recuperi correlati allo slittamento dei termini prescrizionali. Va tuttavia evidenziato che non appare chiaro il motivo per cui una sospensione del decorso dei termini destinata comunque ad esaurirsi al 1° giugno 2020 debba riverberarsi sui flussi di cassa anche nel 2021.

Articolo 35 ***(Disposizioni in materia di terzo settore)***

Il comma 1 dispone che il termine dell'adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alle disposizioni inderogabili del Testo Unico in materia di Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 è differito dal 3 agosto 2019 al 31 ottobre 2020.

Il comma 2 differisce il termine dell'adeguamento delle imprese sociali già costituite alla data del 20 luglio 2017 alle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2017 dal 20 gennaio 2019 al 31 ottobre 2020.

Il comma 3 prevede che, per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36 ***(Disposizioni in materia di patronati)***

Il comma 1 consente agli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- di acquisire, in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge n. 152 del 2001, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- di approntare, in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, di modulare il servizio all'utenza, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

- di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge n. 152 del 2001, entro il 30 giugno 2020, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 37

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

Il comma 1 sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 1° giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Il comma 2 sospende i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e ne dispone la ripresa del decorso a partire dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri trattandosi di sospensione di termini con ripresa dei pagamenti dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nel primo semestre dell'anno.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 38

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

Il comma 1 riconosce ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 2 esclude dal diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Il comma 3 prevede che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 4 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT ricorda che l'indennità in esame non è cumulabile con le indennità previste agli articoli 27, 28, 29 e 30.

Per individuare la platea dei beneficiari la RT ha attinto dai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro: si tratta di circa 81.000 lavoratori con contratto non a tempo indeterminato.

Se si ipotizza prudenzialmente che nessuno di tali soggetti fosse alla data del 17 marzo u.s. titolare di un rapporto di lavoro dipendente e/o pensionato, la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la quantificazione, sulla base dei dati riportati, è corretta e che il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di blocco delle nuove erogazioni in caso di raggiungimento del limite di spesa rappresenta idoneo presidio a tutela del rispetto del tetto di spesa stesso.

Articolo 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

Il comma 1 prevede che fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili in modo grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il comma 2 riconosce ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito il possibile impatto finanziario della disposizione di cui al comma 1 sulle PP.AA. che potrebbero essere tenute a garantire, in presenza di prestazioni compatibili con il lavoro agile, l'effettivo esercizio del diritto spettante al lavoratore dipendente disabile in condizioni gravi o che assiste una persona gravemente disabile, alla luce dei possibili oneri correlati proprio alla concreta implementazione del lavoro a distanza.

Articolo 40 ***(Sospensione delle misure di condizionalità)***

Il comma 1, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai DPCM 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi dal 17 marzo 2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo n. 22 del 2015, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge n. 68 del 1999, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, anche se non si condivide la qualificazione come meramente procedimentale delle disposizioni in esame, non si hanno rilievi da formulare, atteso che non è certo che, in assenza della norma, si sarebbe verificato un aumento delle violazioni delle condizionalità e dei termini posti per la fruizione dei benefici indicati (con aumento tuttavia dei rischi per la salute pubblica) e che i tendenziali dovrebbero essere costruiti senza tener conto delle suddette violazioni. Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento sul punto.

Articolo 41 ***(Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)***

Il comma 1 sospende fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

Il comma 2 dispone che le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

Il comma 3 nomina sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, Commissari dei rispettivi Fondi.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 42 ***(Disposizioni INAIL)***

Il comma 1 sospende a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL. Il decorso riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Il comma 2 stabilisce che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur riconoscendo l'eccezionalità della presente situazione, si fa presente che la disposizione di cui al comma 2, equiparando il mero contagio (quindi la situazione che può essere asintomatica o con sintomatologia blanda) all'infortunio ai fini della tutela INAIL, appare suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto alla legislazione previgente in termini di prestazioni INAIL, mentre i probabili minori oneri in termini di assistenza sanitaria conseguenti alla scelta in esame (volta chiaramente a favorire l'isolamento domiciliare) non possono, a rigore, essere computati nella valutazione, trattandosi di effetti indiretti non automatici.

Articolo 43 ***(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)***

Il comma 1, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, dispone che l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 2 autorizza l'INAIL, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Il comma 3 dispone che le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a 821.126 euro per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 423.000 euro per l'anno 2020, 2.538.000 euro per l'anno 2021 e 5.075.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT, dopo aver descritto i commi, afferma, in relazione alle assunzioni dell'INAIL, che gli oneri complessivi a regime ammontano a 9.853.517 euro come dal prospetto sotto riportato.

Per l'anno 2020, considerato che le assunzioni, nel limite di 50 unità, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° novembre, l'onere è pari a 821.126 euro. Per l'anno 2021 l'onere, per le medesime unità assunte nell'anno 2020, è pari a 4.926.759 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, anche a seguito dell'assunzione delle restanti 50 unità, l'onere a regime è pari a 9.853.517 euro. Si ribadisce che ai relativi oneri si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 423.000 euro per l'anno 2020, a 2.538.000 euro per l'anno 2021 e a 5.075.000 euro a decorrere dal 2022, ai sensi dell'articolo 126.

Si riportano, di seguito, le voci retributive ed i relativi importi, utilizzati per la quantificazione degli oneri:

Qualifica	Trattamento economico fondamentale*	Trattamento accessorio	Totale (al lordo oneri 38,38%)	N. unità	Costo totale annuo
Medici I fascia	38.023,11	33.183,11	98.535,17	100	9.853.517

*Il trattamento economico fondamentale comprende lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità e l'IVC

Al riguardo, nulla da osservare in relazione al comma 1. Per quanto riguarda le assunzioni dell'INAIL, nel presupposto che i livelli stipendiali indicati siano corretti, la quantificazione è congrua, sia in termini di competenza finanziaria che economica.

In relazione ai profili di copertura, l'utilizzo di risorse provenienti dal bilancio INAIL non sembra conforme alla vigente normativa di contabilità, a meno che tali somme non fossero già appostate proprio per tale finalità, il che però sembra da escludere, atteso che altrimenti la norma sarebbe del tutto priva di portata innovativa, autorizzando l'INAIL a procedere ad assunzioni che evidentemente poteva già effettuare. In ogni caso, andrebbe perlomeno assicurata l'esistenza di tali somme e l'assenza di pregiudizi su altri interventi già avviati o programmati in conseguenza della destinazione a finalità assunzionali delle somme stesse. Si rileva poi che trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato, la presenza di adeguate disponibilità va assicurata in permanenza e non solo nell'anno in cui si procederà alle assunzioni. Andrebbero inoltre forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti di natura fiscale.

Articolo 44

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza", al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il Fondo è volto a garantire il riconoscimento ai suddetti soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché della eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Il comma 3 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Articolo 45

(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

Il comma 1, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, estende al 30 aprile 2020 la validità delle abilitazioni già in possesso del relativo personale, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Il comma 2 conferma l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza, nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 46

(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

Il comma 1, a decorrere dal 17 marzo 2020, preclude per 60 giorni l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223 del 1991, e sospende nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604 del 1966.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 47

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

Il comma 1 sospende sull'intero territorio nazionale l'attività nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, dal 17 marzo e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020. Il medesimo comma 1 consente alle ASL, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, di attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

Il comma 2 stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi con una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

La RT afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

Il comma 1 stabilisce che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole

contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Il comma 2 autorizza le PP.AA., durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

Il comma 3 stabilisce che i pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

La RT afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che in ogni caso la corresponsione complessiva di cui al comma 2 spettante alle strutture demandate all'erogazione dei servizi socio-assistenziali in esame sarà di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.

TITOLO III MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Articolo 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Il comma 1 prevede che per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi fino al 17 dicembre 2020), in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, si applicano le seguenti misure:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro;

- c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
- f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
- i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori o filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario) e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Il comma 2 stabilisce che anche organismi privati possono contribuire ad accrescere la dotazione del Fondo di garanzia PMI.

Il comma 3 dispone che le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.

Il comma 4 stabilisce che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 141 del 2010, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 17 Ottobre 2014.

Il comma 5 eleva da 25.000 a 40.000 euro il limite massimo di un finanziamento perché possa rientrare nella disciplina del microcredito, fermi restando gli altri requisiti previsti.

Il comma 6 autorizza, per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, l'innalzamento della percentuale massima della garanzia del Fondo per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data del 17 marzo 2020. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

Il comma 7 assegna per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, la somma di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 8 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 9 demanda ad apposito decreto ministeriale la possibilità di introdurre misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto-legge.

Il comma 10 rinvia all'articolo 126 ai fini della copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT afferma che l'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso del 2019, infatti, il Fondo ha introitato pagamenti a titolo di commissioni pari a 39.391.009,34

euro, cui vanno aggiunti ulteriori 461.504,02 euro per le commissioni per concessione di garanzie di portafoglio.

L'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento, poi, comporta un minore introito valutabile in 3 milioni di euro.

L'ammissibilità alla garanzia del Fondo di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito (comma 1, lett. d), il prolungamento automatico delle garanzie per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate (comma 1, lett. f), e l'ammissibilità alla garanzia per i nuovi finanziamenti a 18 mesi, per i cui soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso a titolo gratuito e senza valutazione, comporta un potenziale incremento della platea dei beneficiari e della rischiosità del portafoglio garantito dal Fondo, che è controgarantito dallo Stato.

La sospensione della verifica del modulo "andamentale" ai fini dell'ammissione (comma 1, lettera g), giustificato dall'esigenza eccezionale di non escludere dall'accesso al credito imprese che registrano tensioni col sistema bancario in conseguenza della crisi (che potrebbero anche avere posizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti", ma con esplicita esclusione di "sofferenze" e "inadempimenti probabili") comporta un significativo incremento del rischio, che, considerata anche la conseguente minore "leva", richiede risorse aggiuntive stimabili in 600 milioni di euro.

La RT illustra poi i successivi commi da 2 a 5, mentre non si sofferma sul comma 6.

In relazione allo stanziamento di cui al comma 7, pari a 1,5 miliardi di euro, che si aggiunge alle risorse già disponibili per il Fondo, pari a 1,1 miliardi di euro e ai "rientri" previsti per rate scadute, pari a 1 miliardo di euro, la RT afferma che esso consentirebbe un sostanziale aumento di finanziamenti ammessi al fondo, anche senza considerare le risorse ancora non utilizzate dei Fondi strutturali comunitari per 240 milioni di euro (100 milioni sul PON imprese e Competitività 2014-20 e 140 milioni sui POR), e la controgaranzia FEI (SMEs Initiative) sullo stock di garanzie essere, in fase avanzata di definizione, che dovrebbe liberare a breve ulteriori 140 milioni di euro.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, delle risorse pregresse ancora disponibili, dell'entità dello stanziamento e del fatto che l'onere è comunque configurato in termini di tetto di spesa.

Articolo 50

(Modifiche alla disciplina FIR - Fondo indennizzo risparmiatori)

Il comma 1, modificando il comma 496 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, dispone che all'azionista, che ha subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può

essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio (lett. a)).

Inoltre, intervenendo sul comma 497 della medesima legge, dispone che all'obbligazionista, che si trova nelle medesime condizioni di cui sopra, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio (lett. b)).

Il comma 2 differisce dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo.

La RT, dopo aver descritto le disposizioni, afferma che le procedure già previste di pagamento a valere sul capitolo 7604 di spesa del bilancio dello Stato sono applicabili anche in sede di erogazione dell'acconto proposto.

Il conferimento dell'anticipo dell'indennizzo per le sole domande esaminate e deliberate dalla Commissione tecnica consentirà l'erogazione di risorse finanziarie utili a sostenere le necessità economiche nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19. La RT precisa che rispetto alle somme stanziare complessivamente per il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), pari ad oltre 1,5 miliardi di euro, che verranno completamente erogate al termine di tutta la procedura prevista per legge, nella situazione attuale, in cui il termine di presentazione delle istanze è ancora aperto, non si può stimare l'ammontare erogabile in sede di anticipazione dell'indennizzo del FIR. Tale ammontare sarà determinato dalla Commissione, anche alla luce del numero e degli importi delle istanze complessive e tenendo presente i vincoli del suddetto stanziamento di bilancio pluriennale complessivo già vigente.

La predisposizione della misura dell'anticipo dell'indennizzo è giustificata, altresì, dalla necessità di conferire un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze. Le disposizioni di cui al successivo comma 2, in considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, prevedono dunque un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.

Da ultimo, nel precisare che le attività della Commissione tecnica e della Consob inerenti l'erogazione dell'anticipo vengono espletate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la RT sottolinea che le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che l'erogazione di un anticipo del 40% dell'indennizzo deliberato potrebbe determinare effetti di cassa, accelerando i flussi in uscita rispetto alle previsioni tendenziali. Chiarimenti circa l'attuale costruzione dei tendenziali relativi al FIR e i tempi previsti di erogazione sulla base della legislazione previgente (se cioè gli indennizzi sarebbero comunque erogati nel corso del presente anno) appaiono quindi necessari.

A latere, a titolo meramente informativo, si fa presente che sul capitolo 7604 dello stato di previsione del MEF, nel quale è iscritto il FIR, non sono stanziati oltre 1,5 miliardi di euro, come asserito dalla RT, bensì 523,8 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Tale circostanza appare meritevole di chiarimento.

Articolo 51

(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'articolo 112 del TUB)

Il comma 1 dispone che i contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono deducibili dai contributi previsti al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 (si tratta dei contributi - pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati - che i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente ed obbligatoriamente a tale fondo).

Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010 (in sostanza la previsione che l'attività espletata è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, con esplicita esclusione dell'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego) agli Organismi di cui agli articoli 112-bis (v. supra) e 113 (organismi per il microcredito) del decreto legislativo n. 385 del 1993.

La RT afferma che la norma è volta prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, di cui all'articolo 112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

A tale scopo il comma 1 consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili, in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.

Il comma 2 interviene, poi, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo, dettata dal decreto legislativo n. 141 del 2010, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi". In particolare, la norma è volta a esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del TUB è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in modo tale da rendere applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle di natura pubblicistica. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che sia i confidi che i fondi di garanzia interconsortili non sono compresi nel novero delle PP.AA. e che le disposizioni di cui al comma 2 rivestono natura ordinamentale.

Articolo 52

(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))

Il comma 1, sostituendo il comma 9 dell'articolo 36-*septies* del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-*octies*, comma 1, (che prevedono l'utilizzo delle informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA, laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, da parte dell'impresa in sede di calcolo dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-*septies*), l'aumento di cui al comma 8 (da apportare all'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio) è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma (differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio) sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base (finora il livello era fissato a 100 punti base).

La RT afferma che la norma modifica la disciplina relativa all'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio delle assicurazioni. In particolare, si prevede di abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale. L'aggiustamento per la volatilità, infatti, è una misura utilizzata dalle imprese assicuratrici per garantire coperture assicurative a lungo termine a prezzi accessibili, in assenza di variazioni nel profilo di rischio, malgrado la volatilità dei bilanci, dovuta a mere variazioni di attivo e passivo.

Pertanto, nell'intento di recepire una normativa europea – direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) – la disposizione prevede, a decorrere dal 2019, una disciplina più flessibile per l'attivazione del meccanismo in questione, in maniera da renderlo più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale.

Le modifiche e le innovazioni apportate dall'articolato in esame hanno natura meramente procedurale od ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 53

(Misure per il credito all'esportazione)

Il comma 1 autorizza il MEF, al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro il 17 marzo 2020, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro,

Il comma 2 dispone che la garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003 e nei limiti delle risorse disponibili.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che, in relazione alle operazioni aventi le caratteristiche di cui alla disposizione che si prevede costituiscano oggetto dell'istanza di SACE Spa, la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, risulta sufficiente. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto delle assicurazioni fornite dalla RT circa la capienza del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato. Tuttavia, andrebbero forniti dati più puntuali considerato che la garanzia si applica solo alle operazioni che sono già state deliberate prima dell'entrata in vigore della disposizione per cui dovrebbero essere disponibili i dati specifici delle operazioni svolte e del grado di rischio connesso.

Ulteriori chiarimenti sarebbero auspicabili circa i tendenziali riferibili alle somme indicate dall'articolo prima dell'entrata in vigore del presente decreto, giacché gli effetti sui saldi sarebbero neutrali solo nell'ipotesi in cui, benché non ancora impegnate, le risorse in questione siano state comunque già considerate come destinate a fornire apposite garanzie per operazioni economico-finanziarie.

Un'ulteriore riflessione, poi, andrebbe svolta in ordine all'accresciuta rischiosità di operazioni destinate a svilupparsi durante la presente fase di evidente crisi del settore crocieristico.

Articolo 54

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparri")

Il comma 1 consente, fino al 17 dicembre 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo in rubrica di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007, l'ammissione ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (lett. a)), nonché l'accesso al Fondo senza la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (lett. b)).

Il comma 2, sostituendo il comma 478 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, stabilisce che nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476³, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione (finora provvedeva al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il

³ Ovvero la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro).

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1, dell'articolo 26, del decreto-legge n. 9 del 2020.

Il comma 4, per le finalità di cui sopra, assegna al Fondo Gasparrini di cui all'articolo 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007, la somma di 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DM n. 132 del 2010.

Il comma 5 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT premette, innanzitutto, che il Fondo di solidarietà oggetto della norma dispone attualmente di circa 25 milioni di risorse libere giacenti sull'apposito conto di tesoreria.

La proposta di riconoscere a carico del Fondo, per le nuove istanze di sospensione, il 50% della quota interessi (comma 2), comporta un onere medio per ogni nuova sospensione (calcolata sulla durata massima di 18 mesi, assumendo un debito residuo medio di 125.000 euro e un tasso di interesse dell'1%) stimabile in poco meno di 1.000 euro (937,5 euro).

L'estensione alle "partite IVA" (se si ipotizza che possa richiedere l'accesso al Fondo il 50% dei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui per prima casa), porterebbe, al netto delle risorse disponibili, ad un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni.

Se a ciò si aggiunge la recente estensione alle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro ex articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020 da prevedere in aumento e ad un plausibile incremento delle ipotesi di perdita del lavoro dipendente (stimate in circa 300.000 le famiglie vulnerabili), si ritiene necessario un rifinanziamento del Fondo per 400 milioni di euro, comprensivo dei maggiori oneri per i mutui già ammessi al Fondo ed in attesa di liquidazione e dei maggiori costi di gestione.

Al riguardo, sembra implicito, sulle basi delle assunzioni della RT, che le famiglie vulnerabili alla perdita del lavoro dipendente e con mutui prima casa si troverebbero nella necessità di accedere al Fondo Gasparrini con la stessa percentuale (50%) ipotizzata espressamente dalla RT in relazione ai lavoratori autonomi titolari di mutui prima casa. Si chiede una conferma di questa valutazione e un chiarimento circa le motivazioni alla base dell'assunto che sarebbero circa 300.000 le famiglie che hanno perso redditi da lavoro dipendente e titolari di mutui prima casa.

Comunque, al di là di eventuali insufficienze delle dotazioni stanziato rispetto alle future richieste, effettivamente poco prevedibili *ex ante*, in linea generale non dovrebbero presentarsi problemi per la finanza pubblica, atteso che il Fondo Gasparrini, ai sensi del comma 475 dell'articolo 2, della legge n. 244 del 2007, opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

Articolo 55 ***(Misure di sostegno finanziario alle imprese)***

Il presente articolo sostituisce il previgente articolo 44-*bis* del DL n. 34 del 2019 in materia di incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale. La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati, sia di natura commerciale sia di finanziamento, con la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA), riferite a determinati componenti di reddito, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi. In tal modo si utilizzano anticipatamente i crediti d'imposta relativi alle DTA⁴ determinando nell'immediato una riduzione del fabbisogno di liquidità connesso con il carico fiscale, a vantaggio delle disponibilità di cassa aziendali da utilizzare nel presente periodo di emergenza sanitaria e "*rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione*".

In particolare:

- comma 1: per le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, è introdotta la facoltà di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite alle perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile⁵ e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto⁶, che alla data di cessione del credito non sia stato ancora dedotto né fruito tramite credito di imposta alla data della cessione. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta i componenti della DTA indicati possono essere considerati per un ammontare massimo del 20% del valore nominale dei crediti ceduti i quali possono a loro volta essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 mld di euro⁷. La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio. La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, da quella data per il cedente non sono computabili in diminuzione le perdite relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta così come non sono deducibili le eccedenze del rendimento nozionale;
- comma 2: i crediti d'imposta non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti d'imposta in compensazione⁸, ovvero possono essere ceduti⁹ o chiesti a rimborso. Vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

⁴ Perché altrimenti le DTA si sarebbero utilizzate negli anni successivi secondo la possibilità di deduzione prevista dalla normativa fiscale vigente.

⁵ Ai sensi dell'articolo 84 del DPR n. 917 del 1986 - TUIR. Ai fini della determinazione delle perdite non si applicano i limiti contenuti nel comma 1 del citato articolo 84 del TUIR (80% del reddito ottenuto nei periodi successivi).

⁶ Di cui all'articolo 1, comma 4 del DL n. 201 del 2011. In particolare si rammenta sinteticamente che il rendimento nozionale (cioè l'aliquota di rendimento applicato alla variazione di capitale proprio) è il riferimento in ragione del quale le aziende possono applicare il beneficio dell'aiuto alla crescita economica (ACE); nello specifico il comma 4 consente alle imprese che non riescono ad utilizzare per intero la parte di rendimento nozionale di poter computare la parte eccedente in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero di fruire di un credito d'imposta che e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

⁷ Considerando anche le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 tra società controllate. La relazione illustrativa presenta un esempio che qui si riporta: "*Ciò comporta, per fare un esempio, che se una società cede crediti per 1 mld, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro*".

⁸ Secondo l'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

⁹ Ai sensi dell'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del DPR n. 602 del 1973.

- comma 3: la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL n. 59 del 2016;
- comma 4: le disposizioni in esame non si applicano alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto¹⁰ ovvero lo stato di insolvenza¹¹;
- comma 5: ai fini della disciplina in esame si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui esso era dovuto;
- comma 6: le disposizioni in argomento non si applicano alle cessioni di crediti tra società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e a quelle controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La RT ai fini della stima, utilizzando i dati forniti dagli operatori del settore, valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2020 saranno pari orientativamente a 20 miliardi di euro (12 miliardi di euro Banche – 4 miliardi altri – 4 miliardi indotti).

Ipotizza poi che il cedente, nell'ipotesi di una percentuale di conversione pari al 20%, potrebbe trasformare le deduzioni (perdite, ACE) per circa 4 miliardi di euro (20 mld di euro X 20%).

Quindi stima il credito per imposte anticipate DTA pari a circa 1.058 milioni di euro ai fini IRES (20 mld di euro X 20% X un'aliquota media IRES del 26,45% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Rammenta poi che per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il pagamento di un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP; conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizza quindi la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica all'articolo 44-*bis* del DL n. 34 del 2019 dove sono state stimate le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi.

Nell'ipotesi di trasformazione del credito nel primo anno - con un'aliquota media IRES del 17,5%, per considerare le caratteristiche economico-finanziarie del cedente, ed IRAP del 4,65% - stima che l'andamento di cassa sarebbe quello indicato nella tabella sottostante, nell'ipotesi che la normativa proposta sostituisca l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 34/2019:

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 17 del DL n. 180 del 2015.

¹¹ Disciplinato dall'articolo 5 del RD n. 267 del 1942 o dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 14 del 2019.

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito DTA (IRES)	-1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA	15,87	14,12	12,20	10,06	7,78	5,63	3,75	2,84	2,09	1,62	1,43	1,36	0	0	0
Minore deducibilità IRES canone DTA	0	-4,86	-2,24	-1,88	-1,48	-1,06	-0,70	-0,41	-0,38	-0,27	-0,22	-0,23	-0,23	0,18	0
Minore deducibilità IRAP canone DTA	0	-1,37	-0,59	-0,49	-0,38	-0,27	-0,18	-0,10	-0,10	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	111,09	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	-47,61	0	0	0	0
IRES future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-36,80	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	15,80	0	0	0	0
IRAP future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-21,40	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	9,20	0	0	0	0
Credito di imposta - 44bis DL 34/2019	140,4	140,4	140,4	140,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA - 44bis DL 34/2020	-8,40	-7,50	-6,50	-5,30	-4,10	-3	-2	-1,50	-1,10	-0,9	-0,8	-0,7	0	0	0
IRES deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2021	0	2,58	1,19	1	0,79	0,56	0,37	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0	0
IRAP deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2022	0	0,72	0,31	0,26	0,2	0,14	0,09	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0
Totale	-857,24	174,37	175,05	174,33	33,09	32,28	31,61	31,31	30,98	30,82	-22,1	0,52	-0,14	0,23	0

Al riguardo si osserva che:

- si riscontrano positivamente le variazioni finanziarie derivanti dalla totale sostituzione del previgente articolo 44-*bis* del DL n. 34 del 2019;
- la RT non fornisce indicazioni circa la banca dati utilizzata per stimare gli effetti derivanti dalle disposizioni in commento;
- la mancanza di informazioni circa la numerosità dei soggetti, le relative aliquote IRES ed IRAP differenziate per tipologia di contribuenti e la suddivisione delle DTA generate da perdite rispetto a quelle derivanti da incapacità del rendimento

nozionale per la determinazione dell'ACE, non consente di verificare la quantificazione proposta;

- non si danno informazioni circa gli effetti che la cessione dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti possa avere sull'andamento delle risultanze di bilancio delle aziende cedenti. In particolare si osserva che il comma 5 considera inadempiente un soggetto con un ritardo nel pagamento di 90 giorni rispetto alla data di scadenza, e verosimilmente tali situazioni daranno luogo all'iscrizione in bilancio di perdite su crediti generate dalla differenza tra il valore nominale e quanto di fatto incassato dalla cessione, con conseguente diminuzione, a parità delle altre variabili, di reddito assoggettabile ad IRES ed IRAP;
- non sembrano essere state quantificate le minori quote di deduzione DTA future a titolo di IRAP. Ad un primo riscontro nella tabella presente in RT sembra darsi evidenza delle sole minori quote di deduzione DTA a titolo di IRES;

ai sensi del comma 2 i crediti di imposta generati dalla disciplina in esame potranno essere compensati ovvero ceduti o chiesti a rimborso; in particolare in ragione della possibilità di una loro cessione - prevista a legislazione vigente per crediti chiesti a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi nonché per quelli risultanti nell'ambito delle dichiarazioni presentate da gruppi di aziende - si chiede di sapere se possano esserci degli effetti finanziari in termini di gettito erariale.

Articolo 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Il comma 1 riconosce formalmente ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 2, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, consente alle imprese, come definite al comma 5, di avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Il comma 3 prevede che la comunicazione di cui al comma 2 sia corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il comma 4 prevede che possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il comma 5 intende per imprese, ai fini del presente articolo, le micro-imprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Il comma 6 ammette, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996. La sezione speciale, con una dotazione di 1.730 milioni di euro, garantisce:

- a) per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
- b) per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché, con riferimento a finanziamenti agevolati, previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Il comma 7 chiarisce che la garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

Il comma 8 dispone che l'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:

- i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);
- ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute come capitale o interessi per i prestiti prorogati ai sensi del co. 2, lettera b);
- iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c).

In tali casi gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata di una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

Il comma 9 stabilisce che il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

Il comma 10 consente al soggetto creditore beneficiario della garanzia di richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

Il comma 11 dispone che la garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996.

Il comma 12 rinvia all'articolo 126 la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT sottolinea che la disposizione consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Ai fini della stima dell'importo dei crediti che potrebbero beneficiare della moratoria sono stati utilizzati i dati delle Segnalazioni di Vigilanza alla Banca d'Italia e della Centrale dei Rischi, adottando i parametri e le definizioni riportati in Appendice. La Tavola 1 riporta una stima degli importi potenzialmente interessati dalla moratoria con durata fino a settembre 2020.

L'importo complessivo dei prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi di euro. In dettaglio, sarebbero congelate per 97 miliardi le linee di credito in conto corrente (attualmente utilizzate per 66 miliardi), e per 60 miliardi i finanziamenti per anticipi su titoli di credito (attualmente utilizzati per 35 miliardi). Inoltre, si stima un allungamento delle scadenze di prestiti a breve per 29 miliardi e la sospensione delle rate dei prestiti e dei canoni in scadenza per 33 miliardi.

Tavola 1: stima degli importi potenzialmente oggetto di moratoria fino a settembre 2020

(miliardi di euro; dati riferiti al 31 gennaio 2020)

	Miliardi di euro
Totale moratoria PMI	219
Linee di credito in conto corrente accordate	97
<i>Di cui utilizzato</i>	66
Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito	60
<i>Di cui utilizzato</i>	35

Altri prestiti a breve termine	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	33
<i>Di cui quota interesse</i>	3
<i>Di cui quota capitale</i>	29
PER MEMORIA	
Prestiti complessivi alle PMI	480

Per la stima dell'onere potenziale della garanzia statale per il bilancio dello Stato è possibile considerare un limite superiore per il costo di tale garanzia sulla base degli importi potenzialmente garantiti e dell'onerosità di tale garanzia.

Importi che beneficiano della garanzia statale

La moratoria coprirebbe una quota di un importo massimo pari a 87 miliardi di prestiti e linee di credito, determinato come segue.

Maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data del 17 marzo 2020, delle linee di credito in conto corrente e dei finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito.

In questo caso si assume che durante l'epidemia la quota di fido utilizzato sul totale dell'accordato aumenti in misura superiore rispetto a quanto osservato tra dicembre 2011 e dicembre 2012, in occasione della crisi del debito sovrano. In dettaglio, sono stati considerati incrementi del grado di utilizzo dei fidi pari a circa il triplo delle variazioni stimate in quell'anno in assenza di revoche da parte dei finanziatori (ovvero circa 20 punti percentuali per le aperture di credito e 5 per gli anticipi su crediti). Si è quindi stimato che, in aggregato, la quota di utilizzo dei prestiti accordati alle PMI italiane possa raggiungere un limite massimo pari al 90% nel caso delle aperture in conto corrente e al 65% nel caso dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito. Considerando come data di riferimento il 31 gennaio, l'ultima per la quale sono disponibili i dati sul credito, l'importo che, per una quota, beneficerebbe della garanzia è quindi:

Linee di credito in c/c: $90\% * 97 - 66 = 22$ miliardi di euro.

Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito: $65\% * 60 - 35 = 4$ miliardi di euro.

Prestiti e altri finanziamenti, anche rateali, la cui scadenza è prorogata o sospesa:

Altri prestiti a breve termine: 29 miliardi di euro.

Rate di prestiti sospese: 33 miliardi di euro.

Pertanto, considerando una percentuale di copertura della garanzia del 33%, l'importo coperto da garanzia statale sarebbe pari a circa $87 * 0,33 = 29$ miliardi.

Stima dell'onere della garanzia

La garanzia prestata rientra nella fattispecie delle garanzie "standardizzate" di cui al SEC 2010.

Secondo quanto previsto dal "*Manual on deficit and debt*" dell'Eurostat, l'onere per i conti pubblici in termini di indebitamento netto è approssimato dall'ammontare delle risorse accantonate dal MEF - in un'apposita contabilità speciale in Tesoreria - a fronte delle garanzie rilasciate. Di norma il MEF accantona risorse pari a circa l'8% dell'importo garantito.

Tuttavia va considerato che, sulla base di ipotesi realistiche sulla probabilità di escussione delle garanzie, l'accantonamento dell'8% sembra un valore molto elevato. In particolare, ipotizzando una probabilità annuale di ingresso in default dei prestiti assoggettati alla moratoria pari al doppio dell'attuale tasso annuale di ingresso in default dei prestiti alle imprese erogati dalle banche e società finanziarie italiane (poco meno del 2% alla fine del 2019, prima della diffusione dell'epidemia), si può stimare che l'accantonamento necessario per coprire le effettive escussioni sia dell'ordine del 4% dell'importo garantito.

Un approccio conservativo suggerisce di considerare un costo pari al 6%, intermedio tra l'accantonamento stimato a fronte delle escussioni effettive e l'accantonamento tipico a fronte di una garanzia standardizzata.

La stima del maggior disavanzo nel 2020 è pertanto pari a 1,73 miliardi di euro.

Appendice – Stima degli importi potenzialmente assoggettati alla moratoria

Tavola A1. Caratteristiche dei prestiti utilizzati per la stima

Data di riferimento	- 31 gennaio 2020
Debitori considerati	- Le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Settori di attività economica	- Tutti.
Intermediari finanziari	- Banche - Società di leasing e di factoring
Forme tecniche	- Aperture di credito in c/c - Finanziamenti a fronte di anticipi su crediti (incluso factoring) - Prestiti a scadenza con durata inferiore a un anno - Prestiti a scadenza con durata superiore a un anno (mutui e finanziamenti in leasing)

Tavola A2. Parametri utilizzati per la stima

Quantificazione dei prestiti alle PMI	La quota di prestiti alle PMI è stata calcolata sottraendo dall'aggregato relativo alle imprese la quota di finanziamenti concessi alle società di capitale "grandi" stimata dai dati nominativi della Centrale dei rischi.
Aperture di credito in conto corrente e finanziamenti per anticipi su crediti revocabili a vista	Gli importi accordati sono stimati sulla base dei rapporti di utilizzo calcolati dai dati della Centrale dei rischi (rispettivamente 67 e 59 per cento per le due forme di credito).
Prestiti a breve in scadenza entro settembre 2020	È stata considerata una frazione (pari a 6,5/12) dei prestiti a scadenza con durata originaria inferiore a un anno in essere al 31 gennaio.
Stima delle rate dei mutui e dei canoni di leasing in scadenza entro settembre 2020	L'ammontare annuo delle rate è stato stimato sulla base delle seguenti ipotesi e riproporzionato per tener conto del numero di mesi intercorrenti fino a settembre. - Durata residua media: circa 6 anni. - Tasso medio: circa 2 per cento annuo. - Modalità ammortamento: Rata costante.

Al riguardo, la stima degli oneri correlati alle disposizioni in esame è corretta sulla base dei dati forniti, dei quali si prende atto, e delle ipotesi formulate, che sembrano nel complesso ispirate a principi di sufficiente prudenzialità. Andrebbe solo approfondita la ragione della scelta della percentuale di accantonamento che deroga alla prassi del MEF proprio in relazione a prestiti che verranno richiesti presumibilmente dalle PMI in maggiore difficoltà e con carenza di liquidità. A tale proposito, la RT lo giustifica sulla base di ipotesi realistiche sulla probabilità di escussione delle garanzie, ma ciò non spiega allora perché finora il MEF aveva utilizzato una percentuale non aderente alle ipotesi realistiche.

Gli effetti delle operazioni in questione riportati nel prospetto riepilogativo dei saldi, con impatto sul SNF e sull'indebitamento netto per 1.730 milioni di euro, sono coerenti con i criteri di contabilizzazione delle garanzie standardizzate previsti dal SEC 2010.

Articolo 57

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Il comma 1 stabilisce che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e della relativa procedura di escussione, nonché l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia PMI.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Autorizza allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Il comma 4 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.

La RT, oltre ad illustrare l'articolo, afferma che la garanzia ha natura standardizzata ai fini dei conti nazionali e ricorda quindi che ha impatto in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto. Il prospetto riepilogativo mostra una maggiore spesa in conto capitale di 500 milioni di euro sui due saldi citati.

Al riguardo, oltre agli effetti sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento, andrebbero valutati gli effetti sul fabbisogno derivanti da operazioni di escussione delle garanzie.

Articolo 58

(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

La norma prevede fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sospensione dei termini - quota capitale - minori entrate extratributarie				35,15					
Sospensione dei termini - quota interessi - minori entrate extratributarie				1,85			1,85		

La RT afferma che la norma prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, non comporta effetti sul saldo netto da finanziare.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, secondo la RT la disposizione comporta un riscadenzamento di rientri nel fondo 394/81 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1,85 milioni di euro per la quota interessi. Conseguentemente, la RT quantifica l'onere in termini di fabbisogno in misura pari all'intera rata oggetto di sospensione, ovvero 37 milioni di euro, mentre

quello sull'indebitamento netto risulta pari alla sola quota interessi, pari a 1,85 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva che la RT nell'indicare l'onere derivante dalla disposizione non esplicita i dati e gli elementi posti alla base della determinazione. Al fine dunque di poter effettuare una valutazione degli oneri determinati dalla RT, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio relativi alla predetta quantificazione.

Articolo 59

(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)

La norma prevede che, limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività. Le modalità operative degli interventi in esame sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

La RT afferma che le innovazioni apportate dalla norma in esame hanno natura meramente procedimentale e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur se SACE Spa è chiamata ad operare nei limiti specifici indicati dalla legge di bilancio, si rappresenta che la norma sembra ampliare, per tutto il periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la platea delle garanzie e delle coperture assicurative concedibili, beneficianti della garanzia dello Stato. Andrebbe dunque chiarito se tale circostanza potrebbe determinare in capo al bilancio dello Stato una maggiore esposizione per prestazioni di garanzia dello Stato, con un incremento del rischio di escussioni delle medesime garanzie e degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Articolo 60 *(Rimessione in termini per i versamenti)*

Il comma 1 proroga al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle PP.AA., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che non è prevista l'applicazione di sanzioni e interessi. La RT conclude affermando che alla misura non si ascrivono effetti in considerazione del brevissimo lasso temporale di differimento dei versamenti e della circostanza che gli stessi saranno effettuati comunque nella stessa mensilità.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 61 *(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)*

Il comma 1 del presente articolo, modificando l'articolo 8, comma 1 del DL n. 9 del 2020¹², sospende per determinati datori di lavoro, fino al 30 aprile 2020, i versamenti delle ritenute alla fonte effettuate ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, con ciò escludendo le ritenute operate ai sensi dell'articolo 29 del citato DPR n. 600 del 1973 sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato¹³, nonché sospende gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per assicurazione obbligatoria¹⁴.

Il comma 2, che ha la finalità così come si legge in relazione illustrativa di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 del DL n. 9 del 2020 ad ulteriori categorie di soggetti operanti in diversi settori¹⁵.

¹² Si rammenta che articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

¹³ Sospensione invece prevista dal previgente DL n. 9 del 2020. Il DL in commento, nel novellare l'art. 8 del DL n. 9 del 2020

¹⁴ Si segnala che con il DPCM del 22 marzo 2020 sono state dettate norme più stringenti per quanto concerne l'elenco di attività per cui si dispone la chiusura.

¹⁵ Sinteticamente: le federazioni sportive nazionali, e gli enti ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche nonché i gestori di impianti sportivi in generale; i soggetti gestori di teatri, sale cinematografiche, discoteche, sale da concerto, sale da gioco; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che organizzano fiere, corsi ed eventi di qualunque genere; ristoratori, bar, pub, gelaterie, pasticcerie; musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti gestori di servizi scolastici per l'infanzia, di servizi didattici di primo e secondo grado, ed in generale qualunque tipo di scuola; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali e centri per il benessere fisico; gestori di parchi divertimento o parchi tematici; gestori di servizi di trasporto o di noleggio di mezzi di trasporto di qualunque

Il comma 3 introduce per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator nonché per tutti i soggetti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, la sospensione dei termini di versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di marzo 2020¹⁶.

Ai sensi del comma 4 si dispone che i versamenti sospesi, secondo quanto disciplinato nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio c.a. La norma specifica che non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Per quanto attiene alla sospensione prevista dal decreto in esame a favore delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il comma 5 stabilisce che detti soggetti possono applicare la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Anche o tal caso qualora fossero già stati effettuati versamenti non si procede a rimborso.

La RT evidenzia che la disposizione in esame estende ai soggetti indicati nel comma 2 la sospensione dei versamenti prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9 del 2020 limitatamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, ai versamenti contributivi e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Sottolinea poi che la sospensione è disposta in favore di ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dei trasporti, della ristorazione, dell'arte e della cultura, dell'educazione e dell'assistenza e del Terzo settore. Specifica che per le sole associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera anche per i versamenti del mese di maggio 2020.

Ai fini della quantificazione relativa alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, sulla base dei dati di versamento delle ritenute oggetto di sospensione e relativi ai settori individuati dalla norma, stima un importo sospeso fino al 30 aprile 2020 (fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive) di circa 2.043 milioni di euro.

Tale importo si aggiunge alle ritenute alla fonte degli alberghi e strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e *tour operator*, già sospese per effetto del D.L. n. 9/2020. La relazione tecnica del predetto D.L. n. 9 del 2020 ha indicato un ammontare di ritenute sospese di 119 milioni di euro da restituire entro il mese di maggio 2020.

Pertanto, alla luce dell'articolo 8 del D.L. n. 9 del 2020 e della presente disposizione, quantifica l'ammontare complessivo di ritenute alla fonte sospese fino al 30 aprile (fino al 31 maggio per le associazioni e società sportive) risulta pari a 2.162 milioni di euro¹⁷; tale importo complessivo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo in esame, deve essere restituito in unica soluzione entro il 31 maggio 2020

genere; gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative in generale; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; ONLUS ed organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117 del 2017.

¹⁶ Ad esempio le liquidazioni periodiche IVA mensile o trimestrale (c.d. LIPE).

¹⁷ Cioè: $2.043 + 119 = 2.162$ mln di euro.

(30 giugno 2020 per le associazioni e società sportive) ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (a decorrere da giugno 2020 per le associazioni e società sportive come indicato a comma 5).

In termini di entrate non ascrive effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, la RT specifica che le informazioni relative al settore privato sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO pertinenti. I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 1.524 e 1.577 milioni di euro.

Evidenzia che con riferimento al comma 5 i contributi sospesi, di cui al comma 1 punto a), per il mese di maggio ammontano a 43 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio dichiara che dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo in prima analisi non si hanno osservazioni da formulare in merito agli effetti finanziari in quanto il differimento dei pagamenti ed il relativo recupero è previsto nello stesso e corrente esercizio finanziario.

Tuttavia andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

- si chiede conferma che la banca dati utilizzata in RT per la stima dell'ammontare delle ritenute di acconto sospese sia la medesima di quella utilizzata nella quantificazione relativa agli effetti prodotti dall'articolo 8 del DL n. 9 del 2020;
- si chiede di conoscere separatamente l'ammontare delle ritenute di acconto sospese per il settore sportivo (società ed associazioni sportive) atteso che la proroga per tali tipologie di contribuenti è di un ulteriore mese¹⁸ rispetto alle altre tipologie di attività;
- si chiede di chiarire se la disposizione relativa alla sospensione delle ritenute di acconto di cui al comma 1 del presente articolo, comprenda anche la sospensione delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i soggetti in parola devono operare in qualità di sostituti di imposta. Il chiarimento necessita – anche se la norma in esame non sembra far riferimento alla sospensione di tali tipologie di tributi locali¹⁹ – per comprendere la reale portata normativa e gli eventuali effetti finanziari recati dalla presente disposizione anche in coerenza con quanto disciplinato dell'articolo 62, comma 2, del presente decreto, per il quale, ad ogni buon conto, si rinvia;

¹⁸ Precisamente il 31 maggio invece che il 30 aprile 2020.

¹⁹ Che trovano la loro disciplina istitutiva all'art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per l'addizionale regionale, ed art 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 per quella comunale.

- la RT non sembra fornire dati e stime dell'ammontare dei versamenti a titolo di IVA, suddivisi per tipologie di soggetti, che sono sospesi secondo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo; sul punto sarebbe importante avere conferma circa il fatto che la stima di tale tipologia di sospensione sia contenuta nel successivo articolo 62 del presente decreto a cui si rinvia. Si rammenta che il decreto-legge n. 9 del 2020 non prevedeva tale sospensione²⁰;
- si chiede di sapere se il dato dei contributi e dei premi assicurativi sospesi ai sensi del comma 4 del presente articolo sia comprensivo anche di quelli precedentemente sospesi ai sensi del già ricordato articolo 8 del DL n. 9 del 2020 (relativi alle aziende con codice ATECO 55, 79.1 e 79.9); si ricorda che in quella sede i valori indicati erano rispettivamente 130,5 e 147,1 mln di euro.

Articolo 62

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Il comma 1 dispone che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Specifica che restano fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata così come definiti dall'articolo 1 del DL n. 9 del 2020.

Il comma 2 stabilisce che per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 mln di euro²¹, nel periodo di imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
- all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

Ai sensi del comma 3 per le imprese e gli esercenti arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi da essi percepiti.

Il comma 4 stabilisce che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020²² restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020.

Il comma 5 dispone che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 nonché quelli di cui al ricordato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora siano stati effettuati dei versamenti non si fa luogo al loro rimborso.

²⁰ La questione non appare risolta dalla risoluzione 12/E dell'Agenzia delle entrate del 18 marzo 2020.

²¹ In relazione illustrativa si legge che tali disposizioni sono stabilite per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione dell'epidemia hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità.

²² Cioè: nella regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vò.

Il comma 6 prevede che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Infine il comma 7 dispone - per i soggetti che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro²³, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - che i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento in esame ed il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973²⁴ da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Coloro che si avvalgono di tale opzione rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi ed i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e versano l'ammontare delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 senza sanzioni e interessi.

La RT dapprima sintetizza la portata normativa dei commi da 2 a 4; passa poi ad effettuare le considerazioni metodologiche ai fini della quantificazione delle disposizioni contenute nei citati commi dell'articolo in esame. Pertanto:

- per le ritenute di lavoro dipendente, incluse le trattenute per le addizionali, operate dai sostituti d'imposta considera i versamenti effettuati dai soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi inferiore a 2 milioni di euro e non classificati nei settori della filiera per i quali già si applica la sospensione delle ritenute senza alcun limite sui ricavi o compensi. Per i soggetti così individuati, classificati nei settori fuori dalla filiera, stima un ammontare complessivo di ritenute sospese per il solo mese di marzo pari a 708 milioni di euro;
- per l'IVA considera tutti i soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi al di sotto del limite di 2 milioni di euro e per i settori di filiera e per i contribuenti aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza anche i restanti contribuenti (con ricavi superiori a 2 milioni di euro): per tali soggetti stima un ammontare sospeso per il mese di marzo a titolo di versamenti IVA pari a 3.248 milioni di euro.

Stima pertanto complessivamente i versamenti tributari sospesi per le lettere a) e b) del comma 2 per un ammontare pari a 3.956 milioni di euro²⁵. Non ascrive effetti in termini di entrate atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Con riferimento alla stima dei contributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ha così proceduto: ha desunto le informazioni dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo

²³ Quindi quelli di più ridotte dimensioni, così come si esprime la relazione illustrativa.

²⁴ Rispettivamente relativi alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi ed alle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

²⁵ Cioè: $708 + 3.248 = 3.956$ mln di euro

e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO non rientranti nei settori previsti dall'articolo 8 del D.L n. 9 del 2020 e nelle ulteriori categorie salvaguardate nel pacchetto norme DF. Tali valori sono stati opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali (NADEF 2019) e ridotti al 16% per tener conto delle sole aziende che rientrano nei limiti di fatturato previsti dalla norma. Pertanto ha stimato per il mese di marzo un ammontare di contributi sospesi per circa 1.303 milioni di euro.

Poiché il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, evidenzia che dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, ai sensi del comma 7 del presente articolo, rappresenta che le disposizioni prevedono che i ricavi o compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ai fini della stima elabora i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 585 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di marzo 2020.

Anche per tali fattispecie non ascrive effetti di gettito atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista per il corrente anno di bilancio.

Al riguardo si osserva che:

- si condivide la mancanza di effetti finanziari in termini di gettito erariale in quanto il versamento degli importi sospesi è previsto nel corso del corrente esercizio 2020;
- non sono indicate le banche dati né sono fornite informazioni circa la numerosità dei soggetti, l'onere medio per compensi erogati a lavoratori dipendenti, la separazione tra ritenute a titolo di imposte sui redditi e trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali. Su tale ultimo aspetto si rammenta che le addizionali danno luogo, in caso di minor gettito dovuto all'applicazione della normativa statale, a compensazioni da parte dell'Erario a favore degli enti territoriali titolari delle addizionali in questione. Anche se, come già rappresentato, le variazioni finanziarie avvengono all'interno dello stesso esercizio è prudente e risponde ad un'ottica di trasparenza acquisire la separazione delle imposte introitabili dai diversi soggetti istituzionali. Inoltre in mancanza di dati per poter effettuare un risconto si può solo evidenziare che l'ammontare delle ritenute sospese per i soggetti di cui al comma 2, rappresenta

circa 1/3²⁶ di quanto stimato per la medesima tipologia di intervento previsto nel precedente articolo 61 del presente decreto legge;

- allo stesso modo non sono forniti dati ed informazioni in merito all'ammontare dell'IVA sospesa suddivisa sia per tipologia di contribuenti (quelli che sono sotto la soglia dei 2 mln di euro di ricavi da quelli che ne sono esclusi), sia per settore di attività, sia per territorio; sul punto si rinvia anche a quanto specificato nelle considerazioni svolte per l'articolo 61 per le quali occorre avere conferma che la stima presentata nella RT annessa al presente articolo contabilizzi l'ammontare totale della sospensione dei versamenti a titolo di IVA (sia per l'articolo 61 che per il presente articolo 62);
- la RT sembra stimare solo la sospensione dei contributi senza fornire anche la quantificazione dell'ammontare dei premi assicurativi obbligatori sospesi ai sensi del presente articolo;
- per gli effetti derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 7 del presente articolo si ripropongono le considerazioni già svolte in ragione della mancanza di rappresentazione dei soggetti suddivisi per tipologia di attività e localizzazione sul territorio.

Articolo 63 ***(Premio ai lavoratori dipendenti)***

Il presente articolo dispone, al comma 1, l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente²⁷ dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, e che, durante il periodo di emergenza sanitaria continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Esso non concorre alla formazione della base imponibile ed è rapportato ai giorni di lavoro svolti nella propria sede, nel predetto mese.

Il comma 2 specifica che il premio è attribuito, in via automatica, dai sostituti d'imposta²⁸ che lo erogano se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta, ai sensi del comma 3, recuperano l'incentivo erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 4 individua la copertura dell'onere facendo rinvio all'articolo 126 del presente decreto.

La RT ai fini della stima utilizza delle elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, dalle quali risulta che il numero di lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro è pari a 19,5 milioni unità.

Sulla base di un'analisi effettuata sui settori individuati dal DPCM 11 marzo 2020 che non devono sospendere le attività, stima una quota di soggetti che svolgono l'attività lavorativa presso la sede di lavoro pari al 15% per i lavoratori pubblici e al

²⁶ Cioè: $708/2.162\text{mln di euro} * 100 = 32,74\%$

²⁷ Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUIR n. 917 del 1986.

²⁸ Di cui gli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973.

50% per i lavoratori privati. La platea dei dipendenti interessati dalla disposizione è pari a 8,8 milioni. Poiché il premio è di 100 euro mensili stima quindi un onere pari a 880,5 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

- la RT non fornisce dati di dettaglio relativi al numero dei potenziali beneficiari suddivisi tra lavoratori dipendenti privati e pubblici;
- il beneficio si configura come un diritto in capo a tutti i potenziali beneficiari, per tale ragione si valuti l'opportunità di indicare una clausola di salvaguardia che consenta di garantire a tutti gli aventi diritto il beneficio in parola salvaguardando gli equilibri di bilancio;
- per le considerazioni relative alle modalità di copertura si rinvia all'esame del contenuto dell'articolo 126 del presente decreto.

Articolo 64

(Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Le disposizioni in commento riconoscono un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, per il periodo di imposta 2020 ed in favore degli esercenti di impresa, arte o professione, nella misura del 50 per cento delle spese documentate sostenute per la sanificazione di ambienti e di strumenti di lavoro. Il credito spetta entro il limite massimo individuale di 20.000 euro. La norma pone quindi un tetto di spesa complessivo pari a 50 mln di euro per l'anno 2020.

Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico²⁹ per la definizione dei criteri e delle modalità applicative del credito di imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa.

La RT, dopo aver brevemente illustrato le disposizioni in commento, rappresenta che la misura comporta un onere corrispondente al limite di spesa previsto pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, pur nella consapevolezza che il beneficio fiscale opera entro il limite di spesa delle risorse stanziato e che il rispetto del tetto di spesa dovrebbe essere assicurato dall'emanando decreto attuativo, stante anche l'assenza di elementi in merito nella relazione illustrativa correlata al provvedimento in commento, si suggerisce di valutare l'opportunità di acquisire informazioni al fine di verificare la congruità dello stanziamento disposto (50 mln di euro) e del limite individuale di utilizzo del credito di imposta (20.000 euro). In proposito parrebbe opportuno porre attenzione sia all'ipotizzabile tiraggio dell'agevolazione - che è riferita sia alla spesa di norma effettuata per interventi di sanificazione sia a quella che sarà incentivata dal

²⁹ Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

beneficio - sia alla concreta possibilità della misura di soddisfare le finalità perseguite dalla norma in relazione allo stanziamento disposto³⁰.

Articolo 65 ***(Credito d'imposta per botteghe e negozi)***

Il comma 1 dispone che ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1³¹.

Per il comma 2 il credito di imposta non si applica alle attività identificate come essenziali³² in quanto escluse dagli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia in atto. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto.

La RT ai fini della stima utilizza delle elaborazioni effettuate mediante il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) dal quale risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione per l'anno 2017, aventi ad oggetto negozi e botteghe, è di circa 9,5 mld di euro. Considera quindi le seguenti variabili: una sola mensilità, la quota del 60% a cui si commisura il credito in argomento e la parte di negozi che hanno sospeso l'attività per circa il 75%; utilizzando detti elementi quantifica che l'ammontare di credito di imposta di competenza per l'anno 2020 è di circa 356,3 mln di euro³³.

Al riguardo nel condividere la modalità di stima si evidenzia l'opportunità di indicare un'eventuale clausola di salvaguardia che tuteli gli equilibri di bilancio a fronte della spettanza di un diritto soggettivo a favore dei soggetti beneficiari del credito in argomento.

Per le forme di copertura si rinvia a quanto rappresentato all'articolo 126 del presente decreto.

Articolo 66 ***(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

Il comma 1 dell'articolo in commento dispone che spetta una detrazione del 30% dall'imposta lorda sul reddito (IRPEF), per un importo non superiore a 30.000 euro, a vantaggio di soggetti persone fisiche ed enti non commerciali che effettuano, nell'anno 2020, erogazioni liberali in denaro ed in

³⁰ La norma prevede che l'agevolazione è volta ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19. Qualora tutti utilizzassero il credito nel limite massimo consentito, l'agevolazione potrebbe essere riconosciuta in favore di 2.500 soggetti.

³¹ Cioè negozi e botteghe.

³² Cioè alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020, quindi in estrema sintesi: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

³³ Cioè: $9,5 \text{ mld di euro} / 12 * 60\% * 75\% = 356,25 \text{ mln di euro}$.

natura, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

Per le erogazioni liberali effettuate per la medesima finalità dai soggetti titolari di reddito d'impresa, il comma 2 prevede che si applicano le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali per erogazioni e trasferimenti in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche³⁴. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) le erogazioni liberali in parola sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Il comma 3 specifica che alle erogazioni in natura in argomento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in tema di erogazioni liberali in natura in favore degli enti del terzo settore³⁵; nel merito si rammenta che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante per le liberalità in natura è quantificato sulla base del valore normale³⁶ del bene, e che ai fini del beneficio devono essere rispettati degli obblighi documentali.

Infine il comma 4 dispone che all'onere derivante dalle disposizioni in esame si provvede ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto legge.

La RT evidenzia che la proposta in esame introduce, ai fini Irpef, per il solo anno 2020, una detrazione del 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Le erogazioni sono destinate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la detrazione massima può essere pari a 30.000 euro. Rammenta poi che la legislazione vigente prevede alcune agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di volontariato e fondazioni private.

Ai fini della stima rappresenta che sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di erogazioni di circa 395,7 milioni di euro. Assume che le nuove erogazioni rappresentino circa il 30% di quelle vigenti e non tiene conto, a fini prudenziali, dell'eventuale effetto di sostituzione tra le diverse erogazioni liberali; ciò posto stima un ammontare di erogazioni di circa 118,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 30%, la perdita di gettito Irpef di competenza 2020 risulta di circa 35,6 milioni di euro³⁷.

In considerazione della circostanza che la disposizione si applica per il solo anno 2020, stima l'andamento finanziario come riportato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-62,3	+26,7	0

³⁴ Articolo 27 della legge n. 133 del 1999.

³⁵ Di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

³⁶ Per valore normale ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

³⁷ Pertanto: $395,7 * 30\% * 30\% = 35,6$ mln di euro.

Specifica poi che alle erogazioni liberali in denaro o in natura destinate alla predetta emergenza si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 27 della legge n. 133 del 1999. In particolare, viene prevista la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura; per le cessioni gratuite, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e i trasferimenti degli stessi beni non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

Con riferimento alla prima agevolazione, in assenza di dati puntuali, assume come *proxy* una delle principali raccolte di fondi con finalità sanitaria, la raccolta Telethon. Dai dati pubblicati risulta che l'ammontare della raccolta per il 2019 è stato di circa 45 milioni di euro; procede quindi a triplicare detto importo in considerazione sia dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria sia delle informazioni acquisite in relazione ad erogazioni già in corso da parte di grandi contribuenti.

Stima quindi un ammontare complessivo di circa 135 milioni di euro di erogazioni con la conseguente previsione di una deducibilità dal reddito di impresa che determina una perdita di gettito di competenza pari a -32,4 milioni di euro³⁸. Tale perdita di gettito viene stimata per il solo anno d'imposta 2020 nel presupposto che le erogazioni saranno effettuate nel corrente anno.

La tabella seguente riporta l'andamento finanziario:

	<i>(milioni di euro)</i>			
	2020	2021	2022	2023
IRES	0	-47,25	20,25	0
IRAP	0	-9,45	4,05	0
Totale	0	-56,7	24,3	0

Conclude evidenziando che non si determinano effetti finanziari in relazione alle misure relative ai trasferimenti gratuiti di beni, in considerazione della circostanza che si tratta di cessioni aggiuntive rispetto a quelle che le imprese effettuano nell'ambito dello svolgimento normale della loro attività economica.

Al riguardo si osserva:

- il calcolo del saldo/acconto per la stima degli effetti in termini di cassa del minor gettito a titolo di IRES non appare corretto. In particolare per prassi la percentuale di stima dell'acconto per le imposte IRES è pari a circa il 75%³⁹; utilizzando i dati esposti nella tabella presentata in RT si arriva a determinare detta percentuale pari a circa il 45,8%⁴⁰. La differenza delle due aliquote stimate di acconto determina una maggiore perdita di gettito per l'anno 2021 di circa 9,45 mln di euro⁴¹. Inoltre ripercorrendo i calcoli per l'anno 2022 - acquisendo come valida la percentuale del 45,8% utilizzata dalla RT per stimare l'ammontare

³⁸ Cioè: 135 mln* 24% = 32,4 mln di euro.

³⁹ Peraltro la stessa utilizzata anche per la stima dell'acconto IRPEF.

⁴⁰ Cioè: 47,25 - 32,4 = 14,84 / 32,4 = 45,83%.

⁴¹ Quindi: 32,4 mln di euro + (32,4*75%) = 56,7 mln di euro per l'anno 2021 a fronte degli indicati 47,25 con una differenza in termini di minor gettito pari a circa 9,45 mln di euro.

dell'acconto - si ottiene che il maggior gettito per effetto del meccanismo di saldo/acconto è pari a 14,84 mln di euro a fronte degli indicati 20,25 mln di euro, con una conseguente iscrizione in eccesso del maggior gettito atteso per un importo pari a 5,41 mln di euro⁴²;

- l'esclusione ipotizzata in RT di un possibile effetto di sostituzione delle detrazioni in parola, riconosciute a titolo di IRPEF, rispetto a quelle già esistenti potrebbe non rispondere ad un criterio prudenziale; infatti alcune delle erogazioni liberali effettuate a legislazione vigente vedono riconosciuta un'aliquota di detrazione inferiore⁴³ rispetto a quella prevista per le presenti liberalità che sconta un'aliquota del 30%, così come differente si può presentare anche il limite massimo di detraibilità. È evidente che, in termini di mera convenienza, l'effetto sostituzione sarà possibile e quindi per motivi di prudenza ne andrebbero valutate le conseguenze in termini di minor gettito;
- la scelta della percentuale del 30% quale possibile stima della quota delle nuove erogazioni liberali rispetto all'ammontare delle liberalità per cui operano le vigenti detrazioni a titolo di IRPEF, non è supportata da alcuna motivazione oggettiva. Sul punto si osserva, oltre a quanto già evidenziato in precedenza, che ai fini della stima delle nuove liberalità erogate da soggetti titolari di reddito di impresa, la RT ha proceduto a triplicare l'importo delle erogazioni effettuate a favore di Telethon in "*considerazione sia dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria sia delle informazioni acquisite in relazione ad erogazioni già in corso da parte di grandi contribuenti*". Si rende pertanto opportuno acquisire informazioni in merito alle ipotesi in argomento;
- con riferimento alle cessioni gratuite di beni andrebbe effettuato un approfondimento con riferimento all'affermazione che trattasi di cessioni aggiuntive rispetto a quelle che le imprese effettuano nell'ambito dello svolgimento normale della propria attività; a ben vedere, considerato il fatto contingente, la cessione di tali beni potrebbe essere non proprio aggiuntiva bensì sostitutiva di cessioni che per effetto della crisi epidemica non si sono effettuate. Tale circostanza indurrebbe quindi a stimare anche un effetto di perdita di gettito, a parità di variabili, dovuta alla mancata vendita o alla mancata valutazione di rimanenze di tali beni che per effetto della disposizione in esame si cederanno gratuitamente. Se ciò si verificasse si produrrebbero perdite in termini di gettito IRES, IRAP ed IVA che andrebbero opportunamente stimate ed adeguatamente considerate con apposite forme di copertura finanziaria;

⁴² Cioè: $32,4 \text{ mln di euro} * 45,8\% = 14,84$ che rappresenta l'importo di minor versamento a titolo di acconto IRES per effetto della temporaneità della detrazione in parola (il solo anno 2020) che andrà restituito al momento del pagamento del saldo nell'anno 2022. Pertanto $20,25 - 14,84 = 5,41$ mln di euro rappresenta l'ammontare di minore maggior gettito.

⁴³ Per tutti si veda, ad esempio la detrazione riconosciuta per erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità od eventi straordinari (di cui all'articolo 138, comma 14, della L. n. 388 del 2000) per la quale è previsto che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19%. Per una panoramica completa si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019.

- per quanto attiene alla copertura si rinvia a quanto evidenziato in merito all'articolo 126 del presente decreto legge.

Articolo 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Le disposizioni in commento, al comma 1, recano variamente sospensioni di termini in materia di attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, e di contenzioso, da parte degli enti impositori. Nello specifico, la sospensione è disposta dall' 8 marzo al 31 maggio 2020. Lo stesso periodo di sospensione interessa i termini entro i quali devono essere rese le risposte alle istanze di interpello⁴⁴, anche dovute a seguito della presentazione di documentazione integrativa. La stessa sospensione riguarda il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello. La sospensione - senza peraltro ulteriori specificazioni in merito - riguarda anche i termini previsti per i casi di adempimento collaborativo⁴⁵, in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata,⁴⁶ in tema di accordi preventivi per le imprese con attività internazionali⁴⁷, nei casi di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale⁴⁸, per le procedure di ruling in relazione al regime opzionale di cui all'art. 1, commi da 37 a 43, della L. n. 190 del 2014 (c.d. *patent box*).

Con il comma 2, si prevede che, per le istanze di interpello formalizzate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta o per la regolarizzazione delle istanze decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi a partire dal 1 giugno).

Si prevede poi, per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, che la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Con il comma 3, fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, è disposta la sospensione delle attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-*bis* c.p.c., 155-*quater*, 155-*quinqies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, e dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013.

Con il comma 4 si prevede, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000)⁴⁹, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015 che contempla la sospensione dei termini in relazione ad eventi eccezionali.

⁴⁴ Si tratta delle istanze rivolte dal contribuente all'Agenzia delle Entrate prima di porre in essere un comportamento fiscalmente rilevante, per al fine di ricevere chiarimenti in ordine a fattispecie con riguardo all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme relative a tributi erariali. Si possono distinguere interpellati ordinari, anti abuso, disapplicativi, probatori, su nuovi investimenti.

⁴⁵ Di cui all'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 128 del 2015.

⁴⁶ Di cui all'art. 1-bis del DL n. 50 del 2017.

⁴⁷ Di cui all'art. 31-ter del DPR n. 600 del 1973.

⁴⁸ Di cui all'art. 31-quater del DPR n. 600 del 1973.

⁴⁹ Che, si ricorda, sancisce il divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta.

La RT rappresenta che la disciplina non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione.

Al riguardo, per quanto di competenza, si osserva che la sintetica RT riferisce l'assenza di effetti negativi di gettito alla circostanza che, nonostante il periodo di sospensione disposto, le attività non si fermeranno del tutto, anche grazie a modalità di *smart working*, senza fornire elementi e dati a supporto di tale valutazione. Tuttavia così facendo la RT finisce per rappresentare un impatto non affatto trascurabile della disposta sospensione⁵⁰ salvo non associarvi poi alcun effetto finanziario. Considerato che la sospensione supera ampiamente due mesi, che la misura si colloca in un contesto di forte incertezza in ordine alla durata ed all'impatto dell'emergenza sanitaria in corso avuto riguardo alle misure che sono state adottate o che potrebbero essere assunte per il contenimento del contagio, non si ritiene prudentiale non associare alcun onere finanziario alle disposizioni in commento.

Appare necessario, in ogni caso, un approfondimento volto ad acquisire elementi informativi e dati che possano consentire di riscontrare l'affermata neutralità finanziaria del provvedimento, ad esempio, con riguardo al grado ed alla qualità di implementazione, nel settore interessato dalla sospensione, delle modalità di lavoro agile.

Articolo 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Le disposizioni in commento, al comma 1, provvedono alla sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ed avvisi di addebito da parte dell'INPS, ai sensi degli artt. 29 e 30 del DL n. 78 del 2010. Si prevede inoltre che la ripresa dei versamenti, da effettuarsi in unica soluzione, abbia luogo entro il mese successivo a quello del termine del periodo di sospensione, precisandosi che non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali⁵¹.

Con il comma 2, la sospensione è quindi disposta anche nei confronti di atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,⁵² con riferimento alle ingiunzioni fiscali

⁵⁰ Affermare che le attività non si fermeranno del tutto e che le stesse potranno essere riprese con piena operatività al termine della sospensione non può che voler dire anche, logicamente, che molte attività risentiranno in modo significativo della sospensione disposta; la qual cosa non appare priva di conseguenze finanziarie.

⁵¹ La qual cosa comporta la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

⁵² Ai sensi dell'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del DL n. 16 del 2012.

emesse dagli enti territoriali ed agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti ed atti finalizzati alla riscossione delle loro entrate patrimoniali.⁵³

Con il comma 3 è quindi disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento rateale di quanto dovuto a seguito delle definizioni agevolate delle cartelle di pagamento,⁵⁴ nonché del termine del 31 marzo 2020,⁵⁵ in relazione al pagamento rateale di carichi affidati all'agente della riscossione per taluni debitori che versano in particolari situazioni di grave e comprovata difficoltà economica⁵⁶.

Con il comma 4 si prevede infine che le comunicazioni di inesigibilità relative agli anni 2018, 2019 e 2020, sono rispettivamente presentate entro il 31 dicembre degli anni 2023, 2024 e 2025.

La RT, relativamente alla sospensione dei termini di versamento – scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 – dei carichi affidati all'agente della riscossione, per la quantificazione dell'impatto sul gettito dei commi 1, 2 e 3 considera i seguenti aspetti:

- riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione. Ciò, in quanto, per l'anno 2020, la sospensione determinerà uno slittamento di tre rate mensili;
- riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, dovuta ad una significativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor lasso temporale disponibile per il relativo esperimento.

milioni di euro	Effetto 1	Effetto 2	TOTALE
TOTALE	-276,0	-706,0	-982,0
ERARIO	-154,9	-396,2	-551,1
ENTI PREVIDENZIALI	-75,9	-194,2	-270,2
ALTRI ENTI	-45,2	-115,6	-160,8

Infine, parte dell'effetto negativo come sopra stimato per l'anno 2020 potrà essere recuperato nell'anno 2021, ma tale recupero prudenzialmente non viene considerato in quanto gli elementi disponibili non permettono di stimare il valore del recupero e quando si manifesterà negli anni successivi.

La disposizione del comma 4 non è, viceversa, idonea a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, poiché si limita a differire gli attuali termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 e non incide in alcun modo sul diritto

⁵³ Di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 190 del 2019.

⁵⁴ Di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e 23 e dell'art. 5, comma 2, lett. d) del DL n. 119 del 2018 nonché dell'art. 16-bis, comma 1, lett. b) n. 2 del DL n. 34 del 2019. Si tratta della rateazione, scadente il 28 febbraio 2020, della c.d. rottamazione *ter*, anche per i contribuenti che vi abbiano aderito tardivamente a seguito della riapertura dei termini, delle rate delle rottamazioni precedenti riaperte per i contribuenti inadempienti, della rata, che scade sempre il 28 febbraio 2020 riferita alle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

⁵⁵ Di cui all'art. 1, comma 190 della L. n. 145 del 2018.

⁵⁶ In relazione alle fattispecie di cui all'art. 2, commi 185 e ss. .

all'incasso di tali quote, incorporato nel titolo (ruolo o avviso esecutivo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Occorre, inoltre, considerare che la disposizione favorisce l'effettivo recupero delle quote che ne sono oggetto, tenuto conto della maggiore difficoltà che, in relazione agli effetti economici nel tempo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i debitori avranno nell'assolvimento delle obbligazioni relative alle medesime quote.

Al riguardo la RT non consente di ripercorrere la quantificazione, limitandosi a rappresentare il risultato della stima, pur apprezzabilmente disaggregato in relazione ai due effetti ipotizzati, al titolo delle spettanze (tributo/onere contributivo) ed ai soggetti (erario, enti previdenziali, altri enti). Nello specifico, la RT non distingue l'impatto finanziario ascrivibile alle differenti fattispecie contemplate nei commi da 1 a 3 della disposizione in commento, limitandosi ad offrire valori complessivi riferiti all'insieme delle disposizioni sopra richiamate. Pur nella consapevolezza delle difficoltà e dell'urgenza derivanti dalla situazione emergenziale in atto, per quanto di competenza e quindi per consentire una verifica della stima e del suo carattere prudenziale, appare necessario poter disporre per quanto possibile di valori maggiormente disaggregati in relazione alle differenti fattispecie contemplate dalla norma.

Inoltre, in relazione al comma 3 ed al disposto differimento dei termini di rateazione scadenti il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, si ricorda che i piani di rateazione interessati contemplano a legislazione vigente ulteriori scadenze per l'anno 2020 e precisamente il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre (in relazione alle fattispecie di cui all'art. 3, commi 2, lett. b) e 23 e dell'art. 5, comma 2, lett. d) del DL n. 119 del 2018 e quelle di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. b) n. 2 del DL n. 34 del 2019). Poiché il differimento al 31 maggio interessa, sulla base del tenore della disposizione, la sola scadenza del 28 febbraio 2020, ne deriva che entro il 31 maggio andrà corrisposto anche il rateo successivo che la legislazione vigente riferisce alla stessa data di pagamento. Poiché dunque il contribuente si troverà a dover pagare due ratei nella stessa scadenza occorre chiarire se la RT abbia tenuto conto dei possibili riflessi del differimento della rata del 28 febbraio in ordine alle concrete possibilità di incasso del rateo successivo in relazione al quale è verosimile ipotizzare che almeno una parte significativa dei contribuenti ammessa al piano di rateazione possa avere difficoltà a corrispondere tutto il dovuto. Le disposizioni in commento infatti non determinano lo slittamento di tutto il piano di rateazione ma della sola rata del mese di febbraio.

Appare condivisibile, in quanto rispondente ad un approccio prudenziale, non aver contabilizzato il valore del recupero degli incassi per l'anno 2021.

Articolo 69 ***(Proroga versamenti nel settore dei giochi)***

Con il comma 1 si dispone il differimento al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico (c.d. PREU) sugli apparecchi new slot (AWP) e video lottery (VLT)⁵⁷ e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, unitamente agli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Con il comma 2, in conseguenza della sospensione dell'attività delle sale Bingo⁵⁸, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della l. n. 147 del 2013 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

Con il comma 3, si prorogano di sei mesi i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge n. 160 del 2019 e dagli articoli 24 (proroga gare scommesse e bingo), 25 (termine per la sostituzione degli apparecchi di gioco) e 27 (registro unico degli operatori del gioco pubblico) del DL n. 124 del 2019. Come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento in commento, si tratta della proroga della scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Il comma 4 reca, infine, disposizioni in ordine alla copertura degli oneri previsti associati alla disposizione in commento con rinvio all'articolo 126 del provvedimento.

La RT rappresenta che le disposizioni di cui al comma 1 non producono effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell'imposta dovuta avverrà entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali.

Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese di marzo comporterà un mancato introito nelle casse dello Stato di 1,477 MI di euro /mese (€ 7.500 mensili x 197 sale attive).

In relazione al comma 3, la proroga di tre mesi del termine per l'indizione della gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Scommesse consente l'indizione della stessa entro l'anno 2020; per quanto riguarda la gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento del termine per l'indizione dal mese di settembre al mese di dicembre 2020 ed il conseguente allungamento del periodo di proroga, non comporta oneri sul bilancio dello Stato, trattandosi di proroga onerosa.

Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato che la proroga prevista è di soli 3 mesi la stessa non pregiudica gli incassi attesi in quanto sarà possibile assegnare le concessioni entro il 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei termini previsti dalla norma.

⁵⁷ Di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

⁵⁸ Prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

La proroga dell'entrata e regime del registro unico a decorrere dall'anno 2021 comporta un minor gettito stimato di 27,92 MI€ solo per il 2020.

Alla proroga sull'entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo si rappresenta che la chiusura di sale ed esercizi commerciali disposta con i DPCM⁵⁹ varati per far fronte all'emergenza sanitaria nei quali trovano collocazione gli AWP e VLT ha indubbi riflessi in ordine alla raccolta del PREU che, si ricorda si sostanzia in un prelievo in termini percentuali sulle somme giocate⁶⁰. Inoltre si rinvengono conseguenze onerose anche rispetto agli incassi a titolo di imposte dirette ed IRAP che risentiranno dei minori redditi percepiti dagli operatori della filiera nel periodo interessato dalla sospensione.

Si ricorda che i citati DPCM sono stati adottati ai sensi del DL n. 6 del 2020 e, nello specifico, dell'art. 3 del decreto - che reca una clausola di invarianza finanziaria - ed in relazione al quale la RT associata non ascriveva effetti finanziari in quanto norme di carattere ordinamentale⁶¹. Nella nota di lettura del servizio del bilancio,⁶² in relazione al citato decreto si è osservato che "*Si ritiene meritevole di una valutazione l'impatto in termini di gettito fiscale riveniente dalle zone più colpite dall'epidemia, che la stessa adozione delle misure emergenziali potrebbe determinare, attraverso una contrazione delle ordinarie attività economiche*".

Sarebbe necessario poter disporre di una stima delle minori entrate a titolo di PREU e di imposte dirette per le quali non è stata fornita né la quantificazione né la relativa copertura finanziaria in occasione del varo dei richiamati DPCM, in elusione della clausola di neutralità finanziaria prevista nel DL n. 6 del 2020.

Si ricorda che norma dell'art. 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009) Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione a quanto disposto dal comma 2, la RT contabilizza gli effetti di minori entrate relative ad un mese (pari a 1,48 mln di euro). Si rappresenta peraltro che la norma consente il mancato pagamento del canone a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività, anche per effetto di eventuali successive

⁵⁹ Si tratta dei DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020.

⁶⁰ Si ricorda che per l'anno 2020 il PREU relativo ai VLT è pari a 8,5 %; quello riferito ai AWP è fissato nel 23,85%.

⁶¹ La RT annessa al DL n.6 del 2020 così affermava: gli articoli 1,2 e 3 del decreto legge hanno dunque sostanzialmente natura ordinamentale in quanto chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo una procedura *ad hoc* per l'adozione delle suddette misure proprie di ciascuna autorità competente. Dai decreti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

⁶² Si tratta della nota n. 129 del marzo 2020 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(Approvato dalla Camera dei deputati), p. 4.

integrazioni e modificazioni al DPCM dell'8 marzo 2020. Gli oneri associati alla disposizione (riferiti ad un mese) andranno riconsiderati nel corso dell'esame del DDL di conversione del decreto per l'eventualità in cui la sospensione dovesse perdurare oltre marzo interessando anche il mese di aprile o oltre⁶³.

Con riferimento al comma 3, si rileva un significativo disallineamento tra quanto dispone la norma (ossia il differimento di sei mesi delle gare) e quanto si legge in RT che effettua le sopra riportate valutazioni in relazione ad un termine di tre mesi. Appare necessario una integrazione della RT sul punto.

In ogni caso, con riferimento alla gara scommesse si ricorda che la RT annessa all'art. 24 del DL n. 124 del 2019 - da bandire entro il 30 giugno 2020 - aveva associato maggiori entrate per il l'anno 2020, a titolo di *una tantum*, pari a 65,7 mln di euro. Lo slittamento di sei mesi rende oltremodo difficile realizzare gli incassi attesi nel 2020.

Quanto alla gara Bingo, si ricorda che la RT riferita al secondo comma dell'art. 24 del DL n. 124 del 2019 ascriveva alla gara maggiori entrate, contabilizzate nei saldi di finanza pubblica, pari a 17 mln di euro per l'anno 2020. Considerato che la gara si sarebbe dovuta indire entro il 30 settembre 2020, il differimento di sei mesi rende impossibile incassare la predetta somma entro l'anno.

In relazione alla gara AWP- VLT si ricorda che le entrate associate erano state riferite agli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari a 916.250 mln di euro. Occorre in ogni caso una valutazione riferita ad un differimento di sei mesi (e non già di tre).

In ordine alla proroga concernente il registro unico, si riscontra positivamente l'onere indicato che corrisponde alle maggiori entrate contabilizzate nei saldi di finanza pubblica in relazione alla misura.

Articolo 70 ***(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)***

Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che la disposizione reca misure finalizzate a incrementare, per l'anno 2020 per un importo di otto milioni di euro, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito dei maggiori impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19.

⁶³ Si segnala che l'articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020 ha prorogato fino al 3 aprile 2020 il termine di efficacia de DPCM dell'11 marzo 2020.

In tale contesto, la norma proposta introduce una deroga ai limiti vigenti in materia di trattamento accessorio recati dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. L'onere derivante dall'incremento è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che si prevede l'incremento delle prestazioni di lavoro straordinario a valere sul bilancio dell'Agenzia delle dogane, il cui bilancio dovrebbe essere calibrato per altre esigenze senza includere l'aumento in esame. Andrebbe quindi dimostrato che le risorse in esame possano essere ricavate attraverso risparmi su altre voci di bilancio senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa. Inoltre, andrebbe chiarita la ragione per cui devono essere compensati gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Per quanto riguarda gli effetti riflessi fiscali, andrebbero acquisiti i prospetti di calcolo.

Articolo 71 ***(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)***

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT afferma che la disposizione non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO V **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

CAPO I **ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

Articolo 72 ***(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

- b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre PP.AA. mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*.

Il comma 2 prevede che, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

- a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia.

Il comma 3 stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri di cui al comma 1.

La RT ribadisce che lo stanziamento di cui al comma 1 è formulato come un limite di spesa, e pertanto dalla disposizione non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati.

Dopo aver confermato che le disposizioni di cui al comma 2 verranno attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la RT illustra i due ultimi commi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 73 ***(Semplificazioni in materia di organi collegiali)***

La norma, per il periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, consente ai consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e alle giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Ugualmente, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

In tale periodo di emergenza è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Alle stesse modalità di videoconferenza possono ricorrere le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

La RT ribadisce che dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'attuazione della disposizione sarà effettuata mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili iscritte a legislazione vigente sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate.

Al riguardo, atteso che la norma concede una facoltà alle amministrazioni pubbliche interessate di poter ricorrere alle videoconferenze e considerato che l'attuazione della disposizione dovrà avvenire nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei bilanci delle predette amministrazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 74

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia e armate.

Al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il comma 3 autorizza per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro

straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e per materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

Il comma 4 autorizza per il Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., la spesa complessiva di euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture – U.t.G.

Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno ossia dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica e dal personale dipendente dalle autorità provinciali (questure) e locali (commissariati) di pubblica sicurezza.

Il comma 6 prevede che il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.

Il comma 7 autorizza per il Corpo di polizia penitenziaria la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il comma 8 prevede che alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT compendia di seguito e nella tabella allegata gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle Prefetture — U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese *una tantum*.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Più in dettaglio gli oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

Spese per lo straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate

Nella prima fase, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza sono state movimentate circa 1.000 unità delle Forze di polizia tra personale dei reparti territoriali e personale inviato in aggregazione da altre sedi impiegati nella zona cinturata e nelle restanti regioni del Nord.

Nell'attuale fase, considerato che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell'Ordine riguarderà l'intero territorio nazionale, è ragionevole ipotizzare un impiego di simili proporzioni oltre che per il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantificare prudenzialmente in 4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto.

Il personale inviato in aggregazione da altre sedi e impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede può essere individuato in almeno l'80% delle unità complessivamente impiegate, mentre il restante 20% sarà individuato nei reparti territoriali.

Per la quantificazione degli oneri per lavoro straordinario si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere *pro capite* per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto.

Risulta pertanto necessario integrare per ciascun operatore delle Forze di Polizia impiegato n. 70 ore ulteriori di media *pro capite* mensile.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di € 19,79.

La stima dei costi assume in considerazione, pertanto, le seguenti variabili:

- Periodo considerato n. 90 giorni

- Unità impiegate n. 4.000

Unità in aggregazione n. 3.200

Unità reparti territoriali n. 800

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n. 70 ore

- Importo orario € 19,79

indennità giornaliera di O.P. fuori sede (art. 10, d.P.R. n. 164/2002) 29,43

- indennità giornaliera di O.P. in sede (d.P.R. n. 164/2002) € 17,25

un pasto giornaliero (media *pro capite* d.P.R. n. 164/2002) € 20,00

- pernottamento (media *pro capite* d.P.R. n. 164/2002) € 30,00

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

A) Lavoro straordinario:

n. 70 ore *pro capite* x n. 4.000 unità x mesi 3 x € 19,79 € 16.623.600,00

B) Ordine pubblico fuori sede:

n. 3.200 unità giornaliere x € 29,43 x giorni 90 € 8.475.840,00

C) Ordine pubblico in sede:

n. 800 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 90 € 1.242.000,00

D) Vettovagliamento per servizi di O.P. in sede e fuori sede:

n. 1 pasto giornaliero x 4.000 unità x giorni 90 x € 20 al pasto € 7.200.000,00

E) Pernottamento:

n. 3.200 unità x € 30,00 giornaliero x giorni 90 € 8.640.000,00

Inoltre, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario, la disposizione di cui al primo comma destina ulteriori 16 milioni di euro – che si aggiungono ai 16.623.600 preventivati per il contingente di 4.000 unità delle Forze di polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto – alla maggiore operatività, valutata in considerazione dell'attuale andamento del contagio da COVID-19, del personale delle Forze di polizia non ricompreso nel predetto contingente ma comunque chiamato ad un impegno eccezionale rispetto alle ordinarie attività d'istituto.

La ripartizione di questi ulteriori 16 milioni di euro tra le Forze di polizia avverrà nel rispetto del tradizionale criterio adottato per l'impiego del relativo personale nei servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio: 40% (Polizia di Stato) – 40% (Arma dei carabinieri) – 20% (Guardia di finanza).

Alle suesposte esigenze, sono uniti gli oneri per il maggior impiego del personale medico, paramedico e di sala operativa FF.AA. Si tratta di un contingente di personale medico/paramedico, pari a 200 unità, nonché del personale impiegato nella sala operativa per altre 130 unità: la proiezione contempla una necessità di utilizzo aggiuntivo di 80 ore di lavoro straordinario *pro capite* mensili, con differenti costi medi l'ora in ragione delle specifiche professionalità.

Il dettaglio dei costi è illustrato nelle seguenti tabelle.

Impiego personale medico e paramedico

GRADO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	7	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,54	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	13.621,39	7.700,21	2.961,33
Tenente Colonnello	25	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,54	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	48.647,82	27.500,75	10.576,19
Maggiore	26	15,67	17,72	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	25.520,44	14.424,60	5.547,92
Capitano	26	15,67	17,72	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	15.704,89	8.876,67	3.414,11
Tenente	26	15,41	17,42	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	15.225,89	8.611,70	3.312,19
Sottotenente	16	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	518,23	207,01	14.594,63	8.255,00	3.174,41
1° Maresciallo	16	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	14.165,99	8.010,41	3.081,19
Maresciallo Capo	16	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	13.801,62	7.867,72	2.925,14
Maresciallo Ordinario	16	13,64	15,44	17,81	3,20	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,69	868,81	491,72	180,07	13.228,59	7.490,46	2.877,36
Maresciallo	16	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	457,55	179,84	12.882,59	7.490,46	2.877,36
Sergente Maggiore Capo	5	12,89	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	16,98	19,19	22,19	813,59	466,94	175,20	12.096,12	6.831,40	2.627,46
Sergente Maggiore	15	12,65	14,3	16,3	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	11.818,78	6.831,40	2.627,46
Sergente	7	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,38	18,28	21,06	774,54	418,23	158,88	-	-	-
Caporal Maggiore, Ca. Scelto	14	11,71	13,11	15,11	2,83	3,21	3,63	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	416,64	157,84	-	-	-
Caporal Maggiore, Capo	14	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,63	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	410,03	151,47	-	-	-
Caporal Maggiore, Scelto	14	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,98	19,57	719,76	407,02	156,59	-	-	-
TOTALE	200																216.765,13	121.561,61	33.600,49
TOTALE MENSILE																			
TOTALE TRIMESTRALE																	372.927,23		
TOTALE ANNUALE																	1.118.781,70		
COSTO MEDIO ORE DI STRAORDINARIO																	23,31		
TOTALE SALA OPERATIVA																	638.553,99		
TOTALE																	1.757.335,70		

* Fertile diurno
** Festivo diurno/fertile notturno
*** Festivo notturno

Impiego presso sala operativa

GRADO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,54	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.817,74	3.300,09	1.159,11
Tenente Colonnello	8	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,54	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	15.527,30	8.800,24	3.184,38
Capitano	10	15,67	17,72	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	9.981,16	5.648,17	2.170,07
Tenente	8	15,41	17,42	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	7.852,44	4.418,34	1.707,05
Sottotenente	5	14,24	16,11	18,55	3,45	3,90	4,50	1,23	1,37	1,58	18,90	21,38	24,87	907,03	513,07	191,35	4.355,16	2.565,36	988,70
Primo Luogotenente	3	15,41	17,42	20,11	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	2.914,67	1.664,38	640,14
Luogotenente	7	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	518,23	207,01	6.691,33	3.767,62	1.349,08
1° Maresciallo	8	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	7.237,01	4.127,50	1.557,39
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	7	13,64	15,44	17,81	3,20	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,69	868,81	491,72	180,07	6.084,69	3.442,19	1.323,50
Maresciallo	8	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	816,77	467,53	175,84	3.307,10	1.870,11	719,34
Sergente Maggiore Capo	7	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	813,59	466,94	175,20	3.265,55	1.854,39	719,34
Sergente Maggiore	5	12,65	14,3	16,3	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	4.028,77	2.277,13	875,82
Sergente	7	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	418,23	158,88	5.421,80	3.061,60	1.179,31
Caporal Maggiore, Ca. Scelto	13	11,71	13,11	15,11	2,83	3,21	3,63	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	416,64	157,84	10.035,24	5.874,27	2.191,91
Caporal Maggiore, Capo	14	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,63	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	410,03	151,47	10.197,74	5.881,05	2.160,57
Caporal Maggiore, Scelto	14	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,98	19,57	719,76	407,02	156,59	10.076,71	5.698,24	2.192,30
TOTALE	130																121.989,31	68.985,63	21.876,39
TOTALE MENSILE																	212.851,33		
TOTALE TRIMESTRALE																	638.553,99		
COSTO MEDIO ORE DI STRAORDINARIO																	20,47		

* Fertile diurno
** Festivo diurno/fertile notturno
*** Festivo notturno

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

Personale medico e paramedico

200 unità x 80 ore x 3 mesi x 23,31 euro ora € 1.118.781,70

Personale di sala operativa

130 unità x 80 ore x 3 mesi x 20,466 euro ora € 638.553,99

Subtotale € 1.757.335,69

Riepilogo complessivo

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Lavoro straordinario personale di rinforzo	16.623.600,00
B	Lavoro straordinario personale territoriale	16.000.000,00
B	Ordine Pubblico fuori sede	8.475.840,00
C	Ordine Pubblico in sede	1.242.000,00
D	Vettovagliamento	7.200.000,00
E	Pernottamento	8.640.000,00
F	Personale medico e di sala operativa FF.AA.	1.757.335,69
Totale		59.938.775,69

Al comma 2, invece, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.717.122, necessaria a coprire il fabbisogno igienico-sanitario e tecnico-logistico complessivamente stimato, dalle competenti articolazioni tecniche, per il Comparto Sicurezza e Difesa, a fronte della peculiare esposizione a rischio connessa al maggiore impegno richiesto su tutto il territorio nazionale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché a vigilanza del rispetto delle rigorose prescrizioni imposte con i d.P.C.M. attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in dettaglio tali oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

1. POLIZIA DI STATO

1.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc.), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti:

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale: € 2.100.000

Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19: € 551.800,00

Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani): € 2.721.040

Subtotale € 5.372.840

1.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici): € 1.315.000

Riepilogo complessivo per la Polizia di Stato

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 5.372.840
B	Spese per l'operatività del personale	€ 1.315.000
	Totale	€ 6.687.840

2. ARMA DEI CARABINIERI:

2.A Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc.), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale: € 2.100.000,00

Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19: 551.800,00

Dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, misuratori di temperatura corporea): € 3.007.482,00

Subtotale € 5.659.282,00

2.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici): € 1.315.000,00

Riepilogo complessivo per l'Arma dei Carabinieri

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese sanitarie, pulizia e igiene	5.659.282
B	Spese per l'operatività del personale	1.315.000
Totale	6.974.282	

3. GUARDIA DI FINANZA

3.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegati nelle attività di servizio connesse nell'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti su tutto il territorio nazionale € 2.000.000,00

Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19): € 600.000,00

Acquisto dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.): € 500.000,00

Subtotale 3.100.000,00

3.B Spese per l'operatività del personale

Abbigliamento operativo € 100.000,00

Riepilogo complessivo per la Guardia di Finanza

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese sanitarie e per l'operatività del personale	3.100.000
C)	Spese per l'operatività del personale	100.000
Totale		3.200.000

4. FORZE ARMATE:

4.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale militare (mascherine, guanti, etc.), nonché alla pulizia e alla disinfestazione delle caserme, degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

Pulizia, sanificazione e disinfezione delle caserme e degli ambienti su tutto il territorio nazionale: € 2.100.000,00

Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19: € 540.000,00

Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani ecc.): € 1.215.000,00

TOTALE € 3.855.000,00

5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con una squadra di 5 unità, alla quale si aggiunge un nucleo di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto da n. 3 unità, per 6 regioni, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Sono previste risorse aggiuntive per il richiamo di vigili volontari in sostituzione di personale già risultato positivo ai test e sottoposto a isolamento. Ad oggi, circa 100 unità risultano in stato di isolamento o in sorveglianza sanitaria passiva si rende necessario il richiamo di 200 vigili volontari per novanta giorni.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h24 mensile. Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora € 1.296.000,00

3 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora € 777.600,00

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Onere per richiami di personale volontario VVF:

200 unità x 1.500 euro mensili € 900.000,00

La somma è comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità di rischio, nonché delle indennità accessorie di turno e notturna. Tali valori sono rapportati a quelli corrisposti al personale permanente con la qualifica di VF e parametrati alla durata di gg. 14 di richiamo. L'importo è anche comprensivo dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Subtotale € 2.973.600,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

È inoltre prevista la spesa di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico e per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e dei dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

Si richiede altresì il ristoro per l'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è dotato di ruoli tecnico-professionali, con funzioni integrative delle attività svolte dal personale operativo, che possono accedere al lavoro agile. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie. Nella seguente tabella sono dettagliati i relativi importi (*una tantum*):

<i>Oggetto della spesa</i>	<i>Euro</i>
<i>Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali</i>	<i>700.000,00</i>
<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Prodotti informatici e licenze software</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Subtotale</i>	<i>3.000.000,00</i>

Riepilogo complessivo per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>A)</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>2.973.600</i>
<i>B)</i>	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>3.000.000</i>
	<i>Totale</i>	<i>5.973.600</i>

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Pertanto si è prevista una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario quantizzabile in 25 ore mensili per le Prefetture e per i Dipartimenti del Dicastero interessati dall'emergenza.

La stima dei costi per tre mesi, al lordo anche degli oneri a carico dello Stato e quantificando mediamente a € 20,33 l'ora lo straordinario, ammonta a:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG:

1675 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 2.553.956,25

Straordinario per personale degli Uffici Centrali:

325 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 495.543,75

subtotale 3.049.500,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia e la disinfestazione degli ambienti, nonché il funzionamento delle Prefetture:

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto (onere complessivo, per 3 mesi, determinato nel 25 % della spesa attualmente autorizzata e sostenuta € 270.000,00

Aumento del fabbisogno mensile delle spese per acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle Prefetture (3mesi) € 51.000,00

Materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale (acquisto una tantum) € 500.000,00

Subtotale € 821.000,00

6.C Spese per l'operatività del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili all'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza,

l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie (una tantum). € 1.000.000

6.D Spese per missioni

La stima dei costi relativi agli oneri per le missioni del personale delle Prefetture — UTG interessato all'emergenza sanitaria le seguenti tipologie di spesa:

- trasporto MR dalla sede di residenza a quella della missione, ipotizzato in un viaggio al mese, per una spesa media di € 200,00;
- pasti giornalieri per un totale di € 44,26 *pro capite*;
- alloggio pari a euro 100,00 *pro capite*
- unità di personale, di varie qualifiche, interessate 5 per ognuna delle 26 Prefetture individuate.

Pasti e alloggi: (€ 44,26 + € 100) x 5 unità x 26 UtG x 90 giorni € 1.687.842,00

Spostamenti A/R: € 200 x 5 unità x 26 UtG x 3 mesi € 78.000,00

Subtotale € 1.765.842,00

	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>A)</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>2.242.794</i>
<i>B)</i>	<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	<i>821.000</i>
<i>C)</i>	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	<i>1.000.000</i>
<i>D)</i>	<i>Spese per missioni</i>	<i>1.765.842</i>
	<i>Totale</i>	<i>5.829.636</i>

7. CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO — GUARDIA COSTIERA

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese *una tantum*.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

7.A Spese di personale

Su richiesta degli Uffici Territoriali di Governo e/o Questure è stato assicurato il concorso al potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole in 8 porti con una squadra di 2 unità, che opereranno anche in regime di lavoro straordinario mediamente per almeno 5 ore al giorno cadauna.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole.

Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

squadre	unità	ore straordinario	porti	giorni	euro ora	Totale
1	2	5	8	90	€ 20	€ 144.000

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Subtotale € 144.000.

7.B Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc.), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

<i>Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:</i>	€ 1.000.000
<i>Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19</i>	€ 300.000
<i>Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili</i>	€ 250.000
<i>subtotale</i>	€ 1.550.000

7.0 Spese per attrezzature e materiali

Il ricorso massivo alla telematica per supportare lo sforzo richiesto dalla situazione d'emergenza COVID-19 in atto e per consentire di svolgere, a distanza e in sicurezza, le attività indifferibili connesse alla missione e programma affidati alla responsabilità del Corpo – ricorrendo anche a forme di lavoro agile (cd smart working) si è tradotto, *in primis*, nell'immediata attivazione di una infrastruttura ICT che, tramite collegamento via Internet in modalità DeskTop remoto, consente ora, grazie all'attivazione di connessioni WEB-VPN protette da una vitale serie di firewall, il

collegamento simultaneo di ben 5.000 utenti che, utilizzando un PC o tablet/smartphone, possono collegarsi da remoto direttamente alle proprie postazioni di lavoro (PC) d'Ufficio e, così, accedere ai portali nonché ai file server, ai diversi applicativi installati e a tutte le risorse informative ivi presenti, al fine di assicurare la continuità dei servizi connessi alla Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, ivi inclusi alcuni dei servizi resi alle navi, necessari per garantire la continuità del traffico connesso alle attività di trasporto via mare delle merci ed assicurare così la continuità degli approvvigionamenti essenziali.

Contestualmente si è reso necessario irrobustire la capacità di videoconferenza per ridurre le occasioni di incontri collegiali l'avvicinati nella gestione di eventi critici che presuppongono il *team working* tra diverse *expertise*. Il sistema di videoconferenza è risultato indispensabile e funzionale nel far fronte al lavoro in equipe nella gestione delle crescenti e complesse situazioni emergenziali legate alla diffusione del virus, che hanno interessato progressivamente, in modo inedito e molto impattante, anche il comparto delle navi da crociera su cui sono state condotte anche operazioni di MEDEVAC (evacuazione medica di pazienti dalle navi).

L'imprescindibile potenziamento dell'infrastruttura ICT ha imposto necessariamente il ricorso ad adeguate forme di protezione da attacchi informatici indirizzati specie, ma non solo, alla rete SPC e al dominio del Corpo e, più in generale, al perimetro di sicurezza cibernetica di diretto interesse e competenza. Dalla rete informatica del Corpo infatti dipendono servizi c.d. essenziali di emergenza e soccorso come la catena TLC e GMDSS, i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, il sistema automatico di identificazione delle navi AIS attestati presso le oltre cento sale operative territoriali del Corpo e lo IMRCC di Roma, nonché ne dipendono i sistemi di controllo radar che sovrintendono al traffico navale in punti critici \nevralgici e i sistemi di comando e controllo e di rappresentazione integrata su GIS utilizzati nelle sale operative e indispensabili per la pianificazione e condotta delle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR). Dovendo "aprire" l'accesso alla rete del Corpo con modalità di collegamento a distanza con WEB-VPN per consentire il "lavoro agile" a migliaia di utenti, è stato necessario e vitale adeguare il livello di protezione perimetrale, irrobustendolo, attraverso anche una più sofisticata analisi del traffico dati, la rilevazione intelligente delle minacce e attacchi hacker, così come il monitoraggio della dello stato della rete e dei diversi sistemi ad essa collegati.

Tale attività si è concretizzata con le seguenti acquisizioni già effettuate ed in corso di prossimo perfezionamento. L'inerzia nell'adottare le misure sopra descritte potrebbe comportare, infatti, in caso di attacco informatico, la paralisi della componente ICT del Corpo mettendone a grave rischio la capacità operativa, ed in particolare il depotenziamento delle funzioni indifferibili di coordinamento ed attuazione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Relativamente alle protezioni individuali e collettive per il personale operativo, si fa riferimento alla necessaria acquisizione e ricambio di equipaggiamenti speciali da distribuirsi in aggiunta a quelli ordinari alle aliquote/squadre di personale impiegato, in

concorso, nelle operazioni di controllo nei porti sopra richiamati. Tale ulteriore fabbisogno è necessario in quanto la riduzione del personale impiegato – al fine di contenere le possibilità di contagio tra gli operatori della sicurezza – comporta turni più stretti di personale, e quindi la conseguente necessità di assicurare i necessari ricambi dei dispositivi sopra richiamati.

<i>Oggetto della spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Protezioni collettive ed individuali per il personale nelle sedi di servizio</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Acquisto licenze SQL per Server SCCM</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Acquisto apparato ANALIZER: sicurezza cyber; analisi del traffico sulla rete</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Rafforzamento del sistema di video conferenza WebEx</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Acquisto di 80 Firewall (TIPO FORTI-GATE 60e)</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Acquisto sistema SIEM per rilevazione intelligente delle minacce informatiche</i>	<i>200.000,00</i>
<i>500 PC portatili comprensive di licenze software</i>	<i>500.000,00</i>
subtotale	1.270.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	<i>144.000</i>
B)	<i>Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale</i>	<i>1.550.000</i>
C)	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>1.270.000</i>
	Totale	2.964.000

Comma 5. L'intervento reca l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In dettaglio, il fabbisogno è stato stimato considerando n. 25 ore di lavoro straordinario *pro capite* per n. 1.500 unità, tenuto conto del costo orario di euro 18,5 per il periodo di novanta giorni.

Comma 6. Dal comma derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a euro € 3.350.609,72 di cui € 837.652,43 per l'anno 2020 e € 2.512.957,29 per l'anno 2021.

Infatti, in conseguenza della riduzione della durata del Corso di formazione iniziale, da 24 mesi a 12 mesi, prendendo a riferimento, a legislazione vigente, i costi retributivi tra consigliere e vice prefetto aggiunto sono state calcolate le differenze retributive di base ed accessorie, comprensive degli oneri lordi mensili *pro capite* e della tredicesima mensilità, risultanti tra la posizione economica del Consigliere ammesso al Corso e quella del Viceprefetto aggiunto.

Tali costi sono stati calcolati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, cioè dalla data di decorrenza anticipata alla nomina di vice prefetto aggiunto, sino alla prevista conclusione del periodo biennale di formazione teorico-pratica, cioè 30 settembre 2021.

Precisamente, per i viceprefetti aggiunti il calcolo è stato parametrato, con riferimento al trattamento economico accessorio, ad un incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (lettera "G").

RIDUZIONE CORSO CARRIERA PREFETTIZIA

Costi *

	Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario mensile lordo oneri Stato	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo lordo oneri Stato	NOTE
ANNO 2020	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 1.288.632,92	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 2.126.285,35	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	MAGGIORE ONERE				€ 837.652,43	
ANNO 2021	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 3.865.898,76	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 6.378.856,05	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	MAGGIORE ONERE				€ 2.512.957,29	
	MAGGIORE ONERE DAL 1/10/2020 AL 30/9/2021				€ 3.350.609,72	

* - Gli importi sono comprensivi della 13^a mensilità. La fascia della retribuzione di posizione e di risultato riferita alla qualifica di Viceprefetto aggiunto è la fascia G

Comma 7.

La situazione emergenziale in atto di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 rende necessario un eccezionale e prolungato impegno da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori.

Si rende infatti indispensabile, soprattutto nelle aree maggiormente interessate al contagio, il ricorso al lavoro straordinario da parte di chi è chiamato a sopperire e sostituire quanti risultano indisponibili in quanto destinatari di misure sanitarie di cura o prevenzione, assicurando il relativo turn over. Tale esigenza risulta, tuttavia, essere indispensabile anche per gli operatori della sicurezza di tutte le strutture dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità non direttamente e/o particolarmente interessati all'evento epidemiologico e ciò al fine di tutelare e garantire la sicurezza e l'ordine, gravemente compromessi dalle ripetute proteste poste in essere dalla popolazione detenuta connesse alle misure eccezionali messe in atto dal Governo e che incidono sulle prerogative del personale ristretto, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione. In considerazione di ciò, al fine di sostenere la piena operatività di detto personale e far fronte ai pericoli che minano l'ordine e la sicurezza negli istituti, nonché garantire e tutelare le persone in regime di privazione della libertà, si rende imprescindibile assicurare idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno di tali operatori,

nonché degli oneri relativi alla sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro e detenzione.

L'intervento mira dunque ad autorizzare le risorse necessarie per far fronte allo stato emergenziale sopra descritto.

Nel dettaglio si riportano gli oneri distinti per tipologia di spesa.

A) Spese per il personale

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di € 19,79 per 500 unità per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere *pro capite* per un totale di 70 ore mensili per la specifica esigenza.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 2.078.000,00 in relazione al seguente calcolo:

n. 70 ore *pro capite* x n. 500 unità x 90 giorni x € 19,79: € 2.077.950,00.

Per quanto concerne gli oneri dei direttori penitenziari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità viene ipotizzato il costo orario effettivo di euro 40,54 (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) per numero 272 unità (255 dirigenti penitenziari e n. 17 direttori di istituto per minori) per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 60 ore mensili *pro capite* (limite previsto dalla normativa vigente) comprensive delle 19 ore che vengono liquidate per mancanza di fondi come da decreto interministeriale.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 1.356.500,00 in relazione al seguente calcolo:

- Periodo considerato n. 90 giorni
- Unità impiegate n. 272
- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n. 41 ore
- Importo orario € 40,54

Si rende altresì necessario effettuare un piano straordinario di movimentazione del personale per assicurare un adeguato turn over negli istituti ove la situazione di criticità risulta particolarmente delicata. Si prevede pertanto la mobilità, per tre mesi, di n. 500 unità di personale al quale corrispondere il relativo trattamento per un onere complessivo pari ad euro 1.585.125,00 così determinato:

250 unità di personale in missione fuori sede con rimborso di spese per vitto e alloggio per un importo di euro 1.309.050,00 così determinato:

diaria giornaliera € 8,18 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990);

un pasto giornaliero (media € 20,00 *pro capite* DPR 164/2002); – pernottamento (media € 30,00 *pro capite* DPR 164/2002);

250 unità di personale in missione fuori sede con vitto e alloggio presso strutture dell'Amministrazione per un importo di euro 276.075,00 così determinato:

- diaria giornaliera € 12,27 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990).

Ai fini della quantificazione delle spese di missione si è ipotizzato pertanto che solo per la metà del personale sia possibile utilizzare le strutture penitenziarie con il conseguente regime residenziale con vitto ed alloggio a carico. Per facilità di lettura si riportano gli oneri nel prospetto di seguito:

<i>500 UNITA' DI PERSONALE IN MISSIONE</i>					
UNITA'	INDENNITA' GIORNALIERA DI MISSIONE	PASTO GIORNALIERO	PERNOTTAMENTO	GIORNI DI MISSIONE	TOTALE
250	€ 8,18	€ 20,00	€ 30,00	90	€ 1.309.050,00
250	€ 12,27			90	€ 276.075,00
			TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.585.125,00

B Spese pulizia e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili in particolare alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti. Il calcolo ha interessato la capienza regolamentare degli istituti pari a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc. per un totale di circa 3 milioni di mq. Tale superficie, ipotizzando una sanificazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000) ammonta complessivamente a circa euro 1.200.000, 00

Comma 8. La copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e euro 2.512.958 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi Riserva Speciali" della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Al riguardo, alla luce dell'analitica esposizione dei fattori d'oneri andrebbero indicate le fonti e criteri utilizzati per la loro determinazione. In ogni caso andrebbero fornite rassicurazioni sulla prudenzialità dei parametri assunti: ad esempio con riferimento ai 30€ di costo di pernottamento per le spese di missione delle Forze di polizia⁶⁴. Per quanto riguarda le spese igienico-sanitarie e per protezione individuale,

⁶⁴ La RT fa riferimento al DPR 164/2002 il quale però all'articolo 7 nel disciplinare il trattamento di missione non pone un limite preciso ma prevede che in caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. Al personale che pernotta presso

esse sono indicate in forma aggregata senza consentire quindi di ricostruire i criteri di calcolo adottati. Peraltro mentre le cifre coincidono tra Polizia di stato e Carabinieri per le voci di pulizia ambienti e di pulizia veicoli, c'è una lieve differenza per i dispositivi di protezione individuale: 2,7 contro 3,0 milioni di euro. Le spese per le Forze armate coincidono sostanzialmente con quelle per Polizia e Carabinieri per le voci di pulizia ambienti e pulizia veicoli mentre sono molto più basse per i dispositivi di protezione individuale (1,2 milioni di euro). Analoghe considerazioni si possono svolgere per la Guardia di Finanza (0,5 milioni di euro di spesa per dispositivi di protezione individuale).

Per la copertura andrebbe confermata la disponibilità del Fondo speciale utilizzato.

Articolo 75

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

Il comma 1 autorizza le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello *cloud SaaS (software as a service)*, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Il comma 2 prevede la trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Il comma 3 prevede la stipula del contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi.

Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le amministrazioni pubbliche procedono con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione prevede deroghe fino al 31 dicembre 2020 alle procedure ordinarie di acquisto per lo sviluppo di sistemi informativi. La disposizione

alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni provvedono all'attuazione della stessa con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 76

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)

Il comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

Il comma 2 precisa che gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento.

Si prevede che agli oneri si provveda avvalendosi delle medesime risorse (a valere in parte – per 4 milioni nel 2020 – sul Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, in parte – per 2 milioni nel 2020; 6 milioni a decorrere dal 2021 – sul Fondo per le esigenze indifferibili) previste per la costituzione dell'altro contingente di esperti, quale normato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 – risorse che sono state poi incrementate (di 6 milioni per il 2020; di 8 milioni per il 2021; di 10 milioni a decorrere dal 2022) dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

La RT afferma che le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle stesse si provvede utilizzando le risorse individuate nel comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, già stanziata anche per i progetti di cui al comma 1-*ter* e per il contingente di esperti di cui al comma 1-*quater*, nei limiti di quelle ancora disponibili.

Al riguardo, si rileva che la RT non precisa quanta parte delle risorse sia ancora disponibile per le finalità indicate. Lo stesso onere per i nuovi esperti non è quantificato, né viene indicato il numero di esperti che si intende nominare. Le disposizioni appaiono pertanto eccessivamente indeterminate.

Articolo 77

(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

L'articolo 77 autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che la disposizione comporta una maggiore spesa in conto corrente, per l'acquisto di beni e servizi ovvero dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, di 43,5 milioni di euro nel 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 126. L'importo è stato calcolato come segue:

- 2,5 euro (IVA inclusa) per ciascun dipendente (circa un milione di dipendenti);
- 2,5 euro per ciascun alunno, per i materiali igienizzanti (più di sette milioni di alunni delle scuole statali e circa un milione delle scuole paritarie);
- 5 euro per ciascun alunno degli istituti tecnici e professionali, per la sanificazione degli ambienti e 2,5 euro per ciascun alunno degli istituti diversi dai tecnici e dai professionali, per la sanificazione degli ambienti (più di otto milioni di alunni in totale).

Si tratta di una spesa che va ad aggiungersi, per le scuole statali, alle disponibilità ordinariamente iscritte in bilancio, nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al medesimo fine dell'acquisto di materiali di pulizia e disinfezione.

Al riguardo, andrebbero fornite le fonti da cui sono stati ricavati i parametri di costo unitario indicati dalla RT. Inoltre, andrebbe chiarito se l'attività straordinaria di pulizia non richiederà anche maggiori spese per il personale addetto, voce che non è contemplata dalla RT.

Articolo 78

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Il comma 1 eleva dal 50 al 70% la percentuale dell'anticipazione erogata dagli organismi pagatori sulle somme previste dalla PAC, al fine di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori.

Il comma 2, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Il comma demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per il 2020 il fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti.

Il comma 4 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

La RT afferma che l'attuazione del comma 1 comporta un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari a 400 milioni di euro, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231 del 2005 per l'anno 2020 e riferita ad una

platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti. La disposizione non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.

La disposizione di cui al comma 2 consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difficoltà. Si consideri che l'attuale soglia del *de minimis*, pari a 20.000 euro, garantirebbe la fruizione del beneficio da parte di 5.000 imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese della pesca, mediante la estensione delle misure di arresto temporaneo del settore.

Il comma 3 mira a garantire la sicurezza e l'assistenza alimentare a circa 4 milioni di persone indigenti in Italia.

Al riguardo, andrebbe assicurata la compatibilità di uno stanziamento configurato in termini di tetto di spesa, quale quello di cui al comma 2, rispetto a finalità come la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti o la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese.

Articolo 79 ***(Misure urgenti per il trasporto aereo)***

Il comma 1 riconosce ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 2, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione, riconosce alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data del 17 marzo 2020, esercitano oneri di servizio pubblico, misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il comma 3, in considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria, dall'epidemia da COVID-19, autorizza la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

Il comma 4 prevede che ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova società, sono definiti l'oggetto sociale, lo statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più

fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

Il comma 5 esclude che alla società di cui ai commi 3 e 4 si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il comma 6 dispone che ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2019, siano ridotti della metà i termini previsti per la concessione degli ammortizzatori sociali.

Il comma 7 istituisce per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.

Il comma 8 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

La RT si limita ad illustrare i commi 7 e 8.

Al riguardo, andrebbe confermato che la dotazione di 500 milioni di euro di cui al comma 7 rappresenta un limite massimo di spesa in rapporto agli oneri correlati al comma 2 (compensazione dei danni subiti per l'emergenza da COVID-19 dalle compagnie aeree che esercitano oneri di servizio pubblico) e alla costituzione e all'attività della società controllata dal MEF di cui al comma 3.

Andrebbero poi illustrati dati idonei a confermare la congruità dello stanziamento previsto.

Articolo 80

(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

Il comma 1 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge n. 160 del 2019, per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 (contratti di sviluppo).

Il comma 2 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

La RT afferma che l'assegnazione individuata garantisce una parziale copertura dei fabbisogni derivanti dalle istanze già presentate, che può tuttavia consentire di attivare investimenti per rilevanti importi, necessari per contribuire alla ripresa economica una volta cessata la contingente fase di emergenza.

Nonostante un primo rifinanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per l'anno in corso, si rileva, infatti, un significativo «overbooking» di domande non processate per indisponibilità di risorse finanziarie che rendono del tutto insufficiente la predetta assegnazione.

È opportuno evidenziare che si tratta di domande presentate nella maggior parte dei casi già da diversi mesi, con investimenti spesso già avviati (è infatti possibile in base

alla normativa di riferimento avviare gli investimenti dalla data di presentazione della domanda). Un rifinanziamento dello strumento agevolativo sarebbe pertanto oltremodo utile per sostenere imprese che stanno affrontando un notevole sforzo finanziario nell'attuale difficile momento, caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria. Si evidenzia, altresì, che uno dei criteri di accesso alla misura prevede che gli investimenti richiesti alle agevolazioni siano immediatamente cantierabili.

Nello specifico, attualmente risultano sospese per carenza di risorse finanziarie numerose istanze di accesso, che determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse, considerando il trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, di circa 450 milioni di euro; tali risorse consentirebbero di attivare investimenti per oltre 850 milioni di euro.

A tale fabbisogno va aggiunto quello necessario per completare l'approvazione delle domande di Accordo di programma e di Accordo di sviluppo già presentate, riferito principalmente a istanze provenienti dalle regioni del Centro-Nord e con caratteristiche di elevata strategicità, quantificabile in ulteriori 250 milioni di euro circa, cui corrisponde un'attivazione di oltre 600 milioni di euro di investimenti.

Quanto sopra rappresentato non tiene conto dei fabbisogni prospettici per i quali, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, è stimabile una richiesta di agevolazioni da parte delle imprese che determina un fabbisogno finanziario di almeno ulteriori 600 milioni di euro annui.

Ne deriva pertanto che, ferma restando la necessità di maggiori risorse per consentire la continuità dello strumento, l'importo previsto dalla norma permetterà lo smaltimento di gran parte dell'attuale portafoglio di domande.

La RT precisa poi che, per quanto attiene alla composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, essa è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti alla incidenza massima del finanziamento pari al 75% del programma e ovviamente nel rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al fine di adattare il piano di copertura finanziaria dell'investimento all'esigenze specifiche del caso. Da evidenziare che, nella ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse tempo per tempo disponibili. Finora i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto corrispondente ad un 60% come contributo a fondo perduto e un 40% come finanziamento agevolato.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto confermata la ripartizione fra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato riportata dalla RT, su cui verosimilmente si fonda la contabilizzazione degli effetti sull'indebitamento netto (240 milioni) riportati dall'allegato 3, pari appunto al 60% dello stanziamento complessivo. Va comunque sottolineata la netta diversità della contabilizzazione dell'analoga misura, richiamata anche dalla norma in esame, recata dal comma 231, articolo 1, della legge di bilancio per il 2020 che, a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, riporta effetti in termini di fabbisogno pari a 30 milioni nel 2020 e a

60 milioni sia nel 2021 che nel 2022, e in termini di indebitamento netto pari a 18 milioni nel 2020 e a 36 milioni sia nel 2021 che nel 2022. Tali discrasie metodologiche, fra l'altro emerse nell'arco di soli 3 mesi, meriterebbero un chiarimento complessivo che consenta di acquisire le effettive modalità di impatto sui saldi pubblici della linea di finanziamento in questione.

Articolo 81

(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)

L'articolo 81 rinvia a 240 giorni dall'ordinanza del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, il termine entro il quale è indetto il *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019.

La RT afferma che la norma dispone in materia di termini per l'indizione del *referendum* confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 82

(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

Il comma 1 stabilisce, per il periodo compreso fra il 17 marzo e il 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, quanto segue.

Il comma 2 stabilisce che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

Il comma 3 dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Il comma 4 impone che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali.

Il comma 5 qualifica le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico come imprese di pubblica utilità che assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Il comma 6 prevede che le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4, siano comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità

di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, oltre a descrivere il contenuto e a puntualizzare le finalità dell'articolo, ribadisce che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 83

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Il comma 1 prevede il rinvio dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Il comma 3 prevede specifici casi cui non si applica la sospensione di cui ai commi precedenti.

Inoltre, il provvedimento dispone la possibilità, dal 16 aprile al 30 maggio, di adottare misure organizzative - che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari.

La disposizione interviene anche sull'ordinamento penitenziario per consentire la sospensione, fino al 22 marzo, dei colloqui in carcere nonché, fino al 31 maggio, della concessione di permessi premio e semilibertà.

La RT afferma che dal punto di vista finanziario, le norme contenute nel presente articolo dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, prorogano di fatto, dal 22 marzo al 15 aprile 2020, alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge 8 marzo 2020, n.11, che conteneva misure urgenti per il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, integrandone e specificandone gli ambiti applicativi e interpretativi rispetto alla formulazione originaria. Tali disposizioni, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con specifico riferimento alle disposizioni previste al comma 7, concernenti la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa di prenotazione, lo stesso potrà essere realizzato attraverso l'istituzione di un apposito servizio telefonico o attraverso l'istituzione di uno specifico servizio telematico di prenotazione online, raggiungibile dai siti istituzionali degli uffici giudiziari. Tali servizi potranno essere organizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 11 prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, sono assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Le disposizioni di cui al comma 12 stabiliscono che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate, a decorrere dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, debba avvenire, ove possibile, attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto. Si rappresenta che le MVC e i collegamenti da remoto potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia — UdV 1.2 giustizia civile e penale — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi — Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria — Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria — Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi — Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Con riferimento alle misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali (dal comma 13 al 15) si rappresenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti, compreso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni

telematiche penali, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi potranno essere garantiti a valere sulle risorse iscritte all'U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano una disponibilità complessiva di 212 milioni di euro per l'anno 2020, 126 milioni di euro per l'anno 2021 e 97 milioni di euro per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Al riguardo, in generale la RT fornisce indicazioni sui pertinenti capitoli di bilancio ma non dà indicazioni su quanta parte di essi è rimodulabile per le nuove esigenze, posto che essi sono calibrati secondo il bilancio annuale che non poteva tenere conto delle nuove disposizioni in esame. Inoltre, servirebbe una stima anche di massima dei nuovi fabbisogni, anche se va sottolineato che le varie misure che richiedono strumenti informatici sono previste "ove possibile" o in via facoltativa (al comma 7 i capi degli uffici giudiziari "possono" adottare misure).

Comunque, ad esempio per gli istituti penitenziari i colloqui possono essere svolti a distanza "ove possibile", per cui la spesa è comprimibile nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Tuttavia, i capitoli indicati di competenza dell'amministrazione penitenziaria n.1751 e 2121 assommano uno stanziamento annuo di 1,3 milioni di euro che potrebbe non essere adeguato a soddisfare le nuove esigenze.

Articolo 84

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

L'articolo 84 è volto a stabilire misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19* in materia di giustizia amministrativa, prevedendo oltre al rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 15 aprile 2020, anche misure regolative di matrice organizzativa.

Il comma 3 - al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva - demanda ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate l'adozione di misure organizzative anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche di intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Il comma 5 dispone che fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del Codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Si prevede poi la sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo del ricorso dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020.

La RT afferma che il comma 1 è volto a sospendere tutti i termini relativi al processo amministrativo dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 disciplinando il differimento d'ufficio a data successiva delle udienze pubbliche e camerali e dei procedimenti cautelari.

Il comma 2 stabilisce che, per contrastare l'emergenza epidemiologica a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del CdS, il presidente del CGA per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, possono adottare le misure organizzative di cui al successivo comma 3 necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.

I successivi commi stabiliscono ulteriori misure, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, necessarie al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie quali: *a)* la previsione che le controversie passano in decisione senza discussione orale (comma 4); *b)* che 1 giudice delibera in camera di consiglio (comma 5) avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto.

Il comma 6 prevede che le misure organizzative di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse. Parimenti al comma 7 è previsto che l'adozione delle medesime misure che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

Il comma 8 dispone che ai fini del computo dei termini della domanda all'equa riparazione (art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89) nei procedimenti rinviati ai sensi del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Il comma 9 prevede che per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche l'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa essere adempiuto anche a mezzo del servizio postale, sospendendo in ogni caso tale obbligo dal 8 marzo al 30 giugno 2020.

Conclude affermando che dalle disposizioni, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe dimostrata la capacità dei tribunali amministrativi di adottare le misure necessarie avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 85

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

L'articolo prevede che le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

L'articolo reca anche norme specifiche in tema di controllo preventivo di legittimità e di giudizio pensionistico nonché misure organizzative per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici.

In particolare si prevede che fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016) tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. La disposizione riconosce alle parti la facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

La RT afferma che sono dettate disposizioni al fine di adeguare le attività svolte dalla Corte dei conti alla necessità di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe solo assicurato che i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, siano in grado di adottare le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.

Articolo 86

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

Il comma 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro nel 2020 al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti, per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione.

Il comma 2 al fine di consentire la tempestività degli interventi autorizza l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che la norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

Si fa presente che restano vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in euro 5.500.000; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro 3.500.000 nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in euro 650.000, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-Molise, per un ammontare stimato in euro 3.800.000; danni nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in euro 2.150.000; consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in euro 2.300.000; danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in euro 650.000; danni rilevanti presso la Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in euro 500.000; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in euro 300.000; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in euro 150.000.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi

previsti e ai termini di presentazione della perizia. Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente nonna è prevista una specifica autorizzazione di spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, finalizzata alla riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria, alla quale si provvede, quanto a euro 10 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia e quanto a euro 10 milioni ai sensi dell'articolo 126.

Al riguardo, nulla da osservare alla luce delle informazioni fornite dalla RT.

Articolo 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Il comma 1 prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazioni.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestatato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestatato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di 45

giorni annuali di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino alla stessa data, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Il comma 8 modifica il comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il quale prevede che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 provvedono gli specifici servizi sanitari competenti. Si dispone quindi che la parola "provvedono" è sostituita dalle seguenti "possono provvedere".

La RT afferma che la disposizione individua le modalità con cui deve essere svolta l'attività da parte dei dipendenti pubblici nel periodo dell'emergenza epidemiologica in atto, prevedendo in via ordinaria il lavoro agile e solo in ultima analisi e in casi circoscritti la possibilità di esentare il personale dipendente dal servizio, con equiparazione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Tale facoltà può essere esercitata, quindi, solo dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata prevista dalla norma, e dopo aver utilizzato gli altri istituti previsti in ambito contrattuale per evitare la presenza in ufficio laddove non indispensabile per assicurare le attività indifferibili anche in ragione della gestione dell'emergenza, quali le ferie pregresse, i congedi ecc. Inoltre, dovendo essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e, pertanto, può essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare. In tali termini la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche la previsione della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Vengono, infine, previste specifiche disposizioni, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze annate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire lo svolgimento del servizio nella tutela della salute degli stessi.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le pubbliche amministrazioni siano in grado di dotare i dipendenti in lavoro agile degli idonei strumenti informatici.

Articolo 88

(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

Il comma 1 estende ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato, richiamando a tal fine la disciplina recentemente introdotta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.

Il comma 2 prevede che, a seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del DPCM 8 marzo 2020 e a decorrere da tale data, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Il comma 3 prevede che i soggetti acquirenti presentino, entro il 16 aprile 2020, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 fino alla data di efficacia delle misure previste dal DPCM 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020.

La RT afferma che dalle disposizioni, che disciplinano rapporti tra privati, non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, prescindendo da considerazioni attinenti alla riduzione del gettito fiscale derivante dalla risoluzione dei contratti in questione, comunque riconducibile alla più generale contrazione dell'attività economica a causa della presente fase di emergenza. Peraltro, la risoluzione in esame sarebbe dichiarata, date le circostanze, anche senza l'introduzione della presente disposizione.

Articolo 89

(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

Il comma 1, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, istituisce due Fondi nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, nei seguenti termini:

- a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
- b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente, con

- delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo, puntualizzando le finalità correlate alle risorse in conto corrente e a quelle in conto capitale, e rappresentando che le risorse del FUS sono iscritte sul capitolo 6621 del MIBACT.

Al riguardo, precisato che il capitolo cui fa riferimento la RT inerisce alla quota del FUS da erogare alle fondazioni lirico-sinfoniche e presenta le occorrenti disponibilità, andrebbe assicurato che tanto tale copertura quanto quella reperita attraverso una rimodulazione delle somme già assegnate con delibera CIPE del marzo 2018 non inficino interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse. In particolare, quindi, si tratta di assicurare un sufficiente grado di modulabilità degli oneri relativi al capitolo 6621 del MIBACT e una sufficiente quota di mancati impegni, anche in via prospettica, in relazione alle risorse di cui alla citata delibera CIPE.

Articolo 90

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

Il comma 1, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge n. 6 del 2020, destina la quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge n. 633 del 1941, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

La RT ribadisce che la disposizione prevede misure a sostegno del settore della cultura, stabilendo la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico dei soggetti indicati dall'articolo. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente ma, in considerazione del fatto che per l'anno in corso sarà impossibile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori e le categorie interessate.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa si limita a modificare, in relazione ai soli incassi per

l'anno 2019, la destinazione prevista a legislazione vigente per la quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 91

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

Il comma 1 dell'articolo 91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Il comma 2 novella il comma 18 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1, integrando l'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento è valutata, nei singoli casi, ai fini della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La disposizione di cui al comma 2, integrando l'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore di cui al medesimo art. 35, comma 18, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo Codice. Dalle disposizioni, di carattere ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero valutati possibili effetti di cassa connessi all'ampliamento dell'istituto dell'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore che potrebbe determinare un'accelerazione della spesa originariamente prevista in termini più dilazionati.

Articolo 92

(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone)

Il comma 1, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti

dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi del successivo articolo 126.

Il comma 2 sospende il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale) relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Il pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, avverrà secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

Il comma 3 differisce i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Il comma 4 autorizza fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Indennizzo Autorità di Sistema portuale per mancata applicazione tassa di ancoraggio - maggiore spesa corrente	13,6								
Mancata applicazione tassa di ancoraggio-minori entrate tributarie				13,6			13,6		

La RT, con riferimento alla tassa di ancoraggio precisa che, dal punto di vista finanziario, nell'anno 2018 il gettito complessivo della tassa è stato di euro 108.254.229. La RT, conseguentemente, stima che l'esenzione in esame determini una minore entrata per il bilancio delle singole Autorità di Sistema Portuale pari a 13,6 milioni di euro. La RT specifica che l'autorizzazione di spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2022 costituisce in ogni caso un limite di spesa. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per essere trasferite alle Autorità di Sistema Portuale.

Relativamente alla sospensione dei canoni previsti al comma 2, la RT precisa che nell'anno 2018 il gettito complessivo per le Autorità di Sistema Portuali dei citati canoni è stato pari a 159.215.369 euro per quelli previsti dagli articoli 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 e pari a 6.539.302 euro per quelli previsti dall'articolo 16 della medesima legge in aggregato con quelli previsti dall'articolo 68 del codice della navigazione.

Consequentemente la RT stima che la sospensione determini un differimento di incassi pari a complessivi 62,1 milioni di euro ma non si associano effetti sul bilancio delle Autorità per il fatto che il pagamento dei canoni sospesi avviene, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2020. Alla luce delle

suesposte considerazioni la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali, la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analogamente per la RT non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le misure che autorizzano alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a visita, prova o revisione.

Al riguardo, relativamente alla quantificazione del minor gettito della tassa di ancoraggio per il periodo di esenzione considerato, nel presupposto che il gettito complessivo della tassa previsto per l'anno 2020 sia in linea con quello dell'anno 2018, si conferma la correttezza della quantificazione recata dalla RT e non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla sospensione dei canoni previsti agli articoli 16, 17 e 18 della legge n 84 del 1994, pur se il pagamento dei predetti canoni sospesi è previsto comunque entro la fine dell'esercizio finanziario 2020, si osserva che il mancato incasso di tali canoni fino al 31 luglio 2020 potrebbe determinare in capo alle Autorità possibili crisi di liquidità, con il conseguente ricorso ad eventuali anticipazioni e il sostenimento di oneri da interessi. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Analogamente, per la sospensione fino al 30 aprile di tutti i pagamenti dei diritti doganali e il rinvio delle attività di visita, prova e revisione dei veicoli, andrebbe assicurato che dalle predette misure non derivino possibili effetti finanziari negativi e, in particolare, in termini di fabbisogno di cassa.

Articolo 93

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

La norma riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse nella misura comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

Con decreto ministeriale viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 126.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli di paratie divisorie - maggiore spesa c/capitale	2			2			2		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 94

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Il comma 1 incrementa di 200 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004.

Il comma 2, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, a decorrere dal 17 marzo u.s. e fino al 31 dicembre 2020, autorizza nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2020 e nel limite massimo di 10 mesi, previo accordo stipulato in sede governativa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziato ai sensi del comma 1.

Il comma 3 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

La RT, oltre a chiarire le motivazioni alla base dell'articolo, afferma che dalla disposizione derivano maggiori oneri per 200 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il 2020 (prestazioni e contribuzione figurativa) e per 120 milioni in termini di indebitamento netto (prestazioni).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 95

(Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo)

Le disposizioni in commento sospendono i termini per il pagamento di canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. La sospensione opera in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e delle associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. La sospensione opera fino al 31 maggio 2020.

Si dispone quindi che i versamenti dei canoni, senza applicazione di sanzioni ed interessi, saranno effettuati o in unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno.

La RT rappresenta che secondo le rilevazioni del CONI e dell'ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76,000 unità.

Evidenzia che non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ipotizza una proporzione che si orienta su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indica 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati).

La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute S.p.A.; il secondo dato in concessione dal demanio a Sport e Salute S.p.A.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione.

Quanto alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione, considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, ipotizza una stima di impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto. Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.

Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100,000 euro di canone).

Per l'impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:

CALCIO

Stadi Serie A:

- Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà
- Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla soc di scopo)
- Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute)
- tutti gli altri di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club

Stadi Serie B:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club

Stadi Serie C/LegaPro:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000€ mese per ognuno dei 60 club

BASKET

Palazzetti Serie A e Serie A2:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio 15.000€ mese per ognuno dei 17 club A

Stima canone concessione/affitto medio 5.0006 mese per ognuno dei 28 club A2

Su queste basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si suggerisce di valutare se la durata della sospensione delle attività sportive - che potrebbe risentire anche di ulteriori proroghe - e se gli effetti di tale sospensione sugli incassi dei predetti enti possano riflettersi sulle concrete possibilità di pagamento dei ratei mensili, tenuto conto sia delle circoscritte possibilità di rateazioni consentite (massimo 5 mesi) sia del fatto che il pagamento dei ratei si accompagnerà al versamento dei canoni dovuti per i restanti mesi dell'anno.

Articolo 96 ***(Indennità collaboratori sportivi)***

Il comma 1 riconosce l'indennità di cui all'articolo 27 erogata da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917 del 1986, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato D.P.R..

Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui al comma 1, le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A.

Il comma 3 prevede che le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, siano presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3 e la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 2, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Il comma 5 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

La RT afferma che la disposizione si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917 del 1986 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo D.P.R.).

I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dall'articolo 27 soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Al riguardo, si rileva che la somma stanziata non sembra rappresentare un tetto di spesa, come d'altronde desumibile dal disposto del comma 4 che, nel prevedere il monitoraggio e il controllo della spesa, non fa tuttavia menzione dell'eventuale blocco delle erogazioni una volta esaurito il *plafond* disponibile. Pertanto, appare necessaria l'acquisizione di dati circa la platea dei soggetti interessati e gli ammontari unitari stimati, al fine di valutare la congruità dello stanziamento di cui al comma 2.

Articolo 97 **(Aumento anticipazioni FSC)**

La norma, al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, prevede che le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possano essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

La RT, oltre a descrivere la norma, aggiunge che la richiesta di anticipazione deve essere suffragata dalla risultanza dei dati inseriti e validati nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La RT conclude affermando che la disposizione non produce effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la percentuale delle anticipazioni finanziarie concedibili su richiesta variano per effetto della disposizione in esame dal dieci al venti per cento, andrebbe chiarito se tale incremento possa determinare sui saldi di finanza pubblica effetti differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente e, in particolare, in termini di fabbisogno di cassa.

Articolo 98 **(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)**

Il comma 1 dell'articolo in commento, inserendo il nuovo comma 1-ter all'articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017, introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con lo scopo, così come si legge in relazione illustrativa di tener conto delle mutate condizioni economiche di contesto e fronteggiare l'attesa caduta dei volumi di investimento. In particolare si prevede che per l'anno 2020 il credito di imposta - attualmente previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali - sia concesso alle medesime condizioni ed ai medesimi beneficiari nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, a fronte della vigente quota del 75% dei soli investimenti incrementali; il limite massimo di spesa è individuato dal comma 3 del citato articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017⁶⁵ nonché nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione europea⁶⁶. Ai fini

⁶⁵ Si ricorda che al riconoscimento dell'agevolazione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel

della concessione del credito in parola si applicano, per i profili non derogati e per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90⁶⁷. Per quanto concerne la comunicazione telematica⁶⁸ per l'accesso al credito d'imposta si dispone, per l'anno 2020, che detto adempimento sia effettuato nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre c.a. con un differimento di sei mesi rispetto a quanto attualmente previsto, e secondo le vigenti modalità. Sono fatte salve le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 marzo 2020.

Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 806, della legge n. 145 del 2018 in tema di agevolazioni fiscali per le edicole ed altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici⁶⁹, dispone per l'anno 2020:

- l'incremento da 2.000 a 4.000 euro dell'imposta massima del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- l'estensione alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita;
- la parametrizzazione agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, nonché di consegna a domicilio delle copie di giornali;

La RT dopo aver evidenziato le modifiche contenute nel presente articolo, fornisce dei dati sull'utilizzo del credito di imposta in argomento in particolare segnala che nel primo anno di applicazione della misura su entrambi i canali (stampa e radio/TV), cioè nel 2018, sono state presentate 4.823 domande, di cui 1.677 (34,8%) da parte di microimprese, 1.732 (35,9%) da parte di piccole imprese, 804 (16,7%) da parte di medie imprese, 25 (0,5%) da parte di start-up innovative e 585 (12,1%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2018 è stato pari a 105.626.883 euro, di cui 72.182.980 sul canale stampa e 33.443.903 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 40% al 45%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato *de minimis*, è stato quindi pari a complessivi 42,5 milioni di euro.

Fornisce quindi i dati anche per l'anno 2019 ed evidenzia che sono state presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di *start-up* innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammonta a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati

limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il termine di scadenza previsto per l'invio delle comunicazioni ai fini dell'accesso al credito d'imposta e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea.

⁶⁶ Limiti richiamati dal comma 1 dell'articolo 57-*bis* del DL n. 50 del 2017 in parola.

⁶⁷ Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

⁶⁸ Prevista dall'articolo 5 del citato DPCM n. 90 del 2018.

⁶⁹ C.d. *tax credit* per le edicole.

percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato *de minimis*, ammonta complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.

Rappresenta che allo stesso modo, anche a fronte della mutata base di computo (30 per cento della spesa effettiva, in luogo del 75 per cento della spesa incrementale) e della maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione, la neutralità finanziaria della presente disposizione è assicurata dal previsto meccanismo del riparto proporzionale (di cui all'art. 4 del DPCM 16 maggio 2018, n.90) posto a presidio del tetto di spesa e rappresentato dall'importo delle risorse che si deciderà di destinare alla misura, per l'anno 2020, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione per l'informazione, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, che modifica la disciplina vigente del c.d. *tax credit* per le edicole, introducendo nuove fattispecie oggettive e soggettive ammesse al beneficio, la RT segnala che la norma prevede, a legislazione vigente, un tetto di spesa pari a 17 milioni di euro per l'anno 2020, a fronte di una spesa effettiva che per l'anno 2019 è risultata largamente inferiore al limite previsto (4 milioni di euro a fronte di un tetto di spesa pari a 12 milioni di euro).

In tal senso, le modifiche introdotte devono ritenersi orientate anche a ottimizzare l'utilizzo delle risorse già stanziare. Il monitoraggio effettuato nel 2019 (primo anno di applicazione del *bonus*) ha infatti indicato che – a fronte di una potenziale platea di beneficiari, costituita dai punti vendita esclusivi e non esclusivi, stimata in circa 28.000 esercizi – hanno presentato domanda di accesso al credito d'imposta 2.181 operatori, per un impegno di fondi stimato in circa 2,5 milioni di euro, a fronte dei 13 milioni di euro stanziati per lo stesso anno.

Pertanto in ragione di quanto rappresentato evidenzia che il tetto di spesa già previsto a legislazione vigente per l'anno 2020 (pari a 17 milioni di euro), deve ritenersi compatibile con le modifiche introdotte dal comma 2.

Conclude quindi evidenziando che la norma non reca nuovi o maggiori o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso che per ambedue le misure le risorse finanziarie destinate rappresentano dei tetti di spesa e alla luce di quanto rappresentato in RT le risorse stanziare parrebbero congrue anche a fronte del differente meccanismo di fruizione dell'agevolazione per l'anno 2020.

Articolo 99 **(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)**

La norma autorizza la Protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari per ricevere donazioni. A tali conti correnti si applicano i commi 7 e 8 e dell'articolo 27 del codice della protezione

civile (d.lgs. 1/2018) che prevedono la sospensione di ogni azione esecutiva, pignoramento o sequestro.

Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

La RT afferma che la Protezione Civile è autorizzata, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19. È previsto altresì una deroga, fino al 31 luglio 2020, alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale. Al fine di assicurare idonea trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, è prevista infine la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 100

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Il comma 1 istituisce per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il comma 2 proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in

data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure dei Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Ai sensi del comma 3, i soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT dopo aver descritto i commi 1 e 2, con riferimento al comma 3, afferma che viene posticipata la rata che non sarà riscossa a luglio, ma alla fine del piano di ammortamento. Riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. Sul fabbisogno si registra un onere pari al valore complessivo delle rate oggetto di sospensione, pari a euro 9.868.646 per l'anno 2020, mentre sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alla quota interessi, pari a euro 99.361,52. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126

Al riguardo, sul comma 1 che istituisce un fondo emergenziale di 50 milioni per le università, enti di ricerca e altri enti connessi, andrebbero forniti dati sottostanti la stima del fabbisogno determinatosi con l'emergenza.

In merito al comma 3 si rileva che la RT fornisce i dati degli effetti sul saldo di fabbisogno, pari al valore delle rate oggetto di sospensione e degli effetti sull'indebitamento, pari al valore degli interessi, mentre correttamente non sono ascritti effetti sul saldo netto da finanziare data la natura di fondo fuori bilancio.

Articolo 101

(Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

L'articolo 101, commi 1-5, reca disposizioni finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi del D.L. 6/2020 (L. 13/2020). In particolare, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

Le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia sono previste disposizioni di proroga.

In base al comma 7, tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La RT afferma che i commi 1-5: dispongono, al comma 1, la proroga di termini per l'accesso all'ultima sessione di laurea per l'anno accademico 2018/2019 e, ai commi 2-5, che le attività formative, didattiche, di ricerca, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza nel periodo emergenziale, sono valide ai fini della valutazione dell'attività dei docenti e ricercatori, anche per l'avanzamento in carriera e l'attribuzione degli scatti stipendiali, ed ai fini del computo di crediti formativi universitari (CPU); trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6: l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95 concernente la nomina delle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, prevede che ai componenti delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità e che, comunque i costi di funzionamento sono posti a carico dei bilanci degli atenei. Conseguentemente la disposizione non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica e trova attuazione attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 102

(Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

I commi da 1 a 4 dell'articolo 102 recano una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea. Il comma 5 - oltre a recare una norma di abrogazione, in coordinamento con il disposto di cui ai commi precedenti - pone norme transitorie sulle modalità di svolgimento degli esami finali di alcuni corsi di laurea relativi a professioni sanitarie e delle prove compensative inerenti al riconoscimento di professioni sanitarie (relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea).

La RT afferma sul comma 1 che la disposizione prevede il superamento, a regime, del meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 9 maggio 2018, disponendo che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia —Classe

LM/41 abiliti all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del citato D.M.

La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al Corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo secondo le modalità previste dal comma 2.

Il comma 2 prevede per i laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, ovvero che abbiano conseguito la laurea afferente al classe 46/S in Medicina e Chirurgia come da Decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o diploma di laurea in Medicina e Chirurgia sempre ai sensi del D.M. 509 del 1999, che l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'art. 2 del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001.

Il comma 3 prevede, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

Il comma 4 prevede l'abrogazione di ogni disposizione contraria alle previsioni ivi contenute e che le medesime si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, prevede che dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

Il comma 5 prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo I della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni, allo svolgimento di una prova compensativa, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della predetta circolare.

Di conseguenza, dispone, l'abrogazione dell'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

La norma sospende i termini nei procedimenti amministrativi tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

La RT afferma che la disposizione prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, finali o endoprocedimentali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte ovvero d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La misura, di carattere meramente procedimentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 104

(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

La RT afferma che la disposizione è tesa a prorogare la validità del documento di riconoscimento e di identità, in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il comma 1 è volto a prorogare la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, con il quale sono stati adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da Covid-19. Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare

agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 105 ***(Ulteriori misure per il settore agricolo)***

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, estende ai parenti ed affini del quinto e sesto grado la previsione ai sensi della quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini (finora fino al quarto grado) in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto od obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi sono stati estratti i lavoratori agricoli a tempo determinato con un numero di giornate complessivamente non superiori a 30 nell'anno. Infatti, la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma svolge le proprie prestazioni in modo occasionale o ricorrente.

Per l'anno 2018 sono stati rilevati 283.000 lavoratori con un monte retributivo pari a 194 milioni di euro e 11 giornate lavorate.

La casistica legata ai gradi di parentela oggetto della norma (quinto e sesto grado) non risulta secondo logica essere molto frequente. Per tale motivo è stata identificata una percentuale del 5% dei soggetti estratti (quindi circa 14.000).

Sulla base di un'aliquota contributiva del 35% al netto dei premi INAIL risulta un minor gettito contributivo su base annua pari a 3,4 milioni di euro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 106 ***(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)***

Il primo comma dispone la convocazione dell'assemblea ordinaria di società entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio anziché entro centoventi giorni.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.

La norma appena illustrata sul rappresentante si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che detta proposta dispone *ope legis*, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, il differimento della convocazione dell'assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dispone, altresì, che l'avviso di convocazione delle suddette assemblee ordinarie o straordinarie possa prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; infine è possibile prevedere, altresì, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-*bis*, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 107 ***(Differimento di termini amministrativo-contabili)***

Il comma 1 differisce il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

- a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
- b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali). Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

Il comma 2 differisce, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 maggio 2020.

Il comma 3 differisce, per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 al 31 maggio 2020. Di conseguenza sono modificati anche i termini per l'approvazione dei bilanci da parte della giunta regionale.

Il comma 4 differisce il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo al 30 giugno 2020.

Il comma 5 stabilisce che i comuni possano, in deroga alla legislazione vigente, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il comma 6 differisce il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione al 30 settembre 2020

Il comma 7 differisce al 30 giugno 2020 alcuni termini previsti dal TUEL ovvero la deliberazione dello stato di dissesto, la deliberazione dell'attivazione delle entrate proprie, la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l'esame, la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 8 dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 264 comma 2 del TUEL al 30 settembre 2020.

Il comma 9 differisce al 31 dicembre 2020 il termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso di cui all'articolo 243-*quinquies*, comma 1, del TUEL.

Il comma 10, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, differisce i seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, che consente al prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, di sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, è fissato a centottanta giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, che fissa in 45 giorni il termine entro in quale il prefetto invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto dello scioglimento dei consigli per infiltrazione mafiose, è fissato in centotrentacinque giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, che fissa lo scioglimento dei consigli per infiltrazioni mafiose con DPR entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione, è fissato in centottanta giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, che consente al prefetto di sospendere gli organi dalla carica ricoperta per un massimo di 60 giorni, è fissato in centocinquanta giorni.

La RT afferma che la norma si limita a prorogare i termini per l'adozione e l'approvazione di bilanci e rendiconti, nonché di una serie di adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e, pertanto, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 108 **(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

In via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione e non entro cinque giorni come finora previsto. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

La RT afferma che la disposizione prevede che, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, fino al 30 giugno 2020 si adottino particolari misure a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali. Gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 afferma che la norma non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente volta, in via del tutto eccezionale e sino al 31 maggio 2020, a consentire il pagamento in misura ridotta delle sanzioni al codice della strada fino a 30 giorni dalla notificazione della stessa e non entro i 5 giorni ordinariamente previsti.

Al riguardo, non sembra condividersi l'assenza di effetti finanziari associati al comma 2 considerato che si estende da 5 a 30 giorni il termine per il pagamento nella misura ridotta al 30 per cento delle sanzioni al codice della strada. Si tratta di un'estensione temporale rilevante che dovrebbe determinare una riduzione del gettito che andrebbe quantificata e coperta.

Articolo 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

La norma prevede, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Analogamente, sempre in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Inoltre, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni per interventi in assenza di permesso di costruire, di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

La RT afferma che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari in quanto:

- la norma che consente l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per spese correnti connesse all'emergenza è esclusivamente diretta a cambiare le priorità nell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- la norma si limita ad utilizzare integralmente i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ad esclusione delle sanzioni per interventi in assenza di permesso di costruire, per le spese correnti connesse all'emergenza in corso, nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Al riguardo, nel presupposto che l'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione e dei proventi derivanti da concessioni edilizie siano utilizzati per tipologie di spese corrente di carattere eccezionale e non ricorrente connesse all'emergenza COVID-19, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 110 **(Rinvio questionari Sose)**

La norma prevede lo slittamento da sessanta a centottanta giorni del termine per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 111 **(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)**

La norma stabilisce la sospensione da parte delle regioni a statuto ordinario del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

Il risparmio di spesa in tal modo conseguito è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019.

Ai fini del rispetto del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

La sospensione delle quote di capitale non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Ai relativi oneri, per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sospensione del pagamento della quota capitale mutui regioni a statuto ordinario non versate al bilancio dello Stato - minori entrate extratributarie	338,9								
Maggiori interessi passivi sostenuti per la sospensione del pagamento della quota capitale mutui - maggiore spesa corrente	4,3			4,3			4,3		

La RT afferma che la sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle RSO dal MEF e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale. La sospensione del pagamento delle quote di capitale non determina ampliamento della capacità di spesa e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto nel 2020 le RSO sono soggette al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge n. 232 del 2016;
- saldo netto da finanziarie per un importo pari a complessivi 343,2 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce l'ammontare delle quote capitale dei prestiti oggetto di sospensione del pagamento e l'ammontare degli interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale senza però accompagnare tali importi con i dati e gli elementi posti alla base della loro quantificazione. Al fine dunque di poter effettuare una valutazione degli oneri determinati dalla RT, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio relativi alla predetta quantificazione.

Articolo 112 ***(Sospensione quota capitale mutui enti locali)***

La norma differisce il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale.

Il conseguente risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

La predetta sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Ai relativi oneri per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sospensione del pagamento della quota capitale dei prestiti agli enti locali dalla CDP - minori entrate extratributarie	272,9								
Maggiori spazi di spesa per gli enti locali a seguito del venir meno dei pagamenti della quota capitale dei prestiti- maggiore spesa corrente				272,9			272,9		
Maggiore spesa per interessi sostenuti per la sospensione del pagamento della quota capitale dei prestiti agli enti locali dalla CDP - maggiore spesa corrente	3,6			3,6			3,6		

La RT afferma che la sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- indebitamento netto e fabbisogno pari a 276,5 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale pari a 3,6 milioni e all'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni;
- saldo netto da finanziarie per un importo pari a complessivi 276,5 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce l'ammontare delle quote capitale dei prestiti oggetto di sospensione del pagamento e l'ammontare degli interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale senza però accompagnare tali importi con i dati e gli elementi posti alla base della loro quantificazione. Al fine dunque di poter effettuare una valutazione degli oneri determinati dalla RT, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio relativi alla predetta quantificazione.

Non appare chiaro poi perché per l'articolo 111 secondo la RT la sospensione del pagamento delle quote di capitale non determina ampliamento della capacità di spesa e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto nel 2020 le Regioni sono soggette al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge n. 232 del 2016 mentre per l'articolo in esame sono stimati effetti di ampliamento della capacità di spesa degli enti locali. In effetti, la legge 145/2018 ha previsto ai commi 823-824 che il vincolo citato continui ad applicarsi per il 2020 alle sole regioni. Tuttavia, va detto che l'articolo 9, comma 1 della legge 243/2012 si applica a tutti gli enti territoriali e prevede il rispetto del pareggio di bilancio. Pertanto, non sembra possa determinarsi un ampliamento della capacità di spesa per gli enti locali che dovranno comunque conseguire un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali.

Articolo 113

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

La norma proroga al 30 giugno 2020 una serie di adempimenti in materia di comunicazione sui rifiuti. In particolare è prorogata:

- la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- la presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate;
- il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

La RT con riferimento alla presentazione del modello MUD e della comunicazione annuale e della comunicazione sulle quantità RAEE afferma che le disposizioni sono di natura ordinamentale e prive di effetti per la finanza pubblica.

Relativamente al differimento del termine per il versamento del diritto annuale d'iscrizione, previsto a legislazione vigente entro il 30 aprile e destinato unitamente alle somme derivanti dai diritti di segreteria, agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e della relativa segreteria, delle Sezioni speciali del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e provinciali di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto n. 120 del 2014, la RT non ravvisa effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al rinvio dal 30 aprile al 30 giugno del versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, si osserva che pur se il pagamento dei predetti diritti è previsto comunque nel corso dell'esercizio finanziario 2020, il mancato incasso di tali versamenti fino al 30 giugno 2020 potrebbe determinare in capo all'Albo possibili problemi di liquidità, con il conseguente ricorso ad eventuali anticipazioni e il sostenimento di oneri da interessi. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 114

(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

La norma istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

Il fondo è ripartito con decreto ministeriale tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Ai relativi oneri, per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fondo per la sanificazione degli ambienti dei Comuni - maggiore spesa corrente	65			65			65		
Fondo per la sanificazione degli ambienti delle Province e Città metropolitane- maggiore spesa corrente	5			5			5		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti dati alla base della quantificazione della spesa.

Articolo 115 **(Straordinario polizia locale)**

L'articolo 115, al comma 1 esclude per l'anno 2020 dai limiti vigenti per il trattamento accessorio, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate con DPCM 9 marzo 2020, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT si limita a descrivere le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare dato che rimane fermo il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 116 **(Termini riorganizzazione Ministeri)**

L'articolo 116 proroga i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 117 (*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*) e 118 (*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali*)

L'articolo 117 proroga fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la durata in carica dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 118 reca norma analoga per il Garante per la protezione dei dati personali.

La RT afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 119
(*Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio*)

L'articolo 119 riconosce in favore dei magistrati onorari in servizio un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

Il contributo economico è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

La RT afferma che la disposizione si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 1, rubricato *Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali tributari e militari*, del decreto-legge 8 marzo 2020, che ha stabilito al comma 1, che (a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto e sino al 22 marzo 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge, sono rinviate d'ufficio.

Con la norma in esame si intende intervenire in favore dei magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, attribuendo ai medesimi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 16, del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 – che ha riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi, (come indicati nel testo del predetto articolo), un'indennità mensile pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività – un contributo economico pari a 600 euro mensili, per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

In via prudenziale, stima che il costo complessivo per l'erogazione del predetto contributo economico mensile pari a 600 euro, da corrispondere ai 5.400 magistrati onorari che risultano attualmente in servizio, è pari ad euro 9.720.000 calcolato come di seguito riportato:

Numero Magistrati onorari in servizio ai sensi art. 1 D.Lgs. 116/2017	Contributo economico mensile in euro	Costo totale contributo economico mensile in euro	Durata massima in mesi	Costo complessivo in euro per erogazione contributo economico in favore dei magistrati onorari per il periodo indicato di 3 mesi
5.400	600	3.240.000	3	9.720.000

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, come indicato nel comma 3 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria"- "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui al capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che reca uno stanziamento di euro 204.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Al riguardo, sulla base dei dati forniti dalla RT la quantificazione degli oneri appare corretta, tuttavia andrebbero indicate le fonti utilizzate per la stima della platea, anche tenuto conto che il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati. Per quanto riguarda la copertura, invece si rileva che si tratta di una copertura sul bilancio che non sarebbe ammessa dalla legge di contabilità. La RT si limita a indicare la disponibilità di fondi sul pertinente capitolo ma non dà indicazioni sulla possibilità di riprogrammare le risorse a bilancio ricavando risparmi che possano essere destinati al contributo economico in esame.

Articolo 120 ***(Piattaforme per la didattica a distanza)***

Il comma 1 incrementa di 85 milioni per l'anno 2020 il fondo per le istituzioni scolastiche per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale.

Le risorse aggiuntive sono destinate:

- a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di

potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

- b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete;
- c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del codice degli appalti.

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti delle dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola.

Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di assistenti tecnici, tenuto conto del numero di studenti.

Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo agli assistenti tecnici (comma 4), si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT afferma che la norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Si tratta di una spesa, prevalentemente in conto capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop) da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.

Il comma 4 prevede una spesa di 9,30 milioni di euro per far fronte a 1.000 contratti per assicurare la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020,

ossia il 30 giugno 2020. In realtà poiché la norma mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a 2.096,74 euro mensili lordo Stato per ciascuno dei 1.000 contratti, sufficiente a coprire circa 4,4 mensilità, e tenuto conto altresì dei tempi tecnici necessari all'attuazione della disposizione, si ritiene che i contratti stessi potranno essere stipulati con una scadenza successiva al 30 giugno, prossima piuttosto alla scadenza dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto 2020.

Al complessivo onere di 85 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fattori d'onere che sono alla base dello stanziamento, quali i costi di abbonamenti di rete, di dispositivi elettronici, di programmi informatici. Inoltre, posto che 70 degli 85 milioni stanziati sono destinati al comodato d'uso di dispositivi per studenti non abbienti, andrebbe stimata la relativa platea e indicati gli oneri unitari che si prevede di sostenere. Si rileva poi che seppure è previsto l'affidamento in comodato di dispositivi per la connettività nulla si prevede per garantire la connettività stessa, la cui fornitura evidentemente potrebbe comportare la necessità di stipulare contratti onerosi non sostenibili da parte delle famiglie degli studenti meno abbienti.

Articolo 121

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

L'articolo 121 impone al Ministero dell'istruzione di assegnare comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica limitandosi a disporre che le risorse già stanziare per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per contratti al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche.

Al riguardo, si osserva che come chiarisce la relazione illustrativa le risorse verranno assegnate, anziché in corrispondenza al fabbisogno effettivo determinato dalle sostituzioni, in misura pari a quella storica per contratti da dedicare alla didattica a distanza. Tale disposizione potrebbe determinare un'insufficienza delle risorse per la

parte restante dell'anno scolastico ove, come è probabile, il tasso di sostituzioni necessario si rivelasse maggiore di quello storico.

Inoltre, un altro fattore di aumento successivo della spesa potrebbe derivare da un allungamento dell'anno scolastico per cui vi sarà bisogno di supplenze per un ulteriore periodo.

Articolo 122

(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

L'articolo 122 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19. Il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva,

Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.

Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

Al Commissario compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, provvede altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE),

di cui al regolamento (CE) 2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.

L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.

Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 (Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio" e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma.

Ai sensi del comma 9, il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attività di cui al presente articolo fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La RT afferma che la disposizione prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con compiti di organizzazione, acquisizione e sostegno alla produzione dei beni necessari per contrastare l'emergenza. Viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di società *in house* e soggetti attuatori, nonché, per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione civile, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile e del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della

protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, oltre che di esperti in materie sanitarie e giuridiche.

Agli oneri derivanti dall'acquisizione dei beni necessari per il contrasto all'emergenza e dalle attività previste dalla presente disposizione, si fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario, cui si applicano in ogni caso gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Al riguardo, non vengono fornite indicazioni circa l'entità delle risorse che sono stanziare per le finalità in esame, rinviando ad una delibera del Consiglio dei ministri a valere sul fondo emergenze nazionali. Si osserva che sarebbe maggiormente rispettoso del dettato costituzionale prefissare in norma primaria almeno il limite massimo delle risorse destinabili. In ogni caso, sarebbero utili informazioni sulle disponibilità presenti sul fondo emergenze nazionali, tra l'altro incrementato dall'articolo 18 del presente decreto.

Quanto agli oneri, pur facendo le norme riferimento a svariate possibili tipologie di intervento andrebbe comunque fornite ipotesi di massima su quelle realizzabili.

Articolo 123

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

L'articolo 123 prevede che fino al 30 giugno 2020 la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo alcuni casi speciali.

Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

Ai fini dell'applicazione delle pene detentive domiciliari, il condannato deve aver fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, mentre la direzione dell'istituto penitenziario

deve trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria.

Specifiche disposizioni sono dettate per i condannati minorenni.

Il comma 9 prevede che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che dal punto di vista finanziario le disposizioni in esame, che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, fino al 30 giugno 2020, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnalano, invece, i possibili effetti positivi derivanti dalla riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture rispetto al riemerso fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare, rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; inoltre l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 — 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti. Ad oggi, in un arco temporale di 15 mesi ne sono stati attivati circa 5.200 con una media mensile di 350 dispositivi. La norma prevede

l'installazione di circa 3.000 braccialetti fino al 30 giugno 2020 che sommati ai 5.200, già attivati, determinano un totale di 8.200 dispositivi. Tenuto conto del numero previsto contrattualmente — pari a 43.200 — si determina una ulteriore disponibilità per i prossimi 21 mesi pari a 35.000 dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinario impiego degli stessi. Da rilevare comunque i tempi di acquisizione dei dispositivi che andranno scaglionati nell'intero periodo considerato atteso che, al momento e fino al 15 maggio ne risultano disponibili 2.600 rinviando l'impiego dei restanti al periodo successivo. Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza – C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza – Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di € 11.212.767 per l'anno 2020, di € 21.212.767 per l'anno 2021 e di € 21.212.767 per l'anno 2022.

Infine rappresenta che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT che illustrano un sottoutilizzo del contratto in essere per dispositivi elettronici di controllo dei detenuti, le risorse a disposizione dovrebbero essere adeguate a fronteggiare i nuovi fabbisogni. A tale proposito, comunque la RT cita il dato di circa 3.000 dispositivi da attivare fino a giugno, tuttavia non appare chiaro il criterio di determinazione di tale stima.

Articolo 124

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

L'articolo prevede che le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020, anche in deroga al limite temporale complessivo previsto dall'articolo 52, comma 1 della legge 354/1975.

La RT afferma che la disposizione, intervenendo sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà con l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020, introduce modifiche normative di natura meramente procedimentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 125

(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Il comma 1 proroga di sei mesi, per l'anno 2020, i termini per la procedura di concessione e l'avvio dei lavori per i progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriali sostenibile per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Il comma 2, fino al 31 luglio 2020, proroga di ulteriori quindici giorni il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Il comma 3, fino al 31 luglio 2020, proroga di ulteriori 60 giorni i termini per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone.

Il comma 4, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito, consente all' Unioncamere e alle camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, la possibilità di realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società *in house* sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma di prestito sociale e di finanziamento collettivo, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che la disposizione non comporta oneri tenuto conto che gli adempimenti connessi all'erogazione delle risorse sono previsti nell'anno 2020.

Relativamente alle proroghe in ambito assicurativo di cui ai commi 2 e 3 la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, la RT non associa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica agli interventi che il comma 4 attribuisce ad Unioncamere e alle camere di commercio al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI. La RT sottolinea che agli eventuali oneri derivanti dagli interventi previsti si provvede a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e l'erogazione di finanziamenti è realizzata con risorse reperite dai privati, nei limiti delle stesse, tenendo una contabilizzazione separata sia dei proventi che delle erogazioni. La RT poi non prevede oneri per l'avvalimento di una piattaforma on line di *social lending* e di *crowdfunding* per l'acquisizione delle

citare risorse, atteso che gli enti interessati utilizzano, a tal fine, gli strumenti informatici ordinariamente in dotazione.

Al riguardo, con riferimento alla proroga dei termini per la procedura di concessione e avvio dei lavori per i progetti di efficientamento energetico, andrebbe chiarito se la citata proroga possa provocare uno slittamento delle erogazioni delle risorse con un effetto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

Relativamente agli interventi di contrasto delle difficoltà finanziarie delle PMI da parte di Unioncamere e delle camere di commercio, atteso che tali interventi sono effettuabili nell'ambito delle eventuali disponibilità dei rispettivi bilanci e delle risorse reperite dai privati, non si formulano osservazioni.

Articolo 126 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione.

Il comma 2 sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'Allegato 1 al presente decreto. Si tratta della tabella recante i risultati differenziali del bilancio dello Stato 2020: saldo netto da finanziare e ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa per il triennio 2020-2022 che sono incrementati di 25.000 milioni di euro.

Il comma 3 eleva all'articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2020, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, per l'anno 2020, in 83.0000 milioni di euro anziché 58.000 milioni di euro.

Il comma 4 incrementa di 2.000 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Il comma 5, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio), disaccantona e rende disponibili le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 6 prevede la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno

2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

In particolare, si provvede:

- a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;
- b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;
- c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Il comma 7 prevede il monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 9 prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

Il comma 11, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad

anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

La RT afferma che il comma 1, in relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

Conseguentemente, i commi 2 e 3 si apportano i necessari aggiornamenti alla legge di bilancio 2020.

Il comma 4 incrementa di 2.000 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Al comma 5, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si prevede che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, siano disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 6 dispone la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 in termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno

2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031:

- quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 105;
- quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;
- quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Il comma 7 prevede un monitoraggio delle misure previste dal presente decreto ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti, ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le varie misure, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In base al comma 8 eventuali risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, dovranno essere versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 9 prevede che le risorse destinate dall'INPS all'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il comma 10 non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a vincolare, per l'emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020.

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di interventi in favore degli Stati membri per assicurare un supporto finanziario all'emergenza sanitaria.

L'iniziativa della Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote di prefinanziamento relative all'annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di certificazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel settore sanitario, di supporto al capitale circolante delle PMI e ai regimi di lavoro a tempo determinato necessarie a fronteggiare l'attuale situazione di crisi.

Le risorse in parola potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun programma operativo a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari attualmente vigenti ed a seguito della riprogrammazione dei medesimi programmi.

Il comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1; inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, dovrà essere effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Il prospetto riepilogativo mostra i seguenti effetti derivanti dall'articolo 126:

co.	lett.	Descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
4		Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA	S	K	2.000,00			2.000,00						
6		Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	S	C	149,50	225,30	328,50	149,50	225,30	328,50	181,20	352,50	400,60	
6	b)	Riduzione FISPE	S	C		-185,30	-115,00		-185,30	-115,00		-185,30	-115,00	
6	c)	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	S	K					-116,00	-65,00		-116,00	-65,00	

Inoltre, il prospetto mostra i seguenti effetti generali:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale entrate	-599,44	-62,73	94,08	-470,94	-77,07	91,97	-383,17	-77,07	91,97
Totale spese	24.226,62	-69,04	84,93	18.148,74	-205,81	17,95	19.575,44	-78,61	90,05
Totale generale articolato	-24.786,06	6,31	9,15	-18.619,58	128,74	74,02	-19.958,62	1,54	1,92

Al riguardo, sul comma 5 non sono fornite spiegazioni che illustrino le ragioni e l'entità del mancato utilizzo delle misure a tutela del sistema creditizio da cui derivano i risparmi che la norma fa confluire sul FISPE dal 2021. Si segnala che norma analoga è stata prevista per il solo 2019 dall'articolo 43 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162⁷⁰.

Sul comma 6 non sono fornite indicazioni sui criteri alla base della determinazione dei maggiori oneri per interessi derivanti dalle maggiori emissioni per 25 miliardi di euro.

⁷⁰ Cfr. Senato, Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 120, AS 1729, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" p. 193.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
			Titolo I Ulteriori misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale											
2	1		Incremento dotazione organica del Ministero della salute di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III.	S	C	5,09	6,79	6,79	5,09	6,79	6,79	5,09	6,79	6,79
2	1		Incremento dotazione organica del Ministero della salute di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III.- effetti riflessi	E	T/C				2,47	3,29	3,29	2,47	3,29	3,29
2	2		Riduzione Tabella A Min. Salute	S	C	-2,35	-5,37	-2,00	-2,35	-5,37	-2,00	-2,35	-5,37	-2,00
2	2		Riduzione Fondo per il riaccertamento residui perenti eliminati – parte corrente Min. Salute (art. 34-ter, c. 5, l. 196/2009)	S	C	-2,75	-1,42	-4,79	-2,75	-1,42	-4,79	-2,75	-1,42	-4,79
5	6		INVITALIA SpA- Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici – Contributi	S	C	25,00			25,00			25,00		
5	6		INVITALIA SpA- Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici – Finanziamenti agevolati	S	K	25,00			25,00					
7	1-5		Arruolamento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate	S	C	13,75	5,66		13,75	5,66		13,75	5,66	
7	1-5		Arruolamento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate – effetti riflessi	E	T/C				6,67	2,75		6,67	2,75	
8	1-3		Conferimento da parte del Ministero della Difesa fino a un massimo di di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica	S	C	0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12	
8	1-3		Conferimento da parte del Ministero della Difesa fino a un massimo di di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica- effetti riflessi	E	T/C				0,06	0,06		0,06	0,06	
8	4		Riduzione del del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate	S	C	-0,12			-0,12			-0,12		
8	4		Riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale delle Forze Armate	S	C		-0,12			-0,12			-0,12	

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
9	1		Potenziamento servizi sanitari militari e acquisto dispositivi medici e presidi sanitari	S	K	34,60			34,60			34,60		
9	2		Produzione e distribuzione disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida	S	C	0,70			0,70			0,70		
10	1		INAIL – Incremento contingente medici specialisti e infermieri	S	C				15,00			15,00		
10	1		INAIL – Incremento contingente medici specialisti e infermieri- effetti riflessi	E	T/C				7,28			7,28		
11	1		Incremento dello stanziamento a favore dell'Istituto superiore di sanità per il reclutamento del personale	S	C	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	1		Incremento dello stanziamento a favore dell'Istituto superiore di sanità per il reclutamento del personale – effetti riflessi	E	T/C				1,38	1,65	1,65	1,38	1,65	1,65
11	2		Riduzione Fondo per il riaccertamento residui perenti eliminati – parte corrente Min. Salute (art. 34-ter, c. 5, l. 196/2009)	S	C	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
18	1		Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard	S	C	1.410,00			1.410,00			1.410,00		
18	1		Effetti riflessi connessi all'incremento fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità (art. 1, c. 1) a valere su Finanziamento SSN	E	T/C				121,25			121,25		
18	1		Effetti riflessi in relazione alle maggiori assunzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3	E	T/C				250,00			250,00		
18			Incremento Fondo per le emergenze nazionali	S	K	1.650,00			1.650,00			1.650,00		
			TITOLO II											
			Misure a sostegno del lavoro											
			Capo I											
			Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale											
19 e 21	1-5		CIGO per lavoratori già tutelati- Prestazioni	S	C	245,60			245,60			245,60		
19 e 21	1-5		CIGO per lavoratori già tutelati- Contribuzione figurativa	S	C	113,60								
19 e 21	1-5		Fondo di solidarietà assegno ordinario- Prestazione	S	C	618,00			618,00			618,00		
19 e 21	1-5		Fondo di solidarietà assegno ordinario- Contribuzione figurativa	S	C	370,00								
19	6		Fondi alternativi – Prestazioni	S	C	50,00			50,00			50,00		
19	6		Fondi alternativi – Contribuzione figurativi	S	C	30,00								
20	1		Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria- Prestazione	S	C	201,80			201,80			201,80		
20	1		Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria- Contribuzione figurativa	S	C	136,40								
22	1		Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito- Prestazioni	S	C	2.320,10			2.320,10			2.320,10		
22	1		Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito- Contribuzione figurativa	S	C	973,10								

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
			Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e proroga termini domande di disoccupazione											
23	1-7		Congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi- Prestazione	S	C	693,90			693,90			693,90		
23	1-7		Congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi- Contribuzione figurativa	S	C	454,40								
23	8		Voucher per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	S	C	112,80			112,80			112,80		
24			Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilità di marzo e aprile 2020- Prestazione	S	C	444,00			444,00			444,00		
24			Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilità di marzo e aprile 2020- Contribuzione figurativa	S	C	146,50								
25			Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza COVID -19	S	C	30,00			30,00			30,00		
26	1		Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria -Prestazione	S	C	98,00			98,00			98,00		
26	1		Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria - Contribuzione figurativa	S	C	32,00								
27	1		Indennità una tantum riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,	S	C	203,40			203,40			203,40		
28	1		Indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	S	C	2.160,00			2.160,00			2.160,00		
29	1		Indennità una tantum ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente	S	C	103,80			103,80			103,80		
30	2		Indennità una tantum riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	S	C	396,00			396,00			396,00		

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
38			Indennità una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione	S	C	48,60			48,60			48,60		
43	3		INAIL-Incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.	S	C				0,82	4,93	9,85	0,82	4,93	9,85
43	3		INAIL-Incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.- effetti riflessi	E	T/C				0,40	2,39	4,78	0,40	2,39	4,78
44			Fondo per il reddito di ultima istanza	S	C	300,00			300,00			300,00		
			Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario											
49	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese	S	K	1.500,00						1.500,00		
49	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese – mancate entrate per gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo e commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni	E	EXT				-42,85					
49	6		Assegnazione risorse a ISMEA per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca	S	K	80,00			80,00			80,00		
54	4		Incremento del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")	S	K	400,00			400,00			400,00		
55			Credito DTA IRES IRAP	S	C	1.058,00			1.058,00			1.058,00		
55			Canone DTA	E	EXT	15,87	14,12	12,20	15,87	14,12	12,20	15,87	14,12	12,20
55			Minore IRES deducibilità canone DTA	E	T	0,00	-4,86	-2,24	0,00	-4,86	-2,24	0,00	-4,86	-2,24
55			Minore IRAP deducibilità canone DTA	E	T				0,00	-1,37	-0,59	0,00	-1,37	-0,59
55			Minore IRAP deducibilità canone DTA	S	C		1,37	0,59						
55			Minori quote deduzioni future DTA IRES	E	T	111,09	63,48	63,48	111,09	63,48	63,48	111,09	63,48	63,48
55			IRES future DTA iscritte – 44bis DL 34/2019	E	T	-36,80	-21,00	-21,00	-36,80	-21,00	-21,00	-36,80	-21,00	-21,00
55			IRAP future DTA iscritte – 44bis DL 34/2019	E	T				-21,40	-12,20	-12,20	-21,40	-12,20	-12,20
55			IRAP future DTA iscritte – 44bis DL 34/2019	S	C	21,40	12,20	12,20						
55			Credito di imposta – 44bis DL 34/2019	S	C	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40
55			Canone DTA – 44bis DL 34/2019	E	EXT	-8,40	-7,50	-6,50	-8,40	-7,50	-6,50	-8,40	-7,50	-6,50
55			IRES deducibilità canone DTA – 44bis DL 34/2019	E	T		2,58	1,19		2,58	1,19		2,58	1,19
55			IRAPdeducibilità canone DTA – 44bis DL 34/2019	E	T				0,72	0,31		0,72	0,31	
55			IRAPdeducibilità canone DTA – 44bis DL 34/2019	S	C		-0,72	-0,31						
56			Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle microimprese e delle piccole e medie imprese	S	K	1.730,00						1.730,00		
57			Istituzione di un fondo a copertura della garanzie concesse dallo Stato al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19	S	K	500,00						500,00		
58			Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 – quota capitale	E	EXT				-35,15					

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
58			Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 – quota interessi	E	EXT				-1,85			-1,85		
			Titolo IV Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese											
63			Premio ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro che non concorre alla formazione del reddito, rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020	S	C	880,50			880,50			880,50		
64			Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,	S	C	50,00			50,00			50,00		
65			Credito d'imposta, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.	S	C	356,30			356,30			356,30		
66			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Irpef	E	T		-62,30	26,70		-62,30	26,70		-62,30	26,70
66			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Reddito di impresa IIDD	E	T		-47,25	20,25		-47,25	20,25		-47,25	20,25
66			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Reddito di impresa IRAP	E	T					-9,45	4,05		-9,45	4,05
66			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Reddito di impresa IRAP	S	C		9,45	-4,05						
68			Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione-ERARIO	E	T					-551,10			-551,10	
68			Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- ENTI DI PREVIDENZA	E	CO					-270,20			-270,20	
68			Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- ENTI DI PREVIDENZA	S	C	270,20								
69	2		Sospensione versamento per proroga onerosa della concessione Bingo	E	EXT	-1,48			-1,48			-1,48		
69	3		Proroga 6 mesi registro unico degli operatori del gioco pubblico – art. 27 del DL 124/2019	E	T	-27,92			-27,92			-27,92		
70			Potenziamento Agenzia Dogane e Monopoli	S	C				8,00			8,00		
70			Potenziamento Agenzia Dogane e Monopoli – effetti riflessi	E	T/C				3,88			3,88		
			Titolo V Ulteriori disposizioni											
			Capo I Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza della diffusione del COVID-19											
72	1		Fondo per la promozione integrata	S	C	150,00			150,00			150,00		
74	1		Spese per straordinario e altri oneri connessi all'impiego del personale delle FFAA, FFPP e capitanerie di porto impegnati per emergenza COVID-19	S	C	44,10			44,10			44,10		

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
74	1		Spese per straordinario e altri oneri connessi all'impiego del personale delle FFAA, FFPP e capitanerie di porto impegnati per emergenza COVID-19 effetti riflessi	E	T/C				21,39			21,39		
74	1		Spese per vettovagliamento e pernottamento FFAA, FFPP e capitanerie di porto impegnati per emergenza sanitari	S	C	15,84			15,84			15,84		
74	2		Dotazione di dispositivi di protezione individuale e idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato ed esposto al rischio di contagio da COVID-19	S	C	23,54			23,54			23,54		
74	2		Dotazione di dispositivi di protezione individuale e idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato ed esposto al rischio di contagio da COVID-20- Parte spesa destinata al pagamento per prestazioni straordinario del personale delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera	S	C	0,14			0,14			0,14		
74	2		Dotazione di dispositivi di protezione individuale e idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato ed esposto al rischio di contagio da COVID-20- Parte spesa destinata al pagamento per prestazioni straordinario del personale delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera- effetti riflessi	E	T/C				0,07			0,07		
74	3		Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19- spesa di personale	S	C	2,97			2,97			2,97		
74	3		Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19- spesa di personale- effetti riflessi	E	T/C				1,44			1,44		
74	3		Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19- spesa per attrezzature e materiali	S	C	3,00			3,00			3,00		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio. – oneri di personale	S	C	3,05			3,05			3,05		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio. – oneri di personale- effetti riflessi	E	T/C				1,48			1,48		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio. – spese per pulizia e igiene	S	C	0,82			0,82			0,82		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio. – spese per operatività personale	S	C	1,00			1,00			1,00		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio. – spese per missioni	S	C	1,77			1,77			1,77		
74	5		Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.	S	C	2,08			2,08			2,08		
74	5		Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.- effetti riflessi	E	T/C				1,01			1,01		

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
74	6		Riduzione della durata del corso, da 24 a 12 mesi, della carriera prefettizia	S	C	0,84	2,51		0,84	2,51		0,84	2,51	
74	6		Riduzione della durata del corso, da 24 a 12 mesi, della carriera prefettizia – effetti riflessi	E	T/C				0,41	1,22		0,41	1,22	
74	7		Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19- lavoro straordinario e altri oneri di personale	S	C	5,02			5,02			5,02		
74	7		Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19- lavoro straordinario e altri oneri di personale- effetti riflessi	E	T/C				2,43			2,43		
74	7		Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19- spese di sanificazione	S	C	1,20			1,20			1,20		
74	8		Riduzione tabella A Interno	S	C		-2,51			-2,51			-2,51	
77			Acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di materiali per la disinfezione dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali	S	C	43,50			43,50			43,50		
78	2		Istituzione fondo per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura	S	C	100,00			100,00			100,00		
78	3		Incremento Fondo derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)	S	C	50,00			50,00			50,00		
79			Compensazione dei danni subiti dall'evento eccezionale Covid-19 alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico	S	K	500,00			500,00			350,00		
80			Incremento dotazione contratti di sviluppo	S	K	400,00			400,00			240,00		
86	1		Interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19	S	K	20,00			20,00			20,00		
86	3		Riduzione Tabella B Giustizia	S	K	-10,00			-10,00			-10,00		
89	1		Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori	S	C	80,00			80,00			80,00		
89	1		Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato ad investimenti finalizzati al rilancio dei settori	S	K	50,00			50,00			50,00		
89	3	b)	Riduzione FSC – risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	S	K	-50,00			-50,00			-50,00		
89	3	c)	Riduzione Fondo unico per lo spettacolo	S	C	-10,00			-10,00			-10,00		
92	1		Indennizzo Autorità di Sistema Portuale per mancata applicazione fino al 30 aprile 2020 della tassa di ancoraggio per le operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato	S	C	13,60								

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
92	1		Mancata applicazione fino al 30 aprile 2020 della tassa di ancoraggio per le operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato	E	T				-13,60			-13,60		
93			Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela	S	K	2,00			2,00			2,00		
94			Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 – Ptestazioni	S	C	120,00			120,00			120,00		
94			Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 – Contribuzione figurativa	S	C	80,00								
96			Indennità collaboratori sportivi – Sport e salute S.p.A.	S	C	50,00			50,00			50,00		
100	1		Istituzione del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca	S	C	50,00			50,00			50,00		
100	3		Sospensione pagamento rate crediti agevolati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca – quota capitale	E	EXT				-9,76					
100	3		Sospensione pagamento rate crediti agevolati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca – quota interessi	E	EXT				-0,10			-0,10		
105			Estensione dal quarto grado al sesto grado di parentela o affinità del limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato	E	CO				-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
105			Estensione dal quarto grado al sesto grado di parentela o affinità del limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato	S	C	3,40	3,40	3,40						
111			Sospensione del pagamento della quota capitale mutui regioni a statuto ordinario non versate al bilancio dello Stato	E	EXT	-338,90								
111			Maggiori interessi passivi sostenute per la sospensione del pagamento della quota capitale mutui regioni a statuto ordinario non versate al bilancio dello Stato	S	C	4,30			4,30			4,30		
112			Sospensione del pagamento della quota capitale dei prestiti agli enti locali dalla CDP	E	EXT	-272,90								
112			Maggiori spazi di spesa per gli enti locali a seguito del venir meno dei pagamenti della quota capitale dei prestiti	S	C				272,90			272,90		
112			Maggiore spesa per interessi sostenuti per la sospensione del pagamento della quota capitale dei prestiti agli enti locali dalla CDP	S	C	3,60			3,60			3,60		
114			Fondo per la sanificazione degli ambienti dei Comuni	S	C	65,00			65,00			65,00		

Art.	Co.	Let.	Descrizione Norma	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
114			Fondo per la sanificazione degli ambienti delle Province Città metropolitane	S	C	5,00			5,00			5,00		
115			Straordinario Polizia Locale	S	C	10,00			10,00			10,00		
120			Incremento Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale – spesa capitale	S	K	70,00			70,00			70,00		
120			Incremento Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale – spesa corrente	S	C	15,00			15,00			15,00		
120			Sottoscrizione da parte delle istituzioni scolastiche dei contratti con assistenti tecnici al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza	S	C	9,30			9,30			9,30		
120			Sottoscrizione da parte delle istituzioni scolastiche dei contratti con assistenti tecnici al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza	E	T/C				4,51			4,51		
126	4		Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA	S	K	2.000,00			2.000,00					
126	6		Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	S	C	149,50	225,30	328,50	149,50	225,30	328,50	181,20	352,50	400,60
126	6	b)	Riduzione FISPE	S	C		-185,30	-115,00		-185,30	-115,00		-185,30	-115,00
126	6	c)	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	S	K					-116,00	-65,00		-116,00	-65,00
			TOTALE ENTRATE	E		-559,44	-62,73	94,08	-470,94	-77,07	91,97	-383,17	-77,07	91,97
			TOTALE SPESE	S		24.226,62	-69,04	84,93	18.148,74	-205,81	17,95	19.575,44	-78,61	90,05
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO			-24.786,06	6,31	9,15	-18.619,68	128,74	74,02	-19.958,62	1,54	1,92

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2020 [Nota di lettura n. 124](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (**Atto del Governo n. 158**)
- " [Nota di lettura n. 125](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (**Atto del Governo n. 152**)
- " [Nota di lettura n. 126](#)
Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario (**Atto del Governo n. 155**)
- Mar 2020 [Nota di lettura n. 129](#)
A.S. 1741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 130](#)
A.S. 1385: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019"
- " [Nota breve n. 14](#)
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2020
- " [Nota di lettura n. 131](#)
Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (**Atto del Governo n. 148**)
- " [Nota di lettura n. 128](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (**Atto del Governo n. 147**)
- " [Nota di lettura n. 132](#)
A.S. 1746: "Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Nota di lettura n. 133](#)
Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)
Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)
- " [Nota di lettura n. 134](#)
A.S. 1757: "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"